



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 13 luglio 2010

Anno XLI - N. 57



### **Rocchetta di Prendera (Bl).**

La Rocchetta di Prendera (2.496 m.) è la più elevata delle sommità che costituiscono la lunga dorsale rocciosa che si sviluppa a est del Becco di Mezzodi fino al Beccolungo, sul confine tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore (da dove è stata scattata la foto). Si tratta di una cima ben conosciuta dagli sci alpinisti che offre una facile salita e uno splendido panorama, soprattutto sull'antistante Pelmo.

(Foto Lucia Gambin)

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **135** del 24 giugno 2010 [1.6]  
 Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, Lr 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di ispezione in materia

di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro, rapporto isp 15/2010/5500, prot. n. 13935, dell'11 febbraio 2010 compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16.....6  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **136** del 24 giugno 2010 [1.6]  
 Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, Lr 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di primo accesso ispettivo, rapporto isp 15/2010/5500 dell'11 febbraio 2010 compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16. .... 6  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **137** del 29 giugno 2010 [12.0]

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto promosso da Battaglin G. Costruzioni Edili srl e Battaglin Giovanni contro Comune di Vicenza e Regione Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 84 del 11.12.2009, di adozione del Pat, con richiesta di risarcimento danni anche nei confronti della Regione Veneto..... 6  
[Affari legali e contenzioso]

n. **139** del 29 giugno 2010 [5.5]

Opcm 3734/09 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 - Contabilità speciale cod. 5313/Pres Veneto Com Del - O. 3734 - 09..... 6  
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **140** del 29 giugno 2010 [5.5]

Opcm 3592/07 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 - Contabilità speciale cod. 3333/Presid. Veneto Ord. 3592/07 ..... 7  
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **141** del 29 giugno 2010 [5.5]

Opcm 2884/1998 - Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 - Contabilità speciale cod. 2877/Pres. Veneto Com. Del. Ord. 2884/98. .... 8  
[Protezione civile e calamità naturali]

#### ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **138** del 29 giugno 2010 [4.1]

Proroga dei termini autorizzativi con parziale modifica dell'Ordinanza del Presidente Giunta regionale Veneto n. 280 del 30.12.2009 recante: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 191 del Dlgs. 152/2006 s. m. ed i. all'eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti dalle Province di Belluno, Rovigo e Vicenza presso la discarica di S. M. di Venezia (Ro), anche per far fronte a possibili situazioni di criticità ambientale della stessa discarica in caso di mancato esaurimento delle volumetrie originariamente autorizzate"..... 8  
[Ambiente e beni ambientali]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DISTRETTO BACINO IDROGRAFICO PIAVE, LIVENZA, SILE

n. **101** del 25 giugno 2010

D.lgs 152/2006 (ex Legge n. 183/1989) - Bacino Piave - Annualità 2001. Progetto n. 754/A - Interventi per la difesa dalle piene sul torrente Cordevole a monte dello sbarramento di Alleghe in Comune di Selva di Cadore (BL). Incarico per

lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori. .... 10  
[Consulenze e incarichi professionali]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **6** del 13 aprile 2010

Lr 01.08.1986 n.34 - art.6. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di somma urgenza per il ripristino della linea di costa nei paraggi della foce del Po di Tolle nel Comune di Porto Tolle: Intervento affidato alla Ditta Costruzioni Generali Xodo Srl. Lavori di somma urgenza per il contenimento dell'erosione delle spiagge in località' Barricata nel Comune di Porto Tolle: Intervento affidato alla Ditta Girardello Spa. Importo complessivo € 500.000,00. Affidamento incarico per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). .... 11  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **36** del 10 maggio 2010

Affidamento incarico di "Medico competente" in materia di sicurezza sul lavoro. (D.lgs 81/2008 e s.m.i.). .... 11  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **81** del 10 giugno 2010

Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina. Affidamento incarico per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). .... 11  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **82** del 10 giugno 2010

Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina. Affidamento incarico per la realizzazione di una perizia faunistica in foce Adige..... 12  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **85** del 15 giugno 2010

D.L.vo 112/98 - Cr n. 159 del 25.11.2008. Lavori di adeguamento alla Normativa in materia di sicurezza sedi uffici giunta regionale in Provincia di Rovigo. Affidamento incarico professionale per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). Importo netto dell'incarico: € 1.590,00. .... 12  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **86** del 15 giugno 2010

D.L.vo 112/98 - Cr n. 159 del 25.11.2008. Lavori di manutenzione del Casello/Magazzino di Boccasette in Comune di Porto Tolle (Ro). Affidamento incarico professionale per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). Importo netto dell'incarico: € 1.590,00. .... 13  
[Consulenze e incarichi professionali]

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

n. **131** del 7 giugno 2010

D.lgs 163/06 - art. 91, comma 2 - Affidamento mediante procedura negoziata dell'incarico per il "servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione, contabilità e liquidazione finale dei lavori inerenti l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza degli immobili di proprietà regionale sede dei Centri di Formazione Professionale di Marghera (VE) e di Bassano del Grappa (VI)". Corrispettivo professionale presunto a base di gara Euro 98.900,00 oltre oneri contributivi e fiscali. Nomina componenti della Commissione di gara. .... 13  
[Consulenze e incarichi professionali]

### Sezione seconda

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1509** del 8 giugno 2010

[2.3]

Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di budget operativo. Art. 49 Lr 29-11-2001, n. 39. Esercizio 2010 ..... 13  
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1638** del 15 giugno 2010

[5.3]

Disposizioni alle Ater per il contenimento della spesa per il personale..... 15  
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1639** del 22 giugno 2010

[0.4]

Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo. Bando Europeaid/126363/C/ACT/Multi. Progetto "Su.Pa. Successful paths. Supporting human and economic capital of migrants". Rinnovo dell'incarico di consulenza al dott. Davide Libralesso..... 16  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1641** del 22 giugno 2010

[12.0]

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche da: WWF Italia Ong Onlus, Club Alpino Italiano, Amici del Parco e Comitato Acqua bene Comune c/Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, della Dgr n. 4143 del 29.12.2009. .... 17  
[Affari legali e contenzioso]

n. **1642** del 22 giugno 2010

[12.0]

N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti il Tar Veneto, il Tar Lazio, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie Provinciali..... 17  
[Affari legali e contenzioso]

n. **1643** del 22 giugno 2010

[12.0]

Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. .... 17  
[Affari legali e contenzioso]

n. **1644** del 22 giugno 2010

[12.0]

Ratifiche Dpgr n. 122 del 1.06.2010; Dpgr n. 121 del 28.05.2010. .... 17  
[Affari legali e contenzioso]

n. **1645** del 22 giugno 2010

[9.6]

Terreno dell'ex Ente "Gioventù Italiana", ora di proprietà della Regione Veneto, sito in Lido Venezia, catastalmente censito al foglio n. 24, mappali n. 88 e n. 89. .... 17  
[Demanio e patrimonio]

n. **1646** del 22 giugno 2010

[5.1]

Giochi estivi della Gioventù della Comunità di Alpe Adria. Partecipazione della rappresentativa regionale. Friuli Venezia Giulia, giugno 2010. (Lr 5 aprile 1993 n. 12, art. 2, comma 1, lettera P)..... 17  
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1648** del 22 giugno 2010

[4.11]

Lr 16.7.1976 n. 28 "Formazione della Carta Tecnica regionale". Servizio di "Formazione della Carta Tecnica regionale Numerica e strutturazione Data Base Topografico. Lotto territorio del Portogruarese 1° e 2° stralcio". Incarico di collaborazione esterna per il collaudo in corso d'opera..... 18  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1649** del 22 giugno 2010

[4.9]

Comune di Barbarano Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 18. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. .... 18  
[Urbanistica]

n. **1650** del 22 giugno 2010

[4.9]

Comune di Cerro Veronese (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 27. Adozione Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 22.07.2004. Approvazione - Art. 44 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. .... 23  
[Urbanistica]

n. **1651** del 22 giugno 2010

[4.9]

Comune di Pianiga (VE). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. .... 26  
[Urbanistica]

n. **1652** del 22 giugno 2010

[4.9]

Comune di Romano d'Ezzelino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa. Esecuzione sentenza Tar del Veneto n. 446 del 11.02.2010. Approvazione - Art. 44 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. .... 28  
[Urbanistica]

n. **1653** del 22 giugno 2010

[3.5]

Riassegnazione all'Autorità Portuale di Venezia di contributo regionale relativo all'esercizio 2008 per la messa in sicurezza di una tratta di binario della "Linea Petroli" localizzata a Porto Marghera - Venezia. Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8..... 30  
[Trasporti e viabilità]

- n. **1654** del 22 giugno 2010 [3.5]  
Riassegnazione all'Interporto di Padova - Magazzini Generali Spa di contributi già assegnati all'Interporto di Padova Spa per gli esercizi 2003-2004-2005-2006 per "Lavori di realizzazione e completamento dei locali ad uso uffici all'interno di magazzini e fabbricati di proprietà". Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8..... 30  
[**Trasporti e viabilità**]
- n. **1655** del 22 giugno 2010 [4.8]  
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Dm Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di "Salvatronda" in Comune di Castelfranco Veneto (TV). ..... 30  
[**Venezia, salvaguardia**]
- n. **1658** del 22 giugno 2010 [8.1]  
Variazione al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 22) // Competenza. .... 31  
[**Bilancio e contabilità regionale**]
- n. **1659** del 22 giugno 2010 [8.1]  
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 19/02/2010, n. 12. (provvedimento di variazione n. 24) // Cassa. .... 34  
[**Bilancio e contabilità regionale**]
- n. **1660** del 22 giugno 2010 [0.10]  
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Presa d'atto dell'Accordo tecnico amministrativo e delle modifiche al Programma operativo. .... 39  
[**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)**]
- n. **1661** del 22 giugno 2010 [0.2]  
Periodo di programmazione 2007-2013. Comitato di Sorveglianza e Tavolo di Partenariato per l'Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - parte Fesr. Nuova nomina. ... 39  
[**Designazioni, elezioni e nomine**]
- n. **1663** del 22 giugno 2010 [6.1]  
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Art. 40 "Contenimento dei costi di riscossione".....39  
[**Bonifica**]
- n. **1665** del 22 giugno 2010 [4.3]  
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e Lr 31 marzo 1992, n. 14. Prime disposizioni urgenti in materia di circolazione di veicoli a motore negli alvei, nelle aree golenali, sugli argini dei corsi d'acqua e, in generale nelle aree afferenti il demanio idrico e loro pertinenze. .... 39  
[**Difesa del suolo**]
- n. **1666** del 22 giugno 2010 [6.3]  
Lr 13/9/78, n. 52, art. 23. - Impegno di spesa per la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della
- Norma Uni En Iso 14001 per l'anno 2010. .... 40  
[**Consulenze e incarichi professionali**]
- n. **1667** del 22 giugno 2010 [4.1]  
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Regolamento Ce N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Avvio dei rifiuti ad operazioni di smaltimento o recupero. .... 40  
[**Ambiente e beni ambientali**]
- n. **1668** del 22 giugno 2010 [7.13]  
Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2010. Iniziative di promozione e animazione turistica. Contributo al Comune di Jesolo per l'evento di spettacolo "Miss Italia nel Mondo 2010". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Dgr n. 96 del 26 gennaio 2010. .... 42  
[**Turismo**]
- n. **1669** del 22 giugno 2010 [7.3]  
Contributo al Club Alpino Italiano a sostegno delle attività del Centro polifunzionale Bruno Crepez al Passo Pordoi (BL) per l'anno 2010. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 122. .... 42  
[**Associazioni, fondazioni e istituzioni varie**]
- n. **1670** del 22 giugno 2010 [7.3]  
Criteri per la modulazione periodi di chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale. Atto di indirizzo e coordinamento ai Comuni e alle Province. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 35 e 37. .... 43  
[**Turismo**]
- n. **1671** del 22 giugno 2010 [6.2]  
Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura. Direttive gestionali e revoca della Dgr n.4018 del 30 dicembre 2008. .... 43  
[**Enti regionali o a partecipazione regionale**]
- n. **1672** del 22 giugno 2010 [????]  
Adesione al progetto nazionale per la creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba). .... 44  
[**Servizi sociali**]
- n. **1673** del 22 giugno 2010 [1.1]  
Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010. .... 49  
[**Servizi sociali**]
- n. **1674** del 22 giugno 2010 [5.5]  
Protezione Civile. Integrazione dell'elenco dei territori colpiti dagli eventi eccezionali del 10-14 agosto 2009 e approvato dalla Dgr n. 637, in data 09/03/2010, pubblicata sul Bur n. 29 in data 06/04/2010. .... 50  
[**Protezione civile e calamità naturali**]

n. <b>1675</b> del 22 giugno 2010	[5.1]
Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2010. (artt. 10 Lr 1/2005). .....	51
<b>[Turismo]</b>	
n. <b>1692</b> del 29 giugno 2010	[4.9]
Comune di Grancona (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 10. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. ....	52
<b>[Urbanistica]</b>	
n. <b>1693</b> del 29 giugno 2010	[4.9]
Comune di Villaga (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale "Classificazione annessi rustici". Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. ....	66
<b>[Urbanistica]</b>	
n. <b>1730</b> del 29 giugno 2010	[6.5]
Stagione venatoria 2010-2011. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 Lr n. 50/1993).....	69
<b>[Caccia e pesca]</b>	

nale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

[0.2]	Direzione programmi comunitari
[0.4]	Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
[0.10]	Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[1.1]	Direzione servizi sociali
[1.6]	Direzione prevenzione
[2.3]	Unità di progetto attività culturali e spettacolo
[3.5]	Unità complessa logistica
[4.1]	Direzione tutela ambiente
[4.3]	Direzione difesa del suolo
[4.8]	Direzione progetto Venezia
[4.9]	Direzione urbanistica
[4.11]	Unità di progetto sistema informativo territoriale e cartografia
[5.1]	Direzione lavori pubblici
[5.3]	Direzione edilizia abitativa
[5.5]	Unità di progetto protezione civile
[6.1]	Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.2]	Direzione produzioni agroalimentari
[6.3]	Direzione foreste ed economia montana
[7.3]	Direzione turismo
[7.13]	Direzione promozione turistica integrata
[8.1]	Direzione bilancio
[9.6]	Direzione demanio, patrimonio e sedi
[12.0]	Avvocatura regionale

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regio-

## PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E  
DELIBERAZIONI

## Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 135 del 24 giugno 2010

**Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, Lr 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di ispezione in materia di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro, rapporto isp 15/2010/5500, prot. n. 13935, dell'11 febbraio 2010 compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Il Presidente

*(omissis)*

decreta

1) di dichiarare inammissibile, per quanto specificato in premessa, il ricorso presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di ispezione in materia di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro, rapporto isp 15/2010/5500, prot. n. 13935, dell'11 febbraio 2010, compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16, a seguito dei sopralluoghi eseguiti il 28 ed il 29 gennaio 2010 presso la sede della Aviotrade sas in Padova, via Sorio n. 89;

2) di comunicare la decisione allo Spisal che ha emanato il verbale ed al ricorrente.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 24 giugno 2010

**Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, Lr 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di primo accesso ispettivo, rapporto isp 15/2010/5500 dell'11 febbraio 2010 compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Il Presidente

*(omissis)*

decreta

1) di respingere, per quanto specificato in premessa, il ricorso presentato dal signor Angelo Piovan, contro il verbale di primo accesso ispettivo, rapporto isp 15/2010/5500 dell'11

febbraio 2010 compilato dallo Spisal dell'Aulss n. 16, per i seguenti motivi:

- a) in relazione al primo motivo di doglianza del ricorso, relativo alla Nullità del verbale per errata individuazione del soggetto responsabile, poiché infondato;
- b) in relazione al secondo motivo di doglianza del ricorso, Relativamente all'impianto elettrico, poiché infondato.
  - 2) di comunicare la decisione al ricorrente;
  - 3) di comunicare la decisione all'organo che ha emanato il verbale impugnato per i conseguenti adempimenti.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 137 del 29 giugno 2010

**Autorizzazione alla costituzione nel giudizio, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto promosso da Battaglin G. Costruzioni Edili srl e Battaglin Giovanni contro Comune di Vicenza e Regione Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 84 del 11.12.2009, di adozione del Pat, con richiesta di risarcimento danni anche nei confronti della Regione Veneto.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 del 29 giugno 2010

**Opcm 3734/09 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 - Contabilità speciale cod. 5313/Pres Veneto Com Del - O. 3734 - 09.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Il Presidente

Commissario Delegato - Ordinanza n. 3734/2009

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'Ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a tali eccezionali eventi alluvionali e nominato quale Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza il Presidente della Regione Veneto

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2481 del 04.08.2009 con la quale sono state approvate le priorità ed i criteri di riparto;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto il Commissario Delegato si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza n. 3734, ripartite con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3765 del 7 maggio 2009, pari a €. 5.409.198,77;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 202 del 28.09.2009 con il quale viene approvata la ripartizione ed individuati i beneficiari delle somme messe a disposizione per gli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Dato atto che all'utilizzo delle risorse finanziarie si provvede mediante Contabilità speciale cod. 5313 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

Considerato che ai pagamenti si provvede mediante emissione di ordinativi di pagamento a firma del Presidente della Regione Veneto – in qualità di Commissario Delegato, mentre con decreto del Presidente in qualità di Commissario delegato n. 267 in data 15/12/2009 sono stati nominati: il Segretario Regionale ai Lavori Pubblici, Ing. Mariano Carraro quale sostituto del Titolare di Contabilità Speciale; il Dirigente l'Unità di Progetto Protezione Civile, Ing. Alessandro De Sabbata ed il funzionario della struttura di Protezione Civile, Dr. Riccardo Rossi, sono stati nominati rispettivamente addetto contabile e sostituto dell'addetto contabile;

Dato atto che in data 7 aprile 2010 il Dott. Luca Zaia è stato proclamato Presidente della Regione del Veneto, e che pertanto subentra nelle competenze di Commissario delegato - Ordinanza n. 5313/2009 - nonché della titolarità della contabilità speciale cod. 5313/Pres Veneto Com Del - O. 3734 - 09;

Ritenuto necessario provvedere altresì alla nomina:

- del sostituto del titolare della contabilità speciale
- dell'addetto al riscontro contabile
- del sostituto addetto riscontro contabile

decreta

1. Ai pagamenti si farà fronte con il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. 5313 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.

2. Ai pagamenti si provvede mediante gli ordinativi di pagamento a firma del nuovo Presidente della Regione Veneto Dott. Luca Zaia – in qualità di Commissario Delegato, titolare della Contabilità Speciale cod. 5313/Pres Veneto Com Del - O. 3734 – 09.

3. Sono nominati:

- sostituto del titolare della contabilità speciale il Segretario Regionale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile – ing. Mariano Carraro;
- addetto al riscontro contabile il Dirigente della Unità di Progetto Protezione Civile – ing. Alessandro De Sabbata;
- sostituto addetto riscontro contabile il funzionario della Unità di Progetto Protezione Civile – dott. Riccardo Rossi.

Luca Zaia

**Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 - Contabilità speciale cod. 3333/Presid. Veneto Ord. 3592/07.**

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente

Commissario Delegato - Ordinanza n. 3592/2007

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'Ordinanza n. 3592 del 29 maggio 2007 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a tali eccezionali eventi alluvionali e nominato quale Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza il Presidente della Regione Veneto;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3222 del 16.10.2007 con la quale è stato approvato il "Piano finalizzato al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e alla mitigazione del rischio";

Vista l'intesa sul Piano degli interventi espressa dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile in data 14 novembre 2007;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto il Commissario Delegato si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009;

Dato atto che all'utilizzo delle risorse finanziarie si provvede mediante Contabilità speciale cod. 3333 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

Considerato che ai pagamenti si provvede mediante emissione di ordinativi di pagamento a firma del Presidente della Regione Veneto – in qualità di Commissario Delegato, mentre il segretario regionale ai Lavori Pubblici, Ing. Mariano Carraro, ed il funzionario della struttura di Protezione Civile, Dr. Riccardo Rossi sono stati nominati, con decreto n. 148 in data 30/05/2008, rispettivamente addetto contabile e sostituto dell'addetto contabile;

Dato atto che in data 7 aprile 2010 il Dott. Luca Zaia è stato proclamato Presidente della Regione del Veneto, e che pertanto subentra nelle competenze di Commissario delegato - Ordinanza n. 3592/2007 - nonché della titolarità della contabilità speciale cod. 3333/Presid. Veneto Ord. 3592/07;

Ritenuto necessario provvedere altresì alla nomina:

- del sostituto del titolare della contabilità ;
- dell'addetto al riscontro contabile;
- del sostituto addetto riscontro contabile;

decreta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 140 del 29 giugno 2010

**Opcm 3592/07 - Primi interventi urgenti di Protezione**

1. Ai pagamenti si farà fronte con il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. 3333 intestata al Presidente

della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.

2. Ai pagamenti si provvede mediante gli ordinativi di pagamento a firma del Presidente della Regione Veneto - Dott. Luca Zaia – in qualità di Commissario Delegato e titolare della Contabilità Speciale cod. 3333/Presid. Veneto Ord. 3592/07.

3. Sono nominati:

- sostituito del titolare della contabilità speciale il Segretario Regionale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile – ing. Mariano Carraro;
- addetto al riscontro contabile il Dirigente della Unità di Progetto Protezione Civile – ing. Alessandro De Sabbata;
- sostituto addetto riscontro contabile il funzionario della Unità di Progetto Protezione Civile – dott. Riccardo Rossi.

Luca Zaia

decreta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 29 giugno 2010

**Opcm 2884/1998 - Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 - Contabilità speciale cod. 2877/Pres. Veneto Com. Del. Ord. 2884/98.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Il Presidente

Commissario Delegato - Ordinanza n. 2884/1998

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998, nel territorio della regione Veneto;

Vista l'Ordinanza n. 2884 del 30 novembre 1998 con la quale sono stati disposti gli interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a tali eccezionali eventi alluvionali e nominato quale Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza il Presidente della Regione Veneto;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 02/Cd/1999 del 15.02.1999 con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, la sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori colpiti dalle avversità atmosferiche dei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 nonché per fronteggiare l'emergenza conseguente ai dissesti del canale Sava";

Vista la presa d'atto del Piano degli interventi espressa dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile con nota n. Op/11817/Veo, in data 4 giugno 1999;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto il Commissario Delegato si avvale delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza n. 2884;

Dato atto che all'utilizzo delle risorse finanziarie si provvede mediante Contabilità speciale cod. 2877 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

Considerato che ai pagamenti si provvede mediante emissione di ordinativi di pagamento a firma del Presidente della Regione Veneto – in qualità di Commissario Delegato, mentre l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Massimo Giorgetti, è stato individuato Sostituto del Titolare di Contabilità Speciale. Il Segretario ai Lavori Pubblici, Ing. Mariano Carraro ed il Dirigente del Servizio Protezione Civile, Ing. Nicola Salvatore, sono stati nominati rispettivamente addetto contabile e sostituto dell'addetto contabile;

Dato atto che a seguito dell'intervenuta variazione della titolarità sulla contabilità speciale cod. 2877/Pres. Veneto Com. Del. Ord. 2884/98, risulta conseguentemente necessario provvedere alla nuova nomina dei soggetti di seguito indicati:

- del sostituito del titolare della contabilità speciale
- dell'addetto al riscontro contabile
- del sostituto addetto riscontro contabile

1. Ai pagamenti si farà fronte con il finanziamento di cui alla Contabilità Speciale cod. 2877 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.

2. Ai pagamenti si provvede mediante gli ordinativi di pagamento a firma del nuovo Presidente della Regione Veneto Dott. Luca Zaia – in qualità di Commissario Delegato, titolare della Contabilità Speciale cod. 2877/Pres. Veneto Com. Del. Ord. 2884/98.

3. Sono nominati:

- sostituito del titolare della contabilità speciale il Segretario Regionale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile – ing. Mariano Carraro;
- addetto al riscontro contabile il Dirigente della Unità di Progetto Protezione Civile – ing. Alessandro De Sabbata;
- sostituto addetto riscontro contabile il funzionario della Unità di Progetto Protezione Civile – dott. Riccardo Rossi.

Luca Zaia

## ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 del 29 giugno 2010

**Proroga dei termini autorizzativi con parziale modifica dell'Ordinanza del Presidente Giunta regionale Veneto n. 280 del 30.12.2009 recante: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 191 del Dlg. 152/2006 s. m. ed i. all'eccezionale smaltimento di rifiuti urbani provenienti dalle Province di Belluno, Rovigo e Vicenza presso la discarica di S. M. di Venezzè (Ro), anche per far fronte a possibili situazioni di criticità ambientale della stessa discarica in caso di mancato esaurimento delle volumetrie originariamente autorizzate".**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Il Presidente

Premesso che, allo scopo di scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie, conseguenti alla mancata chiusura della discarica di S. Martino di Venezia [denominata Smart 3] e con la finalità di garantire l'apprestamento delle opere necessarie per la ricomposizione finale della stessa, così come previste dal decreto legislativo n. 36/03, nonché al fine di dare soluzione alle situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani segnalate da alcune Province, con propria ordinanza n. 280 del 30.12.2009 è stato autorizzato l'eccezionale smaltimento presso la discarica in parola, di rifiuti urbani provenienti dalle Province di Belluno, Rovigo e Vicenza con apporti di rifiuti diversi a seconda delle emergenze dichiarate dalle Amministrazioni provinciali stesse.

Dato atto che l'eccezionale smaltimento di cui al precedente punto, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. 152/2006 s. m. ed i, fino all'esaurimento della volumetria utile disponibile e comunque non oltre il 30.06.2010 allo scopo di garantire:

- il completamento della discarica e la realizzazione delle opere di ricomposizione finale;
- la costituzione di un fondo economico atto a garantire la gestione della discarica anche in fase di post-gestione operativa;
- il far fronte alle paventate emergenze nella gestione dei rifiuti prospettate dalle suddette Amministrazioni provinciali.

Dato atto che in data 04.03.2010 si è tenuto presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente, un incontro tecnico con il Liquidatore della Società S. Martino Green Spa, le province di Belluno, Rovigo e Vicenza, il Consorzio Ciat di Vicenza e il Consorzio Rsu di Rovigo, atto a verificare lo stato dei conferimenti conseguenti l'ordinanza presidenziale n. 280 del 30.12.2009 e la reale consistenza delle somme destinate agli accantonamenti per la gestione post-mortem della discarica.

Visti gli esiti della riunione richiamata al precedente punto, nonché i resoconti periodici sui quantitativi di rifiuti conferiti e sulle conseguenti somme accantonate come fondo per la ricomposizione finale e la gestione post-mortem della discarica, comunicati dal Liquidatore della Società S. Martino Green Spa.

Dato atto che nel primo di questi resoconti, datato 10.02.2010 il Liquidatore ha segnalato come, soprattutto nel periodo iniziale di attività, si siano verificati dei conferimenti di rifiuti al di sotto della potenzialità giornaliera complessivamente autorizzata con l'ordinanza n. 280/2010 che, va ricordato, era fissata nel limite di 250 t/g.

Vista la nota prot. n. 30/2010 in data 10.06.2010 con cui il Liquidatore ha aggiornato al 31.05.2010 la situazione della discarica denominata Smart 3 riferendo sui quantitativi conferiti a tale data, sulla volumetria residua e sulle somme accantonate per la ricomposizione finale e la gestione post-mortem della discarica.

Dato atto che allo scopo di puntualizzare ulteriormente la situazione della discarica e di chiarire più nel dettaglio la questione gestionale, è stata convocata in data 17.06.2010 una riunione tecnica presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente a cui hanno partecipato il Liquidatore della Società e il tecnico Responsabile della discarica Smart 3.

Dato atto che a seguito di tale incontro è stato steso un verbale, condiviso da tutti i partecipanti, che è conservato agli atti della Direzione Tutela ambiente e che riporta gli esiti di

quanto discusso nonché le richieste di chiarimento formulate dagli Uffici ai soggetti che hanno in carico l'attuale gestione della Discarica Smart 3.

Dato atto che nel corso della succitata riunione è stato chiesto alla ditta di produrre una memoria che specificasse ulteriormente come segue:

- l'individuazione della somma prevista dal piano finanziario approvato per la realizzazione della copertura finale e la gestione post-mortem della discarica;
- chiarimenti sulla natura e sui motivi dell'aumento dei costi di alcune voci inserite nel computo e relative ai lavori di realizzazione del capping finale;
- quantitativi di rifiuti ancora conferibili e tempistica prevista per l'esaurimento della discarica
- quantitativi di rifiuti conferiti nel periodo di vigenza dell'Ordinanza ed attestazione dei corretti accantonamenti delle somme – rispetto al piano finanziario approvato – finalizzati a garantire la sistemazione finale nonché la gestione post-chiusura della discarica secondo le linee progettuali approvate.

Dato atto che in riscontro a quanto chiesto nella riunione del 17.06.2010, la ditta ha prodotto la nota prot. n. 36/2010 in data 23.06.2010, con la quale chiarisce che:

- il piano economico e finanziario preso a riferimento per la definizione dei fondi da accantonare per la realizzazione della copertura finale e per la post-gestione è quello approvato in occasione del Piano di Adeguamento di cui al Dlgs 36/2003 con Dpg n. 284 del 30.12.2003 dalla Provincia di Rovigo, così come confermato dalla Regione Veneto con Dgr n. 3138 del 08.10.2004 e n. 1110 del 24.04.2007 e che tali somme ammontano a € 2.611.590 per gli oneri di post-gestione e a € 1.463.382 per le opere di copertura comprensive dell'adeguamento dei prezzi intervenuto;
- l'attuale invaso della Smart 3 presenta, tenuto conto degli assestamenti riscontrati nel corpo discarica, una possibilità di conferimento quantificata in 11.000 tonnellate;
- la volumetria disponibile può essere completata in circa 50 giorni lavorativi ossia entro il 30.09.2010 solo nell'ipotesi che venga garantito un costante apporto di rifiuti di 220 t/g;
- il fondo economico accantonato nella gestione finora attuata ai sensi dell'Ordinanza n. 280/2009 per le due finalità sopra accennate, può rispettare il piano economico finanziario approvato con il Pda del 2003, solo nell'ipotesi che ai futuri conferimenti venga applicata una tariffa industriale di conferimento di 83.90 a t/€.

Vista la nota prot. n. 38513 del 27.05.2010 con cui la Provincia di Vicenza, nel richiamare le proprie precedenti note prot. n. 74297/2009 e n. 80679/2009, evidenzia come la tempistica per la realizzazione delle opere di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Grumolo delle Abbadesse, palesi la necessità di individuare misure atte a scongiurare l'insorgenza di possibili situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale, ed auspica in tal senso, la possibilità di poter proseguire con i conferimenti presso la discarica Smart 3 oltre il termine del 30.06.2010 fissato dall'Ordinanza n. 28/2010.

Vista la nota prot. n. 36938 del 29.06.2010 con cui la Provincia di Rovigo, nel richiamare la precedente nota prot. n. 2010/32855, ha chiesto una proroga dell'Ordinanza Pgr n. 280 del 30/12/2009, confermando la effettiva necessità di garantire una sollecita soluzione alle problematiche ge-

stonali insistenti sulla discarica per rifiuti urbani di bacino denominata Taglietto "0" evidenziando, tra l'altro, che, in caso contrario, la regolarità della predetta gestione risulterebbe "...drammaticamente compromessa".

Ritenuto necessario, al fine di dare soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti prospettata dalle Province di Vicenza e Rovigo, nonché garantire, nel contempo, l'accantonamento delle somme indispensabili per consentire la sistemazione finale e la gestione post-mortem della discarica come da progetto approvato, prolungare la validità dei termini dell'ordinanza n. 28/2010.

Ritenuto opportuno consentire l'eccezionale smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Vicenza e nella Provincia di Rovigo nel limite massimo complessivo di 250 t/g. e fino al completamento dei volumi utili della discarica stessa e, comunque, non oltre il 30.09.2010.

Atteso che una proroga dei termini dell'ordinanza n. 28/2010 non contrasta con quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 191 del Dlgs 152/2006 s m ed i.

Atteso che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in argomento prescinde, tra l'altro, da quanto stabilito dalla Dgrv n. 1836 del 19.06.2007 in tema di contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali.

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 s m ed i ed in particolare, l'art. 191 recante "ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi".

Vista la Lr 3/2000 s m ed i.

Su conforme proposta della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

ordina

1. È prorogata, sulla base di quanto in premessa, l'Ordinanza del Presidente Giunta regionale Veneto n. 280 del 30.12.2009.

2. Nella discarica denominata Smart 3 in Comune di San Martino di Venezze (Ro) potranno essere conferiti i rifiuti urbani, provenienti dalle Province di Vicenza e Rovigo, nel limite massimo di 250 t/g, nel rispetto delle modalità indicate nelle premesse, fino ad esaurimento dei volumi utili della discarica stessa e, comunque, non oltre il 30.09.2010.

3. Ai conferimenti di cui al punto 2 va applicata la tariffa industriale di conferimento individuata dal Liquidatore nel rispetto del Piano finanziario approvato con il Piano di Adeguamento richiamato in premessa e allo scopo di accantonare le somme necessarie per la ricomposizione finale e la gestione post-mortem della discarica secondo quanto individuato nel progetto approvato.

4. È fatto salvo ogni altro punto dell'Ordinanza del Presidente Giunta regionale Veneto n. 280 del 30.12.2009 che non sia in contrasto con la presente decisione.

5. È stabilito di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, agli Ato Ru di Vicenza e Rovigo, alle Province di Vicenza e Rovigo, al Comune San Martino di Venezze (Ro), all'Arpa di Padova,

all'Osservatorio regionale dei rifiuti e al Liquidatore della Società San Martino Green Spa.

Luca Zaia

### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DISTRETTO BACINO IDROGRAFICO PIAVE, LIVENZA, SILE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DISTRETTO BACINO IDROGRAFICO PIAVE, LIVENZA, SILE n. 101 del 25 giugno 2010

**D.lgs 152/2006 (ex Legge n. 183/1989) - Bacino Piave - Annualità 2001. Progetto n. 754/A - Interventi per la difesa dalle piene sul torrente Cordevole a monte dello sbarramento di Alleghe in Comune di Selva di Cadore (BL). Incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori.**

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 - Si approva il seguente quadro economico relativo a "Interventi per la difesa dalle piene sul torrente Cordevole a monte dello sbarramento di Alleghe in Comune di Selva di Cadore (BL)":

A - Importo lavori appaltati	€ 376.297,54
B - Somme a disposizione	
1. Iva 20% su A	€ 75.259,51
2. Spese tecniche ex art. 18 L. 109/94 (1,92% su A)	€ 8.354,33
3. Progetto Servizi Forestali	€ 230.000,00
4. Service topografico	€ 5.865,60
5. Acquisto aree, immobili	€ 5.000,00
6. Incarico per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.322,15
7. Quota residua del ribasso d'asta	€ 64.586,21
Sommano a disposizione	€ 398.387,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 774.685,34</b>

2 - Si affida al p.e. Paolo Da Rold con studio a Sedico (BL) via Bolago n. 48 (c.f. DRL PLA 61T23 A757V e part. Iva 01024100255) iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Belluno al n. 1557, l'incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione degli "Interventi per la difesa dalle piene sul torrente Cordevole a monte dello sbarramento di Alleghe in Comune di Selva di Cadore (BL)", per l'importo di € 7.253,47 contributo previdenziale ed Iva esclusi.

3 - Si approva lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione dal p.e. Paolo Da Rold, regolante i

rapporti tra l'Amministrazione regionale e il Professionista in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento.

4 - Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a complessivi € 9.322,15 (€ 7.253,47 + € 362,67 per accantonamento pari al 5% come in premessa indicato + € 152,32 per contributo previdenziale + € 1.553,69 per IVA) si farà fronte con i fondi già impegnati dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 88 del 28.04.2009.

5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

6 - Il presente decreto sarà affisso all'Albo di questo Ufficio per 10 gg. ai sensi dell'art. 2 della Lr 01.09.1993 n. 43.

Gianni Signor

Allegato (*omissis*)

### DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 6 del 13 aprile 2010

**Lr 01.08.1986 n.34 - art.6. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di somma urgenza per il ripristino della linea di costa nei paraggi della foce del Po di Tolle nel Comune di Porto Tolle: Intervento affidato alla Ditta Costruzioni Generali Xodo Srl. Lavori di somma urgenza per il contenimento dell'erosione delle spiagge in località' Barricata nel Comune di Porto Tolle: Intervento affidato alla Ditta Girardello Spa. Importo complessivo € 500.000,00. Affidamento incarico per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.).**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

Il Dirigente

(*omissis*)

decreta

1 - È affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.) dei lavori di "Somma urgenza per il ripristino della linea di costa nei paraggi della foce del Po di Tolle nel Comune di Porto Tolle: Intervento da eseguirsi da parte della Ditta Costruzioni Generali Xodo Srl", congiuntamente ai "Lavori di somma urgenza per il contenimento dell'erosione delle spiagge in località' Barricata nel Comune di Porto Tolle: Intervento da eseguirsi da parte della Ditta Girardello Spa", al Geom. Mario Biolcati con sede in Via G. Matteotti, n. 288 - 45018 Porto Tolle - Rovigo;

2 - È approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

3 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di € 6.240,00 di cui € 5.000,00 per Competenze professionali, € 200,00 per Cassa Previdenza Geometri, € 1.040,00 per Iva 20%;

4 - Alla spesa di € 6.240,00 si farà fronte con i fondi già stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1220 del 23.03.2010 che verranno impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 100267 del bilancio regionale esercizio 2010;

5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dallo schema di contratto di prestazione d'opera di cui al punto 2.

6 - Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione - collaboratori.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 36 del 10 maggio 2010

**Affidamento incarico di "Medico competente" in materia di sicurezza sul lavoro. (D.lgs 81/2008 e s.m.i.).**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

Il Dirigente

(*omissis*)

decreta

1 - Di nominare il Dott. Sandro Fioravanti - C.F.: FRV SDR 52T18 H620A - Via C. Colombo, 7 - Porto Tolle (RO), quale "Medico competente" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. n. 242/96 per anni 2 (due) di attività decorrenti dal 27.07.2010 per l'importo omnicomprendivo di € 11.289,00 (€ 5.644,50 annue);

2 - di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera con il Dott. Sandro Fioravanti di Porto Tolle (RO) contenente le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo;

3 - Di impegnare l'importo di € 11.889,00 (€ 11.289,00 per l'attività di Medico competente ed € 600,00 per visite specialistiche, indagini diagnostiche e accertamenti clinici e biologici) sul cap. 100484 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;

4 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto ai sensi della Legge Finanziaria Statale n. 244/2007, art. 3;

5 - Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 81 del 10 giugno 2010

**Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina. Affidamento incarico per attività di**

**Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.).**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

1 - È affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.) dei "Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina" all'arch. Alberto Elia dello Studio Tecnico Elia con sede in via del Boschetto, n. 5 - 30.019 Sotomarina (VE);

2 - È approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

3 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di € 2.643,80 (di cui 20% ritenuta d'acconto € 431,99) ossia € 2.159,97 per onorario, più contributo Inarcassa, pari al 2% valutato in € 43,20, completo di Iva al 20% di € 440,63 sull'imponibile ai fini Iva di € 2.203,17 con determinazione del totale complessivo di offerta di € 2.643,80.

4 - Alla spesa di € 2.643,80 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 82 del 24.05.2010 sul cap. 101.451 - esercizio finanziario 2010 che offre sufficiente disponibilità.

5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dallo schema di contratto di prestazione d'opera di cui al punto 2.

6 - Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione - collaboratori.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 82 del 10 giugno 2010

**Lr 11/2010. - Interventi regionali per la sistemazione dei litorali. Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina. Affidamento incarico per la realizzazione di una perizia faunistica in foce Adige.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

1 - È affidato l'incarico professionale per la realizzazione di una perizia faunistica in foce Adige dei "Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina" all'Associazione Culturale Naturalistica "Sagittaria" con sede legale ed operativa in via del Sacro Cuore, n. 7 - 45100 Rovigo;

2 - È approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

3 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di € 2.220,00, completo di Iva al 20%.

4 - Alla spesa di € 2.220,00 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 82 del 24.05.2010 sul cap. 101.451 - esercizio finanziario 2010 che offre sufficiente disponibilità.

5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dallo schema di contratto di prestazione d'opera di cui al punto 2.

6 - Il presente decreto viene pubblicato all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione - collaboratori.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 85 del 15 giugno 2010

**D.L.vo 112/98 - Cr n. 159 del 25.11.2008. Lavori di adeguamento alla Normativa in materia di sicurezza sedi uffici giunta regionale in Provincia di Rovigo. Affidamento incarico professionale per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). Importo netto dell'incarico: € 1.590,00.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico di C.S.E. dei "Lavori di adeguamento alla Normativa in materia di sicurezza sedi uffici giunta regionale in Provincia di Rovigo" per l'importo netto di € 1.590,00= al geom. Claudio Ferrarese con sede in via C. Battisti 82/1 - 45035 Castelmassa (RO).

Art. 2 - Di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

Art. 3 - Di quantificare in € 2.000,00= (€ 1.590,00= per Competenze professionali, € 63,60= per Contributo cassa previdenza e ass. geometri al 4%, € 330,72 = per Iva 20%, e € 15,68= per bolli e diritti) l'importo complessivo della prestazione professionale sopra indicata;

Art. 4 - Alla spesa di € 2.000,00= si farà fronte con i fondi già impegnati sul cap. 5090 - esercizio finanziario 2009. che offre sufficiente disponibilità nell'ambito del quadro economico del progetto redatto da quest'Ufficio ed approvato con decreto del Dirigente Responsabile dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo n. 357 del 28/10/2008;

Art. 5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo apposito contratto di prestazione d'opera sulla base dello schema approvato con il presente decreto;

Art. 6 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web

istituzionale della Regione Veneto ai sensi della Legge Finanziaria Statale n. 244/07, art. 3;

Art. 7 - Il presente decreto verrà pubblicato altresì all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 86 del 15 giugno 2010

**D.L.vo 112/98 - Cr n. 159 del 25.11.2008. Lavori di manutenzione del Casello/Magazzino di Boccasette in Comune di Porto Tolle (Ro). Affidamento incarico professionale per attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione dell'opera (C.S.E.). Importo netto dell'incarico: € 1.590,00.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico di C.S.E. dei "Lavori di manutenzione del Casello/Magazzino di Boccasette in Comune di Porto Tolle (RO)" per l'importo netto di € 1.590,00= al geom. Claudio Ferrarese con sede in via C. Battisti 82/1 - 45035 Castelmassa (RO)

Art. 2 - Di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera con il professionista incaricato;

Art. 3 - Di quantificare in € 2.000,00= (€ 1.590,00= per Competenze professionali, € 63,60= per Contributo cassa previdenza e ass. geometri al 4%, € 330,72 = per Iva 20%, e € 15,68= per bolli e diritti) l'importo complessivo della prestazione professionale sopra indicata;

Art. 4 - Alla spesa di € 2.000,00= si farà fronte con i fondi già impegnati sul cap. 100630 - esercizio finanziario 2009. che offre sufficiente disponibilità nell'ambito del quadro economico del progetto redatto da quest'Ufficio ed approvato con decreto del Dirigente Responsabile Dell'ufficio Del Genio civile Di Rovigo n. 328 del 16/10/2008

Art. 5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo apposito contratto di prestazione d'opera sulla base dello schema approvato con il presente decreto;

Art. 6 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto ai sensi della Legge Finanziaria Statale n. 244/07, art. 3;

Art. 7 - Il presente decreto verrà pubblicato altresì all'albo del Genio civile di Rovigo per giorni 10 decorrenti dalla data d'adozione, ai sensi dell'art.2 della Lr 43/1993, e nel sito internet della Regione.

Tiziano Pinato

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI n. 131 del 7 giugno 2010

**D.lgs 163/06 - art. 91, comma 2 - Affidamento mediante procedura negoziata dell'incarico per il "servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione, contabilità e liquidazione finale dei lavori inerenti l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza degli immobili di proprietà regionale sede dei Centri di Formazione Professionale di Marghera (VE) e di Bassano del Grappa (VI)". Corrispettivo professionale presunto a base di gara Euro 98.900,00 oltre oneri contributivi e fiscali. Nomina componenti della Commissione di gara.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

1. di nominare la seguente Commissione di gara, per provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'affidamento mediante procedura negoziata dell'incarico per il "servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione, contabilità e liquidazione finale dei lavori inerenti l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza degli immobili di proprietà regionale sede dei Centri di Formazione Professionale di Marghera (VE) e di Bassano del Grappa (VI)", individuandone i singoli componenti nelle persone dei Signori:

Avv. Gian Luigi Carrucci	Presidente	Dirigente regionale Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi
Geom. Luciano Pornaro	Componente	Responsabile P.O. Coordinamento sede di Rovigo
Geom. Lorenzo Marchetto	Componente	Funzionario Unità Complessa Demanio e Patrimonio
Geom. Michele Gobbi	Segretario	Istruttore Unità Complessa Demanio e Patrimonio

Gian Luigi Carrucci

### Sezione seconda

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1509 del 8 giugno 2010

**Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Impegno di spesa e assegnazione di budget operativo. Art. 49 Lr 29-11-2001, n. 39. Esercizio 2010**

*[Informazione ed editoria regionale]*

Riferisce il Vice Presidente della Giunta regionale On. Marino Zorzato.

La Legge di bilancio 2010 prevede al Cap. 5140 ("Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni") la somma di € 200.000,00= al fine di provvedere all'acquisto di volumi e alla sottoscrizione di abbonamenti a periodici e ad altre pubblicazioni necessarie all'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici centrali dell'Amministrazione.

La moltitudine di materie di competenza regionale, nonché la complessità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale e il suo rapido evolversi, inducono le strutture regionali ad una sempre più assidua domanda di informazione che viene attualmente gestita tramite la sottoscrizione di numerosi abbonamenti intestati alle singole strutture o all'accensione di abbonamenti online

Al fine di razionalizzare e rendere più efficace il servizio di informazione agli utenti regionali con Dgr n. 365 del 23 febbraio 2010, esecutiva e con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo n. 42 del 17 marzo 2010 si è provveduto rispettivamente al rinnovo dell'abbonamento online alla piattaforma documentale "Sistemi Enti locali top" gestita dal Il Sole 24 Ore per un importo di € 32.400,00= che consente, fra l'altro, una informazione quotidiana tramite una rassegna stampa de Il Sole 24 Ore, nonché delle sue riviste specializzate e al pagamento dell'annualità per l'abbonamento online alle banche dati giuridiche Wolters Kluwer Italia per l'importo di € 43.200,00=. Entrambi gli abbonamenti consentono l'accesso diretto ai prodotti da tutte le postazioni informatiche dell'Amministrazione.

Con Dgr n. 576 del 9 marzo 2010, esecutiva, è stato autorizzato, inoltre, un budget operativo di € 30.000,00= per l'approvvigionamento di giornali e riviste per le necessità d'informazione dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale e dei componenti della Giunta stessa.

Si rende ora necessario provvedere, per l'anno in corso, alla sottoscrizione di singoli abbonamenti, cartacei e online, nonché all'approvvigionamento di pubblicazioni richieste dalle varie strutture regionali, entro la somma complessiva di € 44.000,00=.

Per la gestione di tale fondo si ritiene opportuno confermare le decisioni assunte con Dgr n. 3821 del 20 ottobre 1998 e 576 del 16 marzo 1999, che hanno individuato nelle Segreterie regionali e nelle Direzioni regionali le strutture cui assegnare appositi "budget" da gestire autonomamente per quanto riguarda le decisioni e in collaborazione con la Direzione regionale Cultura, ora Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo, per quanto attiene agli aspetti amministrativi.

Tenuto conto della spesa storica, delle richieste di abbonamento pervenute alla competente Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo e considerato che la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49 contempla la facoltà da parte della Giunta regionale di autorizzare uno o più budget operativi, si ritiene opportuno assegnare a ciascuna struttura regionale, per l'anno 2010, gli importi risultanti dal prospetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante (Allegato A). Le ordinazioni avverranno attraverso il

competente Ufficio della Unità di Progetto sopra citata ed ai pagamenti, di esiguo importo e spesso da effettuare anticipatamente, mediante budget operativo di € 44.000,00=, erogabile anche in più tranches, da intestare alla dr.ssa Maria Teresa De Gregorio Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo e in caso di assenza o impedimento al sostituto Sig. Antonio Prior dell'Ufficio Editoria.

Il Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo è delegato a provvedere all'acquisto di volumi e di supporti informatici secondo le richieste che perverranno dalle singole strutture regionali, entro il limite di spesa indicato nell'allegato A) al presente provvedimento.

A tal fine si propone di autorizzare, a favore del suddetto Dirigente regionale responsabile di centro di responsabilità, sul capitolo 5140 del bilancio 2010 un budget operativo per un importo di € 44.000,00= per la sottoscrizione di abbonamenti a periodici specializzati, anche on line, nonché per l'acquisto di volumi.

Si da atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa effettuata con i budget operativi assegnati i Dirigenti titolari dovranno attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della Lr 29 novembre 2001, n. 39.

Copia del suddetto rendiconto sarà trasmessa alla struttura regionale gerarchicamente sovra ordinata alla quale la Direzione regionale Ragioneria e Tributi trasmetterà nel più breve tempo possibile un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata Lr 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della struttura gerarchicamente sovra ordinata, nella fattispecie il Segretario regionale alla Cultura.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a determinarsi avvicendamenti dei Dirigenti regionali titolari di budget operativi o dei loro sostituti, si propone di incaricare il Segretario regionale della struttura gerarchicamente sovra ordinata a quella di appartenenza del titolare di budget di provvedere con proprio atto all'individuazione del nuovo Dirigente regionale titolare subentrante, nonché del suo sostituto.

Rimangono per il resto confermate le direttive impartite con Dgr n. 3821/98 cui il Dirigente regionale per la Cultura, ora il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo, è incaricato di dare attuazione amministrativa con propri decreti di liquidazione, che potranno tenere conto di ogni variazione dei prezzi di listino. Il Dirigente regionale della medesima Unità di Progetto è incaricato, inoltre, di monitorare la situazione e di proporre gli eventuali correttivi, se necessari, da apportare in sede di assestamento.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato della trattazione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Viste la Lr 6/80, e successive modifiche;

- Vista la Lr 10.01.1997, n. 1;

- Vista la Lr 29.11.2001, n. 39;

- Viste le Dgr n. 3821 del 20 ottobre 1998 e n. 576 del 16 marzo 1999, entrambi esecutive;

- Viste la Dgr n. 365 del 23 febbraio 2010, esecutiva, e il Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo n. 42 del 17 marzo 2010;

- Vista, inoltre, la Dgr n. 576 del 9 marzo 2010, esecutiva;

- Dato atto di quanto esposto in narrativa;

delibera

1) di confermare le direttive già impartite con Dgr n. 3821 del 20 ottobre 1998 ("Direttive per l'approvvigionamento di pubblicazioni per gli uffici");

2) di approvare la ripartizione dei fondi in questione fra le diverse strutture regionali, così come indicate nelle tabelle allegate al presente provvedimento a farne parte integrante (Allegato A);

3) di procedere all'impegno nel Cap. 5140 delle Spese dell'esercizio 2010 ("Spese per l'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni") demandando alla Direzione Ragioneria e Tributi l'apposizione del visto e autorizzando l'assegnazione di un budget operativo di € 44.000,00= per l'approvvigionamento di volumi, abbonamenti a riviste specialistiche e continuazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico e online, per le Segreterie e le Direzioni regionali, intestato alla dr.ssa Maria Teresa De Gregorio, Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo in qualità di titolare e al Sig. Antonio Prior dell'Ufficio Editoria, come sostituto;

4) di far obbligo al Dirigente come sopra individuato di produrre i rendiconti nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della Lr 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterli, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e, per la definitiva approvazione dei medesimi, alla struttura regionale gerarchicamente sovra ordinata (nella fattispecie il Segretario regionale alla Cultura);

5) di demandare al Segretario regionale della struttura gerarchicamente sovra ordinata a quella di appartenenza del titolare del budget operativo, nella fattispecie al Segretario regionale alla Cultura, l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso di esercizio dei Dirigenti titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

6) di incaricare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo di provvedere con propri provvedimenti alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste specialistiche, all'acquisto di volumi e di supporti informatici da destinare agli Uffici centrali della Giunta regionale secondo le richieste degli Uffici per l'aggiornamento degli stessi, entro il limite di spesa indicato nel prospetto allegato A) al presente provvedimento a farne parte integrante;

7) di incaricare il medesimo Dirigente regionale di dare esecuzione al presente provvedimento, anche adottando i decreti di liquidazione ove necessari.

### Allegato A

Anno 2010

Segreterie Regionali	Budget Assegnato	
Segr. Affari generali	4.700,00	
Segr. Ambiente e territorio	1.618,00	
Segr. Attività produtt. istr. form.	4.363,00	
Segr. Bilancio e finanza	1.890,00	
Segr. Cultura	910,00	
Segr. Generale programmazione	5.081,00	

Segr. di Giunta	1.260,00	
Segr. Infrastrutture e mobilità	2.736,00	
Segr. Primario	1.582,00	
Segr. Sanità sociale	4.393,00	
Segr. Lavori pubblici	1.007,00	
Gabinetto del Presidente	1.260,00	
Fondo di Riserva	3.200,00	
Rinnovo Gazzette ufficiali online	10.000,00	
	44.000,00	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1638 del 15 giugno 2010

### Disposizioni alle Ater per il contenimento della spesa per il personale.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Disposizione di misure rivolte alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, per quanto riguarda le risorse umane, cui le Ater del Veneto sono invitate ad attenersi.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue

Come è noto, le politiche nazionali concernenti le assunzioni di personale nel settore allargato delle Pubbliche Amministrazioni, adottate nel corso dell'ultimo decennio, hanno avuto, quale elemento caratterizzante, il contenimento della spesa del personale, in particolare quella attinente all'immissione di nuovo personale.

Infatti (e secondo un disegno oramai affermato) il legislatore ha individuato nel settore pubblico uno dei principali ambiti di intervento al fine del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica, generando, nel corso delle leggi finanziarie degli ultimi anni, una serie di disposizioni limitative delle assunzioni del personale presso le Pubbliche Amministrazioni, anche se di volta in volta sono state modificate le modalità con le quali si è cercato di raggiungere questo obiettivo.

In tale contesto, è stato inizialmente previsto il blocco delle assunzioni solamente per gli Enti locali che non avessero rispettato il patto di stabilità interno, per poi ricorrere alla introduzione di vincoli più stringenti anche per le Amministrazioni comunali e provinciali "virtuose" e per le Regioni, in materia di:

- indennità di trasferta e di missione;
- fondi della contrattazione integrativa;
- lavoro straordinario.

Di fronte alla recente crisi economica inizialmente manifestatasi con un negativo andamento a livello mondiale e poi diffusasi anche nel territorio veneto, appare necessario procedere ad una razionalizzazione più incisiva della spesa pubblica anche per quanto riguarda la organizzazione tipica e specifica delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale, con particolare riferimento alla spesa corrente sostenuta per le risorse umane.

Alle linee di quanto sopra, si ritiene pertanto utile invitare le predette Aziende territoriali ad assumere comportamenti allineati alle misure di contenimento della spesa in questione (segnatamente per quanto riguarda le risorse umane), quali la sospensione di ogni provvedimento concernente:

- la modifica della vigente pianta organica;
- l'attuazione di piante organiche recentemente approvate e di procedimenti concorsuali anche se già avviati;
- il riconoscimento di emolumenti, in qualsiasi modo denominati, che comportino aumento della spesa corrente sostenuta per il personale per il regolare svolgimento delle attività aziendali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10;

Viste le leggi 27 dicembre 1997, n. 449, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### delibera

1. per i motivi indicati nelle premesse, di disporre formale invito alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - Ater del Veneto di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, affinché le medesime, in attesa della elaborazione di specifiche direttive rivolte a disciplinare un processo più mirato di restrizione e contenimento della spesa pubblica, adottino ed assumano comportamenti allineati alle misure di contenimento della spesa medesima (segnatamente per quanto riguarda le risorse umane), quali la sospensione di ogni provvedimento concernente:

- la modifica della vigente pianta organica;
- l'attuazione di piante organiche recentemente approvate e di procedimenti concorsuali anche se già avviati;
- il riconoscimento di emolumenti, in qualsiasi modo denominati, che comportino aumento della spesa corrente sostenuta nell'ambito delle risorse umane per il regolare svolgimento delle attività aziendali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1639 del 22 giugno 2010

**Programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo. Bando Europeaid/126363/C/ACT/Multi. Progetto "Su.Pa. Successful paths. Supporting human and economic capital of migrants". Rinnovo dell'incarico di consulenza al dott. Davide Libralesso.**

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Rinnovo al dott. Davide Libralesso dell'incarico di Coordinatore Operativo del Progetto di cooperazione decentrata allo sviluppo "Su.Pa. Successful paths. Supporting human

and economic capital of migrants" cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma tematico di cooperazione con i Paesi Terzi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo.

#### La Giunta regionale

(omissis)

#### delibera

1. di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di affidare al dott. Davide Libralesso, ai sensi dell'articolo 184 della Lr n. 12/1991, uno specifico incarico di consulenza a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e fino alla conclusione delle attività del progetto Su.Pa. prevista per il 30 giugno 2011, i cui compiti sono definiti nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

3. di approvare lo schema di convenzione riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione regionale Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità alla stipula del relativo atto e alla conseguente erogazione del compenso previsto;

4. di quantificare in € 50.660,68, comprensivo di Iva e di ogni onere contributivo e fiscale, il corrispettivo per l'incarico di consulenza di cui al precedente punto 2. ed in € 8.000,00, quale limite massimo complessivo, il rimborso delle spese per missioni sostenute per l'espletamento dell'incarico comprensive di viaggi, vitto e alloggio e previamente autorizzate dal Dirigente regionale della Direzione regionale Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità sulla base di quanto disposto dall'articolo 187 della Lr n. 12/1991;

5. di prevedere che il compenso così stabilito verrà erogato, su presentazione di idonea documentazione contabile, con le seguenti modalità:

- il 40%, pari a € 20.264,28, dopo un mese dalla sottoscrizione della convenzione, successiva alla pubblicazione dell'incarico di consulenza sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale e previa presentazione di una relazione sulle attività svolte sino a quel momento;
- il 40 % pari a € 20.264,28 dopo 6 mesi dalla data di efficacia della convenzione, a condizione che il dott. Davide Libralesso abbia rispettato tutte le scadenze per la consegna dei rendiconti previste dal contratto di finanziamento del progetto e previa presentazione di una relazione intermedia sulle attività svolte;
- il restante 20% pari a € 10.132,12 al termine dell'incarico, a condizione che il dott. Davide Libralesso abbia rispettato tutte le scadenze per la consegna dei rendiconti previste dal contratto di finanziamento del progetto e previa presentazione di una relazione finale sulle attività svolte;

6. di impegnare la somma complessiva di € 58.660,68 di cui € 50.660,68 come compenso al consulente e € 8.000,00 di spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) a carico del capitolo 101248 "Realizzazione del progetto "SU.PA. - Successful path

supporting human and economic capital of migrants (Grant agreement del 15/12/2008, n. DCI-MIGR/2008/153-406)” del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

7. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità, che vi provvederà con propri atti, le attività gestionali relative al presente provvedimento, ivi incluse quelle relative all’attuazione della convenzione stipulata con il dott. Davide Libralesso;

8. di incaricare altresì il predetto Dirigente regionale di apportare eventuali variazioni e/o integrazione all’iter del procedimento in termini non sostanziali, qualora le stesse dovessero rendersi necessarie;

9. di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

10. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1641 del 22 giugno 2010

**Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche da: WWF Italia Ong Onlus, Club Alpino Italiano, Amici del Parco e Comitato Acqua bene Comune c/Regione del Veneto ed altri per l’annullamento, previa sospensiva, della Dgr n. 4143 del 29.12.2009.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1642 del 22 giugno 2010

**N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti il Tar Veneto, il Tar Lazio, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie Provinciali.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1643 del 22 giugno 2010

**Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1644 del 22 giugno 2010

**Ratifiche Dpgr n. 122 del 1.06.2010; Dpgr n. 121 del 28.05.2010.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1645 del 22 giugno 2010

**Terreno dell’ex Ente “Gioventù Italiana”, ora di proprietà della Regione Veneto, sito in Lido Venezia, catastalmente censito al foglio n. 24, mappali n. 88 e n. 89.**

[*Demanio e patrimonio*]

Note per la trasparenza:

L’obiettivo del presente provvedimento è di riportare in piena disponibilità dell’amministrazione regionale i terreni siti in via Cipro - Lido di Venezia, attualmente occupati senza titolo da soggetti diffidati al rilascio dei terreni medesimi.

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di attivare tutte le iniziative necessarie a restituire nella piena disponibilità dell’Amministrazione regionale, anche al fine di far cessare ogni utilizzo non conforme a legge, il terreno di proprietà regionale sito in Venezia Lido via Cipro e catastalmente identificato foglio n. 24 mappali n. 88 e n. 89;

2. di incaricare la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi e l’Avvocatura regionale ad operare congiuntamente per la realizzazione di quanto disposto al precedente punto 1);

3. di riservare ad un ulteriore provvedimento di Giunta regionale, successivo al recupero della piena disponibilità del bene, l’individuazione della miglior strategia di valorizzazione del medesimo, ivi compresa la valutazione di un’eventuale alienazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1646 del 22 giugno 2010

**Giochi estivi della Gioventù della Comunità di Alpe Adria. Partecipazione della rappresentativa regionale. Friuli Venezia Giulia, giugno 2010. (Lr 5 aprile 1993 n. 12, art. 2, comma 1, lettera P).**

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di partecipare con una propria rappresentativa ai giochi estivi della Gioventù della Comunità di Alpe Adria che si terranno in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, nei giorni compresi tra il 21 ed il 24 del mese di Giugno 2010;

2. di avvalersi del Comitato regionale del Coni Veneto per l'organizzazione della suddetta partecipazione;

3. di individuare in Euro 75.000,00 l'onere complessivo stimato da sostenere da parte della Regione Veneto per la partecipazione della propria rappresentativa ai giochi in questione;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3 della presente delibera al capitolo di spesa 73002 "Interventi regionali per la promozione la diffusione e la pratica dell'attività sportiva", (U.P.B. UO 178 "iniziative per lo sviluppo dello sport") per l'esercizio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di disporre che la quota relativa alle spese di soggiorno della rappresentativa veneta, nel limite di Euro 16.500,00, venga liquidata direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici, Servizio Sport alla Regione organizzatrice dei giochi, non appena la stessa si renderà disponibile;

6. di dare atto che le spese riguardanti l'organizzazione della rappresentativa regionale, corrispondenti ad Euro 58.500,00, verranno sostenute, per conto della Regione, dal Comitato regionale del CONI Veneto, al quale verrà conseguentemente versato un primo anticipo di Euro 29.250,00, pari al 50% degli oneri organizzativi ed in seguito il saldo, sulla base di specifica richiesta dello stesso e dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa di spesa riguardante l'intera iniziativa;

7. di dare mandato al Dirigente della competente struttura di verificare, in sede di saldo delle spese di partecipazione ai giochi, la distribuzione delle stesse tra oneri di soggiorno e di organizzazione, sulla

base dell'effettivo numero di partecipanti, con possibilità di apportare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato ai punti 5 e 6 della presente deliberazione, nel rispetto comunque del limite massimo di spesa di Euro 75.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1648 del 22 giugno 2010

**Lr 16.7.1976 n. 28 "Formazione della Carta Tecnica regionale". Servizio di "Formazione della Carta Tecnica regionale Numerica e strutturazione Data Base Topografico. Lotto territorio del Portogruarese 1° e 2° stralcio". Incarico di collaborazione esterna per il collaudo in corso d'opera. [Consulenze e incarichi professionali]**

Note per la trasparenza:

I lavori di formazione ed aggiornamento della Carta Tecnica regionale Numerica e strutturazione del DB Topografico prevedono, per ogni fase, il collaudo in corso d'opera. Considerate le caratteristiche e specificità dell'attività è necessaria una particolare competenza scientifica nella materia per la quale è richiesto l'apporto di esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza nel settore. Si ricorre all'affidamento diretto di cui al comma 11, art.125 del D. Lgs. 163/2006, proponendo il prof. ing. Luciano Surace, professore ordinario di Geodesia e Astronomia geodetica presso l'Istituto Idrografico della Marina e già collaudatore di lavori analoghi di formazione della Carta Tecnica regionale Numerica.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare della collaborazione esterna per il collaudo in corso d'opera per il servizio di "Formazione della Carta Tecnica regionale Numerica e strutturazione Data Base Topografico. Lotto territorio del Portogruarese 1° e 2° stralcio", il prof. ing. Luciano Surace, professore ordinario di Geodesia e Astronomia geodetica presso l'Istituto Idrografico della Marina e già collaudatore di lavori analoghi di formazione della Carta Tecnica regionale Numerica;

2. di riconoscere al professionista esterno, prof. ing. Luciano Surace, sarà riconosciuto un compenso pari al 4% dell'importo dei lavori e quindi pari a € 11.039,87 più CNPAIIA per € 220,80 più Iva per € 2.252,13 per complessive € 13.512,80, che trova la necessaria copertura con gli importi già impegnati a tale scopo con il Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale n. 33/09 del 22 dicembre 2009 sul capitolo di spesa 7800 del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2009; tale importo sarà liquidato su presentazione di regolari fatture prodotte dall'incaricato stesso nel corso dei lavori per stati d'avanzamento;

3. di prendere atto che il curriculum del professionista incaricato prof. ing. Luciano Surace, è stato acquisito ed è conservato agli atti dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio;

4. di approvare la Convenzione d'incarico di collaborazione esterna per il collaudo in corso d'opera dei lavori di che trattasi (Allegato A), da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e il prof. ing. Luciano Surace;

5. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio, alla stipula della Convenzione di cui al precedente punto 4 con il prof. ing. Luciano Surace;

6. di incaricare l'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio dell'espletamento di tutte le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1649 del 22 giugno 2010

**Comune di Barbarano Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 18. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. [Urbanistica]**

Note per la trasparenza:

approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, della Variante Parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), conseguente

alle controdeduzioni del Comune e all'espressione della Valutazione Tecnica regionale

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Barbarano Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 5200 in data 10.10.1985.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4251 in data 29.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 30.06.2006, prot. n. 394839/57.00.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini e n. 3 fuori dai termini, delle quali il Comune ha preso atto e controdedotto in merito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28.06.2006.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

La variante parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 22.07.2009, Arg. n. 285 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2799 del 22.09.2009 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29.01.2010, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della VTR n. 285 del 22.07.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2799 del 22.09.2009, e con nota prot. n. 1200 del 24.02.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 08.03.2010, prot. n. 127226, ha inviato le controdeduzioni alle Proposte di modifica introdotte.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 82 del 14.04.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni

delibera

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 46 della

Lr 61/1985, la Variante Parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 82 del 14.04.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Elaborato N. 1 - Tav. 13.1 - Prg intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Elaborato N. 4 - Norme tecniche di attuazione.
- Elaborato N. 5 - Relazione tecnica.

## Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 82 del 14.04.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.04.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 192272/57.09, del 9.04.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.04.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 82 del 14.04.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), descritta in premessa, sia meritevole definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

## Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 82 in data 14.04.2010

Premesse:

- Il Comune di Barbarano Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 5200 in data 10.10.1985.

- Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4251 in data 29.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 30.06.2006 prot. 394839/57.00.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini e n. 3 fuori dai termini, delle quali il Comune ha preso atto e controdedotto in merito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.06.2006.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 16207 del 24.05.2005, che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e, a seguito della pubblicazione, non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000 - Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale - Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)", risulta individuato il Sic "IT3220037 - Colli Berici".

- Con nota del 18.04.2007 prot. 219955/57.09, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa, consistente nella verifica e nell'eventuale rettifica del numero di Variante di riferimento indicato nel numero 20 anziché 18 nella delibera di controdeduzioni n. 39 del 28.06.2006, e in precisazioni in merito alle osservazioni pervenute nei termini ed a quelle pervenute fuori dai termini.

- Il Comune, con nota del 15.05.2007 prot. 3406, ha risposto alla richiesta del 18.04.2007, inviando la documentazione richiesta, pervenuta alla Struttura Regionale il 16.05.2007 prot. 275680/57.00.

- Il Consorzio di Bonifica Riviera Berica, con nota del 31.07.2006 prot. 5789, ha espresso nel merito della variante, parere favorevole.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota del 19.09.2006 pervenuta alla struttura in data 25.09.2006, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, prendendo atto del parere espresso da parte del Consorzio di Bonifica Riviera Berica, ha espresso parere favorevole.

- In data 15.07.2009, pervenuta alla Struttura Regionale il 16.07.2009, prot. 391485, il progettista della variante ha inviato il quadro riassuntivo della verifica sul Dimensionamento del P.R.G., aggiornandolo alle recenti modifiche approvate.

- La variante parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 22.07.2009 Arg. n. 285 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2799 del 22.09.2009 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2010, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della Vtr n. 285 del 22.07.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2799 del 22.09.2009, e con nota prot. 1200 del

24.02.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 08.03.2010 prot. 127226, ha inviato le controdeduzioni alle Proposte di modifica introdotte.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della Lr 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2010 di controdeduzioni al parere allegato alla Dgr 2799 del 22.09.2009 in merito alla Variante parziale n. 18, sono i seguenti:

- Elaborato n. 1 - Tav. 13.1 - Prg intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Elaborato n. 4 - Norme tecniche di attuazione.
- Elaborato n. 5 - Relazione tecnica.

Proposte di modifica

La variante parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), esaminata dalla Vtr nella seduta del 22.07.2009 Arg. n. 285 e approvata con Dgr n. 2799 del 22.09.2009, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della Lr 27.6.1985 n. 61 sull'intera variante.

Descrizione delle controdeduzioni

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 4 del 29.01.2010, ha controdedotto alle proposte di modifica contenute nel parere Vtr n. 285 del 22.07.2009, allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 2799 del 22.09.2009, in merito ai punti evidenziati nel parere della Vtr.

Si segnala infine che il Comune, ha trasmesso, unitamente alla nota del 24.02.2010 prot. 1200 con la quale ha inviato la Delibera n. 4 del 29.01.2010 di controdeduzioni e gli elaborati ad essa allegati, un'osservazione presentata in data 28.01.2010 direttamente in Comune e copia di un atto unilaterale d'obbligo presentato in data 02.02.2010.

Con la suddetta osservazione, presentata dai proprietari dell'area sita in via Ruffo, classificata dalla variante in esame "C2/1 nuova area di espansione", in riferimento alla DgrV n. 2799 del 22.09.2009 di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della Variante, si chiede espressamente che venga adottata una diversa soluzione in merito all'innesto della nuova viabilità sulla strada Provinciale e l'attraversamento del torrente Scaranto.

Valutazioni e proposte:

Il Comune ha recepito in parte le prescrizioni espresse dal Comitato Vtr con parere n. 285 del 22.07.2009, contenuto nella delibera della Giunta regionale n. 2799 del 22.09.2009 ed ha provveduto a controdedurre alle Proposte di Modifica, di cui all'art. 46 della Lr 61/1985 allegando gli elaborati suddetti.

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 4 del 29.01.2010 ha individuato le proposte di modifica formulate con DgrV. n. 2799 del 22.09.2009 ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, ed ha controdedotto al parere espresso dalla Vtr allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2799 del 22.09.2009.

Le controdeduzioni formulate in merito alle modifiche sono le seguenti:

N.	Controdeduzioni Comune Art. 46 Lr 61/85	Considerazioni e valutazioni
4	<p>Si controdeduce al Parere Regionale confermando la previsione originaria del nuovo ambito, integrando la norma di riferimento con indicazioni relative agli standard da ricavare. Dal punto di vista urbanistico, la zona si colloca in corretta relazione con il centro abitato consolidato. La particolare conformazione del luogo non sembra infatti permettere più significativi interventi di espansione urbana, così come indicati nel Parere, se non con un più vasto Piano di urbanizzazione del sito, allo stato non realizzabile. Nella tavola di Prg si è provveduto inoltre a rettificare un errore grafico rappresentando un tratto stradale prima indicato come standard Verde. Come indicato nel parere si è provveduto ad equiparare la zona alla adiacente zona B2.</p>	Si Condivide.
6	<p>Si recepisce integralmente quanto riportato nel Parere allegato alla Dgr 2799 del 22.09.2009 e pertanto si aggiornano nella successiva Variante alla Zto C2/1 le prescrizioni indicate. L'aggiornamento è così riscontrabile nei documenti di Variante: Elab. 2 - Tav. 6 - Prg - "Zone significative - Zonizzazione centro capoluogo" - scala 1:2.000 Aggiornata con Controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009. La precedente normativa di riferimento è stata stralciata dall'elaborato 4 - "Prg - Norme Tecniche di Attuazione - Aggiornato con controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009".</p>	Considerato che anche il lotto proposto in origine come Zto C1/1, che risulta già essere edificato, viene classificato come la zona contermina Zto C2/1, Si Condivide.
A	<p>Zto C2/1 a Barbarano. Il Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009 condivide parzialmente la proposta di Variante prescrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'inserimento nell'ambito del PUA anche del collegamento, già previsto in Prg, con la strada provinciale Dorsale dei Berici attraversando lo Scaranto.</li> <li>- Il collegamento tra la viabilità del PUA esistente con la viabilità del futuro PUA modificando l'Area a verde pubblico di Prg che andrà comunque confermata nella sua consistenza.</li> <li>- Lo stralcio del lotto definito come "area da cedere" che, essendo estraneo alla vigente normativa urbanistica, andrà invece trattato con opportuno accordo/convenzione pubblico - privato.</li> </ul> <p>Si rileva inoltre che lo "Schema di utilizzo delle aree" deve intendersi come indicativo. Vincolanti sono pertanto i collegamenti viari citati, ed inoltre la concentrazione in un'unica area del Verde di standard e l'individuazione lungo la viabilità dello standard a Parcheggio. Connesso con il punto in esame è anche il sopra richiamato punto 6 di Variante che viene accolto e pertanto inserito nell'ambito della nuova zona. Si accoglie la prescrizione indicata nel Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009 provvedendo a verificarne l'attuabilità aggiornando a seguito di rilievo in loco il tracciato stradale. Ciò ha portato ad un aggiornamento dello "Schema di utilizzo delle aree" e della Tav. 6 di Prg. Non si hanno modifiche al dimensionamento del Prg. L'aggiornamento è così riscontrabile nei documenti di Variante: Elab. 2 - Tav. 6 - "Prg - Zone significative - Zonizzazione centro capoluogo" - scala 1:2.000 Aggiornata con Controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009". Elab. 4 - "Prg - Norme Tecniche di Attuazione - Aggiornato con Controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009".</p>	<p>Al riguardo della nuova Zto C2/1 di Espansione residenziale, il Comune ha provveduto a verificare le proposte di modifica introdotte da parte della G.R.V. Si rileva che è stata presentata il giorno prima del C.C. un'osservazione con la quale si evidenzia che la viabilità prevista, che sovrappassa lo Scaranto e si innesta sulla S.P. Dorsale dei Berici, non offre sufficiente sicurezza e visibilità, e risulta inoltre molto impattante sotto l'aspetto ambientale. La predetta osservazione non viene trattata in sede di C.C. Si Concorda con quanto controdedotto dal C.C., comunque, al fine di non rendere edificabile l'area, si prescrive che qualora il C.C. in sede di approvazione del PUA, verifichi la pericolosità, l'inadeguatezza ma soprattutto il forte impatto ambientale della strada la dove prevista, possa prevedere una uscita alternativa sull'attuale via Ruffo. In questo caso, l'eventuale area a Verde Pubblico che verrà sottratta, dovrà essere compensata. Eventuali modifiche alla via Molinelli, dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti preposti (Soprintendenza, Provincia, Regione ecc...).</p> <p>Si ribadisce che accordi tra pubblico e privato diversi dalla normativa urbanistica trovano soluzione con appositi accordi/convenzioni da stipularsi tra le parti, e non possono essere oggetto di approvazione da parte della R.V.</p>
B	<p>Zto C2/2 a Ponte di Barbarano. Il Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009 condivide parzialmente la proposta di Variante prescrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mantenimento del collegamento viario con il cimitero, i relativi sottoservizi nel PUA obbligatorio, e tutta la viabilità posta a Nord della zona.</li> <li>- La concentrazione in un'unica area del Verde di standard.</li> <li>- L'individuazione lungo la viabilità del PUA dello standard a Parcheggio.</li> </ul> <p>Si rileva inoltre che lo "Schema di utilizzo delle aree" deve intendersi come indicativo. Inoltre, per il Parere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "non appare condivisibile", seppure opportunamente verificata nel dimensionamento, la riduzione dell'area a standard di Verde pubblico.</li> <li>- "appare indispensabile" prevedere una fascia verde lungo la viabilità perimetrale a protezione dei nuovi lotti residenziali.</li> <li>- "si prescrive" che in sede di PUA il Comune valuti la creazione di una barriera arborea a protezione della nuova zona residenziale dall'adiacente Zto D3/1.</li> </ul> <p>Sono inerenti al Punto anche le due osservazioni ai n. 4 e 5. A seguito di un attento esame dei luoghi e di un approfondito incontro con il Consorzio di Bonifica circa la modalità di attuazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche si contro deduce al Parere proponendo le seguenti considerazioni relativamente al complesso dell'Area. Si condivide il valore indicativo dello "Schema di utilizzo delle aree" che pertanto viene rivisto richiamando esclusivamente le note prescrittive per la nuova zona urbanistica. Si confermano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecuzione viabilità di via del Commercio e sua continuazione, perimetrale alla nuova area, fino a Via Monticello.</li> <li>- Previsione di nuova viabilità ciclopedonale a fianco della nuova viabilità perimetrale.</li> <li>- Individuazione dell'area Verde di Prg in un unico corpo unitario di mq. 6.114,00.</li> <li>- Individuazione dell'area Verde a standard di PUA (e di Prg) in un unico corpo unitario a Nord che funge da "cuscinetto" rispetto l'adiacente zona artigianale-commerciale.</li> </ul> <p>Si rivedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- andamento della viabilità perimetrale in riferimento allo scolo consortile preesistente. Viene in particolare ristudiato l'affiancamento allo scolo Busa in prossimità dello sbocco su via Monticello.</li> <li>- la modifica del suo tracciato secondo le indicazioni preliminari già indicate e quelle esecutive che verranno dettate dal competente Consorzio di Bonifica.</li> </ul>	<p>Rilevato che tutta la variante approvata dalla G.R. del V. con Del. n. 2799 del 22.09.2009, era oggetto di PROPOSTE di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, pertanto anche le osservazioni collegate con aree oggetto di art. 46. SI CONCORDA prescrivendo comunque che le modifiche relative allo scolo Busa, dovranno trovare attuazione, previo accordo con il Consorzio di Bonifica competente e possibilmente anche con l'Unità periferica del Genio Civile di Vicenza. Si prescrive inoltre che non potranno essere modificati gli ambiti della zona rispetto a quanto proposto, se non leggere modifiche finalizzate a trovare migliori soluzioni alla viabilità ecc...</p>

<p>- la conformazione del bacino di raccolta acque meteoriche che opportunamente sagomato e strutturato secondo le indicazioni che verranno dettate dal competente Consorzio di Bonifica può fungere da sistema verde ulteriore di mitigazione dell'impatto della nuova zona sul territorio.</p> <p>Le note sopraddette contro deducono, inoltre, il Parere relativamente all'Osservazione n. 4.</p> <p>Circa l'osservazione n. 5 si intende accogliere il Parere anche estendendolo alla zona C2/2 fino all'area di pertinenza del fabbricato esistente.</p> <p>Le modifiche al progetto adottato sopra esposte, in controdeduzione al Parere regionale, hanno portato a rivedere il limite Est e quello prospettante il fabbricato a Sud della nuova zona urbanistica così che la nuova superficie della zona diviene di mq. 52.545 comprensivi della soluzione dell'inserzione su via Monticello così come rappresentata nello "Schema di utilizzo delle aree".</p> <p>L'aumento di superficie rispetto a quanto adottato in sede di controdeduzione alle Osservazioni (mq. 48.804) è pertanto pari a circa mq. 3.741 dei quali circa mq. 1.120 sono riferibili all'estensione della zona fino alla pertinenza del fabbricato esistente e circa mq. 2.621 sono riferibili alla rettifica del profilo Est della zona per ragioni idrauliche.</p> <p>A fronte dell'aumento di superficie della zona si determina di confermare la volumetria della zona, già dettata in sede di controdeduzione alle Osservazioni, pari a mc. 43.923. In tal modo si conferma il dimensionamento del Prg vigente così come dichiarato dal Progettista con nota del 16.07.2009 citata in Delibera Regionale.</p> <p>Inoltre essendo venuto meno il parziale accoglimento dell'Osservazione n. 4 da parte del comune sono di fatto stralciati i mc. 500 ivi previsti per il fabbricato isolato in oggetto.</p> <p>Si segnala inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che la superficie a verde di standard di PUA posta a Nord della zona e pari a mq. 3.610 è da intendersi per mq. 2.344 direttamente pertinente al PUA (abitanti teorici 293 x 8 mq/ab.) e per mq. 1.266 di Prg.</li> <li>- che nelle Nta si è apportata variante per prevedere la possibilità di realizzare garages interrati e l'attuazione per stralci del PUA che potrà prevedere 2 uscite stradali sulla strada perimetrale in ragione della distribuzione interna che si intenderà dare alla zona.</li> </ul> <p>Circa l'impatto idraulico della nuova previsione urbanistica sul territorio si richiama la Relazione idraulica già redatta i cui dati d'indagine non risultano modificati e rimandano comunque alla fase di progetto per l'esatta definizione degli interventi da attuarsi.</p> <p>Circa il dimensionamento del Prg vengono confermati i parametri già individuati con la nota integrativa del luglio 2009.</p> <p>L'aggiornamento è così riscontrabile nei documenti di Variante: Elab. 3 - Tav. 6 - "Prg - Zone significative - Zonizzazione della Frazione Ponte" - scala 1:2.000 Aggiornata con controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009. Elab. 4 - "Prg - Norme Tecniche di Attuazione - Aggiornato con Controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2279 del 22.09.2009.</p>	
---	--

Le controdeduzioni formulate in merito alle Norme Tecniche di Attuazione, sono le seguenti:

N.	Controdeduzioni Comune Art. 46 Lr 61/85	Considerazioni e valutazioni
NTA	<p>Si recepisce integralmente quanto riportato nel Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009, al punto 8 e pertanto si inseriscono nell'Art. 2 - Zone residenziali - delle Nta del Prg le prescrizioni indicate. Le prescrizioni di cui al punto 9 sono tutte recepite e comprese all'interno delle diverse zone urbanistiche adottate.</p> <p>L'aggiornamento è così riscontrabile nei documenti di Variante: Elaborato 4 - "Prg - Norme Tecniche di Attuazione - Aggiornato con Controdeduzioni al Parere allegato alla Dgr n. 2799 del 22.09.2009".</p>	Si Condivide, si rinvia comunque a quanto esplicitamente esposto per le specifiche aree.

Il Comune inoltre, nella Relazione Tecnica allegata alla Delibera di C.C. n. 4 del 29.01.2010 di controdeduzioni, ha precisato quanto segue:

N.	Controdeduzioni Comune Art. 46 Lr 61/85	Considerazioni e valutazioni
	<p>Si evidenzia che con le presente controdeduzione al Parere regionale, si stralcia la previsione di nuova strada a lato del cimitero con rotonda in corrispondenza dello sbocco in via Cagliari.</p> <p>La motivazione è data dalla necessità di valutare attentamente il progetto di ampliamento del cimitero che potrebbe in qualche modo incidere sulla previsione stradale di Prg, dalla opportunità di riconsiderare il sistema della viabilità comunale in sede di PAT in fase di studio e da ultimo si evidenzia l'inopportunità di tagliare con un importante asse viario, difficile da risolvere in vari punti del suo tracciato, il centro abitato di Ponte di Barbarano.</p> <p>Quanto sopra indicato risponde a tutte le osservazioni già controdedotte in Comune ed in Regione.</p>	Ricordato che la proposta di modifica inerente la Zto C2/2 a Ponte di Barbarano, si sostanzia con una fascia di rispetto, tutte le altre varianti devono ritenersi approvate e non più modificabili.
	<p>Circa la riduzione dello standard Verde di Prg si conferma quanto dichiarato relativamente alla verifica delle superfici a standard. Si segnala peraltro che le opere integrative necessarie all'attuazione del progetto urbanistico quali i sistemi di raccolta delle acque meteoriche sono di fatto compensativi della leggera riduzione segnalata. Pertanto la buona prassi urbanistica sembra essere così di fatto confermata.</p>	Si Condivide

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), adottata con Deliberazione di C.C. n. 7 del 28.02.2005, e controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2010, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

- Elaborato n. 1 - Tav. 13.1 - Prg intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Elaborato n. 4 - Norme tecniche di attuazione.
- Elaborato n. 5 - Relazione tecnica

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1650 del 22 giugno 2010

**Comune di Cerro Veronese (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 27. Adozione Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 22.07.2004. Approvazione - Art. 44 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Approvazione ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, della Variante Parziale n. 27 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cerro Veronese (VR), conseguente alla sentenza del Tar Veneto e all'espressione della Valutazione Tecnica regionale

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Cerro Veronese (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2638 in data 11.06.1996 e successivamente modificato.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 22.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato, in esecuzione della sentenza del Tar del Veneto n. 5477/03, la Variante Parziale n. 27 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3207 in data 03.05.2007, acquisita agli atti della Regione in data 08.05.2007, prot. n. 257376.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune di Cerro Veronese, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.04.2007, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

Tutto ciò premesso si rende necessario, vista la sentenza n. 5477 del 12 giugno 2003 del Tar del Veneto, I sezione, che ha accolto il ricorso n. 3248/1996, e conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 2638 del 11.06.1996, dare esecuzione alla sentenza de qua.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere

favorevole in conformità al parere n. 96 del 12.05.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, la variante parziale n. 27 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cerro Veronese (VR), adottata con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 22.07.2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 96 del 12.05.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione illustrativa.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 14.2.2 - Tavola dimensionamento 1:2.000.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 3 - Tavola progettuale 1:2.000.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 96 del 12.05.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 12.05.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente la variante è stata invitata con nota n. 256663/57.09, del 7.05.2010, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 12.05.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 96 del 12.05.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale n. 27 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cerro Veronese (VR), descritta in

premesse, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 96 in data 12.05.2010

#### Premesse:

- Il Comune di Cerro Veronese (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2638 in data 11.06.1996 e successivamente modificato.

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato, in esecuzione della sentenza del Tar del Veneto n. 5477/03, la Variante Parziale n. 27 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3207 in data 03.05.2007, acquisita agli atti della Regione in data 08.05.2007 prot. 257376.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune di Cerro Veronese con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2007 ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 69333 del 27.08.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione:

N.	Prot. - Data
1RV	Prot. 331975 del 11.06.2007.

- Il Comune con nota n. 5613 del 22.07.2004, ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, il quale con nota prot. n. 674623 del 15.10.2004 ha "preso atto che i contenuti della variante n. 27 coincidono con quanto già valutato dallo scrivente ufficio con provvedimento prot. 273241 del 21.04.2004 in ordine alle aree individuate con variante n. 14 e n. 15 dello studio "Piano di compatibilità idraulica" prot. 9205 del 4.12.2003 e sua integrazione assunta al ns. prot. n. 254450 del 13.04.2004". Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", non risultano individuati Sic e Zps

- La variante non tratta il tema delle zone produttive e pertanto non è stato prodotto Accordo di Pianificazione Coordinata ai sensi della Lr 35/2002.

- Con nota del 1.06.2007 prot. 310735/57.09, la struttura Regionale ha richiesto delle integrazioni che il Comune ha prodotto in data 12.02.2008, allegandole alla nota prot. 1145, acquisita agli atti della Regione in data 18.02.2008 prot. 90244.

Con l'entrata in vigore la Lr n. 18 del 10.08.2006 che, all'art. 3, testualmente recita: "In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all'approvazione del primo Piano di Assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l'adozione di varianti al Piano Regolatore Generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato", risulta ammissibile la valutazione della pratica, in quanto il Tar Veneto ha annullato la Deliberazione della Giunta regionale n. 2638 del 11/06/1996.

Tutto ciò premesso si rende necessario, vista la sentenza n. 5477 del 12 giugno 2003 del Tar del Veneto, I° sezione, che ha accolto il ricorso n. 3248/1996, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. n. 2638 del 11.06.1996, dare esecuzione alla sentenza di qua.

Visti gli elaborati trasmessi:

- Relazione illustrativa.
- Variante Parziale al Prg - Schede A - Aggiornamento dello stato di fatto.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 1 - Aggiornamento dello stato di fatto 1:5.000.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 14.2.2 - Tavola dimensionamento 1:2.000.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 3 - Tavola progettuale 1:2.000.

Descrizione della variante:

Nel dettaglio la modifica come descritte nella relazione illustrativa di variante, allegata alla Deliberazione del C.C. di adozione della variante è la seguente:

La variante n. 27 è motivata e finalizzata dalla volontà dell'Amm.ne Comunale di ottemperare alla sentenza del Tar Veneto n. 5477/03, anche in relazione al trend demografico del Comune in costante aumento come rilevabile dai grafici allegati alla presente.

Le scelte che hanno guidato la nuova destinazione urbanistica dell'area si basano sui seguenti presupposti:

- a) salvaguardare l'integrità paesaggistica della Contrada Foldruna mantenendo la parte oggetto di lottizzazione distante dal nucleo storico (infatti la tipologia insediativa caratteristica delle contrade è lo sviluppo di impianto urbanistico per nuclei);
- b) prevedere l'edificabilità lungo la strada esistente limitando la realizzazione di nuove arterie stradali che interagiscano con la viabilità esistente della contrada;
- c) mantenere fasce di inedificabilità lungo il Vaio Cugolaro e al limite del vincolo idrogeologico tipo B (zone nelle quali deve essere mantenuto il deflusso delle acque superficiali, come introdotto dalla DgrV. n. 2638 del 11.06.1996 di ap-

provazione del piano in vigore) relativamente al Vaio del Cerro;

- d) mantenere una zona di inedificabilità nella parte terminale di via Scala, oltre che per i recenti dissesti idrogeologici avvenuti nell'area, anche in relazione alla volontà di tutela del Parco Cugolaro.

Pertanto le modifiche introdotte all'interno dell'area interessata dalla variante, trasponendo i mappali n. 680 -518-138-523-139 (parte) -140-141 del foglio 6 di Cerro Veronese sulla carta tecnica regionale di supporto al Prg sono le seguenti:

- da zona E2 a zona C2/2 per circa mq. 6.200 con indice di edificabilità territoriale di 0.6 mc/mq;
- da zona E2 a verde privato per circa mq. 7.900;
- da zona per attrezzature a parco, gioco e sport a verde privato per circa mq. 2.590.

Individuando nel dettaglio, per singole aree (cfr allegata planimetria), le motivazioni che sono di base alle scelte della presente Variante, si esprime quanto segue:

#### Area A

L'area coincide con la parte scoscesa della parete di una valle che termina in corrispondenza della convergenza dell'alveo del torrente denominato "Vaio del Cerro" con l'alveo del torrente denominato "Cugolaro": l'ambito territoriale in questione è quindi connotato da elementi naturalistici di consistente caratterizzazione.

Oltre la convergenza dei due corsi d'acqua è insediato il nucleo di antica origine denominato contrada "Foldruna".

Il Comune intende salvaguardare, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, il nucleo di antica origine e le aree circostanti, impedendo, quindi, l'edificazione dei terreni ad essa attigui per mantenere liberi tutti i con visuali e per evitare l'alterazione del caratteristico aspetto della contrada.

La destinazione a verde dell'area in discussione è finalizzata ad impedire la realizzazione di costruzioni incombenti in posizione elevata che altererebbe le caratteristiche paesaggistiche del luogo.

Inoltre, l'urbanizzazione della superficie scoscesa, sconvolgerebbe l'attuale assetto del territorio interessato e la nuova viabilità di accesso che la sua edificazione comporterebbe, dovrebbe utilizzare la piccola strada esistente che attraversa la contrada, non in grado di sopportare un carico di traffico superiore a quello attuale, pena la completa alterazione delle sue caratteristiche.

L'introduzione di nuove vie d'accesso turberebbe, peraltro, l'amenità dei luoghi mediante l'inserimento di elementi di urbanizzazione del tutto in contrasto con essa.

#### Area B

L'area è attigua ad una zona sulla quale si è verificata una frana rovinosa che ha travolto una strada in costruzione ed ha interessato, una costruzione privata.

Appare, quindi, prudente non consentire la realizzazione di alcuna edificazione in prossimità di detta area.

L'area va mantenuta inedificata anche come ulteriore zona di tutela dell'attigua superficie che individua il parco pubblico denominato "Parco Cugolaro": l'area costituisce elemento di separazione tra il medesimo Parco e la successiva area edificabile.

#### Area C

L'area, in parte, corrisponde a quella sulla quale la Regione ha posto un vincolo idrogeologico a tutela del bacino del torrente denominato "Vaio del Cerro".

L'area viene ritenuta poco adatta all'edificazione e con-

siderata di salvaguardia verde a garanzia del mantenimento dell'attuale regime di deflusso delle acque e dell'integrità del Vaio del Cerro.

#### Area D

Alla zona edificabile C2/2 viene dato indice di 0.6 mc/mq in leggera diminuzione rispetto all'indice delle superfici soprastanti, di vecchia edificazione, considerate le particolari caratteristiche ambientali della zona.

L'indice assegnato corrisponde, inoltre, a quello in via generale previsto dal vigente Prg per le zone di espansione totalmente prive di edificazione.

Appare obbligatoria la qualificazione della superficie come zona di espansione poiché la stessa non ha le caratteristiche di densità previste dal noto D.M. 1444/68 per le zone di completamento.

L'edificazione della nuova zona viene peraltro contenuta nei limiti dell'indice prescelto in adesione ed in osservanza dei principi e delle regole fissati nella Relazione alla Variante al Prg già approvata, considerata la sufficienza del volume previsto in rapporto agli indici demografici di sviluppo, al patrimonio edilizio esistente e alle esigenze di tutela paesaggistica del territorio.

#### Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. In merito agli aspetti geologici il Servizio Geologia in data 09.04.2010 ha rilevato quanto segue: "In considerazione della dichiarata presenza di fenomeni di dissesto nei terreni limitrofi a quelli dove è preposta la nuova edificazione, si rende necessario procedere a preventive verifiche di stabilità del versante sia nelle condizioni naturali sia in relazione agli interventi previsti, stante anche la mancanza di studi geologici specifici aggiornati dell'area in questione".
3. Le prescrizioni introdotte da parte dell'Unità periferica del Genio Civile di Verona, nonché quelle del Servizio Geologia regionale espresse al punto precedente, si intendono con il presente parere automaticamente recepite. Spetterà al Comune introdurle nella normativa e cartografia del Prg. Al riguardo del Dimensionamento, si rinvia a quanto esposto nella relazione tecnica che accompagna la variante, dalla quale si desume che l'attuale dotazione di standard risulta sufficiente rispetto ai nuovi 25 abitanti teorici.

Il Comune di Cerro Veronese ha adottato la Variante n. 27 in ottemperanza alla sentenza del Tar n. 5477/03.

Successivamente il medesimo ricorrente ha proposto ulteriore ricorso al Tar contro il Comune di Cerro Veronese al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.07.2004 di adozione della Variante Parziale n. 27. Il Tar in data 15.02.2007 con sentenza n. 586/07, ha respinto il ricorso n. 3004/2004. Ne consegue la piena legittimità delle previsioni urbanistiche formulate dal Comune, contenute nella variante parziale n. 27 in esame.

Ciò premesso, con la variante n. 27 viene introdotta una nuova Zto C2/2 della superficie di mq 6.200,00 con indice di edificabilità territoriale di 0.6 mc/mq. (D) mentre le 3 restanti aree individuate negli elaborati allegati con le lettere A, B e C vengono classificate a Verde Privato in luogo della precedente classificazione che le destinava in parte a Zto E2 ed in parte ad aree attrezzate a parco gioco e sport.

Vista la sentenza del TAR, si condivide la nuova Zto C2/2 (D), con le seguenti raccomandazioni:

- Considerato che in linea di principio non risulta condivisibile, prevedere nuovi tratti viari marginali rispetto alle zone di nuovo insediamento in quanto tale previsione favorisce l'idea di interventi propedeutici a nuove espansioni, con conseguente aggravio di opere di urbanizzazione in sede di strumento attuativo, si raccomanda che per accedere ai lotti, sia utilizzata la viabilità esistente fronte nord/ovest, che andrà opportunamente sistemata ed attrezzata.
- Lo standard a parcheggio e Verde Pubblico, dovrà essere possibilmente ricavato all'interno della Zto C2/2.
- Lo standard di Verde primario, dovrà essere possibilmente ricavato in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti.
- Nella progettazione della nuova edificazione venga posta particolare attenzione alla sintassi ed alle soluzioni architettoniche, che dovranno pertanto fare riferimento alle tipologie caratteristiche della zona e che dovranno inserirsi coerentemente con il pregevole contesto paesaggistico circostante.
- Al fine di permettere la sosta dei veicoli senza intralciare la viabilità principale, gli accessi carrai dovranno essere arretrati di minimo ml. 4/5,00.

Osservazioni pervenute in Comune

Direttamente in Comune non risultano pervenute osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito all'unica osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale.

N.	Prot.	Contenuto	Regione
IRV	Prot. 331975 del 11.06.2007.	L'osservazione viene presentata con riferimento alla deliberazione del C.C. n. 13 del 23.04.2007 con la quale il Comune ha preso atto dell'assenza di osservazioni in merito alla Variante n. 27 adottata con deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2004, in ottemperanza alla sentenza del Tar del Veneto n. 5477/03. Con l'osservazione, il proprietario dell'area oggetto della variante chiede l'annullamento della stessa in quanto non è stata correttamente e completamente applicata la sentenza TAR, per ciò che concerne la potenzialità edificatoria dell'area.	L'osservazione è stata presentata dopo che il Tar ha rigettato con la sentenza n. 586/07 l'ulteriore ricorso presentato contro il Comune al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.07.2004. Irrituale, non controdeducibile, si rinvia a quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II,

art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante Parziale n. 27 Piano Regolatore Generale del Comune di Cerro Veronese (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 32 del 22.07.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Relazione illustrativa.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 14.2.2 - Tavola dimensionamento 1:2.000.
- Variante Parziale al Prg - Tav. 3 - Tavola progettuale 1:2.000.

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1651 del 22 giugno 2010

**Comune di Pianiga (VE). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 della Lr 23.04.2004, n. 11, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pianiga, conseguente al parere della Commissione VAS, all'espressione della Valutazione Tecnica regionale e alla Conferenza di Servizi

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Con Deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 8 giugno 2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Pianiga (VE) ha adottato il Documento Preliminare.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 32 in data 27 marzo 2007, il Comune ha approvato l'Accordo di Pianificazione e l'integrazione al Documento preliminare, avviando contestualmente la fase di concertazione e partecipazione, ai sensi dell'articolo n. 5 della Lr n. 11/2004 e successive modificazioni.

Con nota n. 185264/57.09, in data 2 aprile 2007, è stato acquisito il parere del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e, in data 4 aprile 2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra il Comune di Pianiga (VE), la Provincia di Venezia e la Regione del Veneto.

La fase di partecipazione e concertazione è stata regolarmente effettuata, sia con la popolazione che con gli Enti ed Associazioni territoriali e si è conclusa il 2 ottobre 2008.

Il Comune ha inoltre predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 14 del 27 febbraio 2007 della Commissione regionale VAS

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 16 ottobre 2008, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 134 osservazioni entro i termini e n. 33 fuori termine.- Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

L'avviso di adozione del Piano di Assetto del Territorio, in data 9 novembre 2008, è stato inoltre pubblicato nei seguenti giornali quotidiani: "Corriere Veneto" e "La Nuova Venezia".

L'Unità di Progetto "Distretto Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste di Venezia", ha espresso il parere di compatibilità idraulica, favorevole con prescrizioni, sulla valutazione di compatibilità idraulica, con lettera di protocollo n. 85877/57.06 in data 15 febbraio 2008.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ha espresso il parere n. URB/2008/181 - Comitato del 16 luglio 2008, del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4043 dell' 11 dicembre 2007, sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'articolo n. 6 del Dpr 8 settembre 1997 n. 357.

La Provincia di Venezia, con deliberazione di Giunta provinciale n. 20/2010 in data 17 febbraio 2010, ha espresso la compatibilità dello Strumento Generale al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Provincia di Venezia, con prescrizioni.

La Commissione regionale VAS con provvedimento n. 70 del 27 ottobre 2009, ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 791 del 31 marzo 2009;

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 9 del 22 marzo 2010, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DgrV n. 3090 dello 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale n. 62 in data 22 marzo 2010.

In data 8 aprile 2010, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la Conferenza di Servizi, che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pianiga (VE), adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 16 ottobre 2008, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica regionale (VTR) n. 62 del 22 marzo 2010 e agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformato integralmente al parere della VTR. Il parere favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate a seguito del parere della VTR e della Commissione regionale VAS, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pianiga. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di inviare alla Regione Veneto copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004.

Con nota n. 9125 in data 6 maggio 2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica in data 7 maggio 2010 prot. n. 257266, il Comune di Pianiga ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla conferenza di Servizi del 8 aprile 2010 come di seguito elencata:

- Elab. n. 25 - Tavola n. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 26 - Tavolan. 2 - Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 27 - Tavolan. 3 - Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 28 - Tavolan. 4 - Carta delle Trasformabilità, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 33 - Screening - Allegato "A" - Dgr n. 3173/2006;
- Elab. n. 35 - Relazione illustrativa;

- Elab. n. 36 - Norme Tecniche;
- Elab. n. 37 - Tavolan. 1 - VAS - Unità geografico-ambientali, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 38 - Tavolan. 2 - VAS - Uso del Suolo, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 39 - Tavolan. 3 - VAS - Percolazione naturalistico-ambientale, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 40 - Tavolan. 4 - VAS - Indice di funzionalità fluviale, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 41 - Tavolan. 5 - VAS - Criticità, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 42 - Tavolan. 6 - VAS - Linee guida, in scala 1:10.000;
- Elab. n. 43 - Rapporto ambientale;
- Elab. n. 44 - Allegati al rapporto ambientale;
- Elab. n. 46 - Tavolan. 7 - VAS - Usi attuali, in scala 1:20.000;
- Dichiarazione di sintesi;
- Banca Dati Alfanumerica e Vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo e gli elaborati del P.A.T. su supporto informatico, (n. 1 Dvd).

Per detta documentazione si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi dell' 8 aprile 2010."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pianiga (VE), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi dell' 8 aprile 2010, il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell'art.15;

3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1652 del 22 giugno 2010

**Comune di Romano d'Ezzelino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa. Esecuzione sentenza Tar del Veneto n. 446 del 11.02.2010. Approvazione - Art. 44 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. [Urbanistica]**

Note per la trasparenza:

Approvazione ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, della Variante per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), conseguente all'esecuzione della Sentenza al Tar del Veneto e all'espressione della Valutazione Tecnica regionale

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Romano d'Ezzelino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato in data 14.06.1983 con deliberazione di Giunta regionale n. 3153 del 14.06.1983, e successivamente modificato.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18.02.1997, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale per le “Zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa”, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. 13672/segr. in data 01.10.1997.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 30 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 6.08.1997. Sono inoltre pervenute n. 2 osservazioni fuori dai termini in merito alle quali il Consiglio comunale non ha controdedotto. Infine il Comune ha trasmesso in Regione un'osservazione inviata in data successiva alla D.C.C. di controdeduzioni, ed una comunicazione pervenuta in Comune in data 19.02.1998, prot. n. 2503.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 7 osservazioni.

La variante parziale per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18.02.1997, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica regionale nella seduta del 27.05.1998, Arg. n. 180 con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e il voto favorevole del rappresentante del Comune, e successivamente approvata, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998, di approvazione della Variante Parziale per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa, al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino, è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (N.R.G. 162/1998) notificato in data 14.11.1998. Il Tar del Veneto, I sezione, con sentenza n. 446/2010 del 11 febbraio 2010, ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998, nella parte in cui ha stralciato la previsione di area produttiva, già

prevista dalla variante adottata ma stralciata in sede di esame della Variante da parte della struttura regionale, ed ha quindi ripristinato la classificazione di zona produttiva.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 81 del 14.04.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), adottata con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 18.02.1997, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 81 del 14.04.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

2) Di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Commissione Tecnica regionale del 27.05.1998 parere n. 180, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 81 del 14.04.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.04.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 196272/57.09, del 9.04.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.04.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 81 del 14.04.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa, al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), descritta in premessa, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

### **Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 81 in data 14.04.2010

#### **Premesse:**

- Il Comune di Romano d'Ezzelino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato in data 14.06.1983 con deliberazione di Giunta regionale n. 3153 del 14.06.1983, e successivamente modificato.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.1997, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale per le "Zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa", trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. 13672/segr. in data 01.10.1997.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 30 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 6.08.1997. Sono inoltre pervenute n. 2 osservazioni fuori dai termini in merito alle quali il Consiglio Comunale non ha controdedotto. Infine il Comune ha trasmesso in Regione un'osservazione inviata in data successiva alla D.C.C. di controdeduzioni, ed una comunicazione pervenuta in Comune in data 19.02.1998 prot. 2503.

- Direttamente in Regione sono pervenute n. 7 osservazioni.

- La variante parziale per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.1997, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 27.05.1998 Arg. n. 180 con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario ed il voto favorevole del rappresentante del Comune, e successivamente approvata, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998.

- La Deliberazione di Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998 di approvazione della Variante Parziale per le zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa, al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino, è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (n.R.G. 162/1998) notificato in data 14.11.1998. Il Tar del Veneto, I sezione, con sentenza n. 446/2010 del 11 febbraio 2010, ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998, nella parte in cui ha stralciato la previsione di area produttiva,

già prevista dalla variante adottata ma stralciata in sede di esame della Variante da parte della struttura regionale, ed ha quindi ripristinato la classificazione di zona produttiva.

#### **Descrizione**

L'area oggetto di controversia, era classificata dal Prg vigente al momento della adozione della Variante relativa a "zone produttive e adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa", come zona agricola (vedi Tav. A/2 - Analisi allegata alla Relazione tecnica) sulla quale esisteva un opificio. La variante parziale adottata con D.C.C. n. 5 del 18.02.1997, aveva individuato alcune zone produttive per le quali era prevista la riclassificazione per consentire degli ampliamenti ad alcune attività produttive esistenti sulle aree. L'area era stata inclusa tra le aree produttive in ampliamento con la denominazione di n. A/19, per la quale era previsto, oltre alla classificazione dell'area in Zto D1, la possibilità di un ampliamento fino ad un massimo di mq. 1.000,00. Il parere della CTR n. 180 del 27.05.1998, fatto proprio dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 3042 del 4.08.1998, ha ritenuto di stralciare l'area in oggetto, e la relativa schedatura, mantenendone la vigente classificazione di zona agricola.

Le motivazioni del diniego relative alla scheda n. A/19, erano contenute nel parere CTR n. 180 del 27.05.1998, allegato alla Dgr n. 3042 del 4.08.1998.

Tutto ciò premesso si rende necessario, vista la sentenza n. 446 del 11 febbraio 2010 del Tar del Veneto, I sezione, che ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998, dare esecuzione alla sentenza de qua, procedendo pertanto alla "rinnovazione del procedimento di approvazione regionale limitatamente alla parte dello strumento urbanistico annullato in sede giurisdizionale".

#### **Considerazioni e valutazioni**

Ora, in ordine all'area individuata al n. A/19 dalla variante relativa alle zone produttive e di adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa, si evidenzia che, il Consiglio Comunale aveva attribuito all'area la classificazione di Zto D1.1 di completamento artigianale ed industriale. Nella Tav. "P1.3 - Progetto di zonizzazione", allegata alla variante adottata con Dcc n. 5 del 18.02.1997, veniva individuato l'ambito "A/19" al quale, oltre che prevederne la riclassificazione in Zto D1.2, era soggetta a prescrizioni particolari, meglio indicate nella scheda contenuta nell'Allegato A.

Visto quanto proposto dal Comune con la Deliberazione di C.C. n. 5 del 18.02.1997, in particolare dalla scheda m. A/19, visto altresì che è stato dimostrato nella sentenza del TAR, l'uso produttivo dell'edificio esistente sull'area, risulta condivisibile la destinazione attribuita all'area de qua dal Comune in sede di adozione della variante; si ritiene tuttavia opportuno rammentare al Comune di inserire i diversi vincoli presenti sull'area, previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, eventuali edifici ed aree vincolate ai sensi della ex L. n. 1089/39, vincoli e fasce di rispetto anche delle strade che dovranno puntualmente essere inserite.

- Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere di approvare la variante adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.1997,

limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 44 Lr 61/1985;

- di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Commissione Tecnica Regionale del 27.05.1998 parere n. 180, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3042 del 4.08.1998 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1653 del 22 giugno 2010

**Riassegnazione all'Autorità Portuale di Venezia di contributo regionale relativo all'esercizio 2008 per la messa in sicurezza di una tratta di binario della "Linea Petroli" localizzata a Porto Marghera - Venezia. Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8.**

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Riassegnazione di contributo a seguito di modifica di priorità di intervento infrastrutturale da parte del beneficiario.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di riassegnare all'Autorità Portuale di Venezia, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo regionale per l'esercizio 2008 di € 300.000,00, già impegnato con Dgr n. 3271 del 4/11/2008, per i lavori di messa in sicurezza di una tratta di binario della "Linea Petroli" localizzata a Porto Marghera - Venezia, avente un costo di € 307.651,59.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1654 del 22 giugno 2010

**Riassegnazione all'Interporto di Padova - Magazzini Generali Spa di contributi già assegnati all'Interporto di Padova Spa per gli esercizi 2003-2004-2005-2006 per "Lavori di realizzazione e completamento dei locali ad uso uffici all'interno di magazzini e fabbricati di proprietà". Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8.**

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Riassegnazione di contributi già assegnati ma non ancora utilizzati dal beneficiario.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di riassegnare all'Interporto di Padova - Magazzini Generali Spa, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori di realizzazione e completamento dei locali ad uso uffici

all'interno di magazzini e fabbricati di proprietà dell'interporto medesimo, i contributi regionali di seguito indicati:

- € 100.000,00 assegnati con Dgr n. 3472 del 14/11/2003 per l'esercizio 2003 a favore dell'intervento "1° Fabbricato Spedizionieri - 1° stralcio";
- € 100.000,00 assegnati con Dgr n. 3956 del 10/12/2004 per l'esercizio 2004 a favore dell'intervento "1° Fabbricato Spedizionieri - 2° stralcio";
- € 150.000,00 assegnati con Dgr n. 3931 del 20/12/2005 per l'esercizio 2005 a favore dell'intervento "2° Magazzino a Pronti - 3° stralcio";
- € 50.000,00 assegnati con Dgr n. 3519 del 15/11/2006 per l'esercizio 2006 a favore dell'intervento "2° Magazzino a Pronti - 4° stralcio";

2. di subordinare l'erogazione dei contributi, di cui al precedente punto 1., alla trasmissione del certificato di collaudo e relativo atto amministrativo di approvazione dello stesso da parte della società beneficiaria;

3. di precisare che, per l'erogazione dei contributi regionali di cui al precedente punto 1., si fa riferimento agli specifici provvedimenti di impegno, con particolare riguardo ai termini di rendicontazione delle spese, come meglio specificato in premessa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1655 del 22 giugno 2010

**Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Dm Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di "Salvatronda" in Comune di Castelfranco Veneto (TV).**

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Il depuratore di "Salvatronda", gestito dal Comune di Castelfranco Veneto, è ubicato nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ("area sensibile" ai sensi dell'art. 12 del Piano di Tutela delle Acque) e, sulla scorta della Legislazione Speciale per Venezia, deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal Dm 30.07.99 (più restrittivi rispetto a quelli individuati dal Piano di Tutela delle Acque). Il progetto definitivo "OP2277 - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", che consentirà il rispetto normativo, è stato rielaborato dal Comune di Castelfranco e sottoposto alla procedura regionale di Valutazione di Impatto Ambientale. Per questo motivo viene concessa, per un anno, la deroga all'adeguamento dello scarico del Depuratore, nelle more dell'approvazione del progetto definitivo da parte della Commissione di VIA.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto, facendolo proprio, del Parere della C.T.R.A. del 27.05.2010, n. 3682 (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di dare atto, considerato quanto esposto in premessa,

che sulla base delle risultanze del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, di cui alla relazione Arpav "Calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto relativamente all'anno 2007", di cui alla Dgr 10.03.2009 n. 551, ricorrono gli estremi per l'applicazione, relativamente al solo parametro "azoto totale", dell'art. 106, comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 e dell'art. 25 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque.

3. Di concedere al Comune di Castelfranco Veneto, la proroga transitoria, dal 01.06.2010 al 01.06.2011, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal Dm 30.07.1999, per l'impianto di depurazione di "Salvatronda".

4. Di stabilire che nel periodo transitorio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato, allo scarico, il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, ( $\leq 2$  mg/litro), riferito al valore medio annuo dei campionamenti.
  - per il parametro "azoto totale", in esito al "Calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti d'ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto relativamente all'anno 2007", che considera anche l'impianto di Salvatronda (Tabella 8-A.A.T.O. Veneto Orientale), si rinvia alle disposizioni della Dgr 10.03.2009 n. 551, che approva la citata Relazione di Arpav, fa salve le disposizioni della Legge Speciale per Venezia, richiama quanto stabilito dall'art. 106, comma 2. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente, in taluni casi, di non applicare la disposizione del rispetto della concentrazione limite di 15 mg/l di Azoto totale allo scarico. Conseguentemente, per il parametro "Azoto totale", oltre al rispetto della riduzione di almeno il 75 % del carico complessivo di azoto totale in ingresso all'impianto, non dovrà essere superato il limite di concentrazione di 25 mg/litro di Azoto totale allo scarico.
  - Per i rimanenti parametri, richiamati dal Dm 30.07.99, allo scarico dell'impianto, dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del Dm 30.07.1999.
  - In relazione al progetto "OP2277 - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per allacciamento dei Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" (C.U.P.:D26J06000010002), il Comune di Castelfranco Veneto dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, al fine di evitare ogni possibile ulteriore ritardo, provvedendo al sollecito esperimento delle procedure di affidamento dei lavori ad evidenza pubblica.
  - Allo scopo di accelerare la realizzazione dei manufatti, il Comune, nel bando di gara ad evidenza pubblica, dovrà provvedere alla sottoscrizione di un Contratto che preveda un "premio-penale", ovvero un contratto con incentivo per la consegna anticipata dell'opera.
  - Il Comune, dopo l'emissione del Parere della Commissione regionale di VIA, dovrà redigere il nuovo Cronoprogramma delle attività di realizzazione e collaudo dell'opera, il cui stato di attuazione dovrà essere notificato trimestralmente alla Direzione regionale Progetto Venezia.
5. Di incaricare l'Arpav di provvedere al controllo mirato

dei parametri indicati nel Dm 30.07.99 allo scarico dell'impianto di depurazione di "Salvatronda", disponendo inoltre che la stessa Agenzia provveda a verificare le rese di abbattimento, su base annua per l'azoto ed il fosforo.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, all'Arpav; alla Direzione Distretto Bacino Idrografico Scolante di Venezia, Laguna Veneto Orientale, Coste; alla A.A.T.O. "Veneto Orientale"; al Comune di Castelfranco Veneto; all'Unità Complessa Valutazione di Impatto Ambientale.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1658 del 22 giugno 2010

**Variatione al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 22) // Competenza.**

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2010 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2010 secondo quanto riportato dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

## Allegato A

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100515</b>	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART.7, COMMA 1, LETT.F), C.C.N.L. 14/09/2000)	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0017</b>	ONERI PER IL PERSONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE UMANE				
<b>Cap. 101224</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI (DIRETTIVA P.C.M. 27/02/2004)	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allegato B

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

<b>Upb: U0016</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA				
		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100104</b>	SPESE PER ACQUISIZIONE, RIADATTAMENTO E RIUSO DI IMMOBILI PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA (ART.2, C.2, L.R. 07/05/2002, N. 9)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
<b>Cap. 100105</b>	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART.3, C.1, LETT. B), E), F), L.R. 07/05/2002, N. 9)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
<b>Upb: U0018</b>	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 005008</b>	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL COMITATO DI VALUTAZIONE (ART. 26, L.R. 10/01/1997, N. 1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE UMANE				
<b>Cap. 005022</b>	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ARTT.46,128,129,130,131, L.R. 10/06/1991, N. 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE UMANE				

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

<b>Upb: U0029</b> ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 007010</b>	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART.184, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART. 14, L.R. 16/02/2010, N. 11)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	CAPITOLI COGESTITI				
<b>Cap. 007030</b>	SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI E CONSULENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Upb: U0036</b> INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA					
		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100038</b>	SPESE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL COMPARTO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART.5, D.LGS 26/05/2004, N. 154)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 100673</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI PREVISTI NEL COMPARTO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART. 5, D.LGS 26/05/2004, N. 154)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Upb: U0080</b> INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA					
		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100850</b>	TRASFERIMENTI ALLE A.T.E.R. PER INTERVENTI EDILIZI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE (L.R. 02/04/1996, N. 10)	461.623,40	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
<b>Cap. 101381</b>	PROGRAMMA REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007/2009 (DELIBERA CONSIGLIARE DEL 28/10/2008, N. 72)	-461.623,40	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1659  
del 22 giugno 2010

(omissis)

**Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 19/02/2010, n. 12. (provvedimento di variazione n. 24)//Cassa.**

delibera

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

La Giunta regionale

### Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2010 COMPETENZA	2010 CASSA	2011 COMPETENZA	2012 COMPETENZA
<b>Cap. 010046</b>	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, L.R. 07/11/2003, N. 27 - ART. 29, LR 08/05/2009, N. 12)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				
<b>Cap. 012014</b>	INIZIATIVE DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0032</b>	SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				
<b>Cap. 013032</b>	INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA (ARTT.8,9,10,19, ART.20, LETT.A), L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	35.414,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA				
<b>Cap. 013036</b>	PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE (ART.12, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	9.675,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA				
<b>Cap. 023004</b>	INTERVENTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTT. 23, 24, L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	177.504,63	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2010 COMPETENZA</b>	<b>2010 CASSA</b>	<b>2011 COMPETENZA</b>	<b>2012 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 023030</b>	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14, L. 12/03/1999, N. 68 - L.R. 03/08/2001, N. 16 - ART. 34, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	510.078,92	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 023041</b>	OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE P.M.I. (MISURA D.1) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262)	0,00	-402.726,77	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 072019</b>	FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (ART.68, C.1, LETT.B),C), C.3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	-578.162,90	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 072040</b>	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	2.797.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 072842</b>	OBIETTIVO 3 (2000-2006) - SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E PROMOZIONE DELL'IMPREDITORIALITA' FEMMINILE (MISURA E.1) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 100102</b>	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ (L.R. 07/05/2002, N. 9)	0,00	260.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0015</b>	PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
<b>Cap. 100105</b>	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART.3, C.1, LETT. B), E), F), L.R. 07/05/2002, N. 9)	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0016</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100299</b>	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A PERSONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO (ART. 16, L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 15/05/2003)	0,00	-823.103,92	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 100578</b>	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO AGRICOLTURA" (L.R. 05/09/1997, N. 35)	0,00	-75.427,14	0,00	0,00
<b>Upb: U0049</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				
<b>Cap. 100639</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	471.661,29	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 100696</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	-45.089,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA				
<b>Cap. 100701</b>	SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI (ART. 147, D.P.R. 21/12/1999, N. 554 - ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N. 27)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				
<b>Cap. 100746</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)	0,00	71.427,14	0,00	0,00
<b>Upb: U0032</b>	SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100778</b>	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SINO AL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' (L. 28/03/2003, N. 53 - D.M. ECONOMIA E FINANZE 19/09/2005, N. 75397)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 100897</b>	AZIONI PER LE ATTIVITÀ DEL NODO REGIONALE DELLA BORSA NAZIONALE CONTINUA DEL LAVORO E DELLA BORSALAVOROVENETO (ART. 28, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 100979</b>	INTERVENTI A FAVORE DELL'APICOLTURA (L. 24/12/2004, N. 313)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0049</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA				
<b>Cap. 101007</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	556.043,26	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101010</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	81.542,54	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101011</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-397.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101014</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	78.162,90	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101168</b>	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	53.067,80	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101313</b>	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A), B), D), E), F), G), H), I), ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	-167.504,63	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101318</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101320</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-455.876,05	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101322</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101329</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-76.687,07	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1660 del 22 giugno 2010

**Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Presa d'atto dell'Accordo tecnico amministrativo e delle modifiche al Programma operativo.**  
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il Comitato di sorveglianza del Programma di cooperazione transfrontaliera ha approvato uno specifico accordo tecnico amministrativo per regolare i rapporti tra le autorità previste dai regolamenti comunitari e i partner di Programma. Si Prende atto del testo dell'accordo tecnico e si autorizza alla firma di tale documento il dirigente dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del testo definitivo dell'Accordo tecnico-amministrativo per l'attuazione del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013, di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto della decisione della Commissione europea C(2010) n. 2343 del 20.04.2010 che modifica la decisione C(2007) 6584 di adozione del Programma operativo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e Slovenia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013. Il testo aggiornato del Programma è scaricabile dal sito [www.ita-slo.eu](http://www.ita-slo.eu) e [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it);

3. di delegare il dirigente regionale dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1;

4. di demandare altresì al sopraccitato dirigente gli eventuali conseguenti adempimenti esecutivi.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1661 del 22 giugno 2010

**Periodo di programmazione 2007-2013. Comitato di Sorveglianza e Tavolo di Partenariato per l'Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - parte Fesr. Nuova nomina.**

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Nomina del Vice Presidente del Comitato di Sorveglianza e del Presidente del Tavolo di Partenariato per l'obiettivo CRO

- parte Fesr (2007-2013) a seguito dei compiti affidati ai membri della Giunta con Dgr n. 1251 del 20/04/2010.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare l'Assessore Roberto Ciambetti, competente per i programmi Fesr, quale Vice Presidente del Comitato di Sorveglianza e Presidente del Tavolo di Partenariato per l'Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - parte Fesr (2007-2013).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1663 del 22 giugno 2010

**Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Art. 40 "Contenimento dei costi di riscossione".**

[Bonifica]

Note per la trasparenza:

Modifica da € 3,00 a € 10,33 della soglia minima di riscossione annuale del contributo consortile.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di stabilire, sulla base di quanto esposto nelle premesse, a parziale rettifica di quanto stabilito dalla deliberazione 15 marzo 2010, n. 773, che la soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili da parte dei Consorzi di bonifica del Veneto costituiti con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, a valere dal presente esercizio finanziario e anche per importi la cui competenza risale ad anni pregressi, è fissata in € 10,33.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1665 del 22 giugno 2010

**R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e Lr 31 marzo 1992, n. 14. Prime disposizioni urgenti in materia di circolazione di veicoli a motore negli alvei, nelle aree golenali, sugli argini dei corsi d'acqua e, in generale nelle aree afferenti il demanio idrico e loro pertinenze.**

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Regolamentazione della circolazione dei veicoli a motore sugli argini dei corsi d'acqua e zone golenali per evitare danni agli stessi.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 1, lett. g) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e della Lr 31 marzo 1992, n. 14, su tutte le aree afferenti il demanio idrico ricadenti nel territorio regionale, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. È, altresì, vietato il parcheggio.

2. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso alle aree in questione per ragioni legate alle attività di caccia e pesca, di cui alla Dgr n. 625 del 17 marzo 2009 e successivi provvedimenti attuativi.

4. Possono essere autorizzate gare e manifestazioni nelle aree soggette a divieto di circolazione subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'autorità idraulica (U.P. del Genio civile) nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (recante "Nuovo Codice della Strada") alla stipula da parte dei relativi promotori di una polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati agli argini, agli alvei ed alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. Le gare e le manifestazioni sono, inoltre, soggette a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del Dpr 357/1997 e del Dpr 120/2003 e devono essere autorizzate sotto l'aspetto paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

5. La circolazione ed il parcheggio su aree private, situate entro la fascia di rispetto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) del R.D. 523/1904, che possa comportare pericolo di danneggiamento a beni limitrofi appartenenti al demanio idrico, è ammessa se autorizzata dal detentore del fondo, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente per territorio.

6. Il divieto di circolazione nelle aree appartenenti al demanio idrico è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente deliberazione e della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura dell'ente cui sono affidate la gestione e la manutenzione dell'area stessa.

7. Chiunque circoli con mezzi motorizzati nelle aree afferenti il demanio idrico (alveo, argini e loro pertinenze, zone golenali), in violazione dei divieti di cui al presente provvedimento è punito con le di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) della citata Lr 14/1992.

8. Chiunque o rimuova la segnaletica di divieto di transito, e le barriere fisse dirette ad impedire l'accesso è punito con le sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1666 del 22 giugno 2010

**Lr 13/9/78, n. 52, art. 23. - Impegno di spesa per la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della Norma Uni En Iso 14001 per l'anno 2010.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Note per la trasparenza:

Impegno di spesa a favore dell'Istituto indipendente Certiquality di Milano per l'effettuazione delle giornate di audit presso il Settore Pianificazione della Direzione regionale Foreste ed Economia Montana al fine di ottenere la certificazione Iso 14001.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di affidare l'incarico di rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale per le motivazioni riportate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'Istituto Certiquality di Milano, dando atto che la spesa necessaria per la copertura delle verifiche ispettive come previste ammonta a euro 5.760,00 (IVA e ogni altro onere inclusi).

2. Di impegnare la somma di € 5.760,00 a favore dell'Istituto Certiquality di Milano, con imputazione al capitolo 7010 (Lr 12/91, art. 184 Studi, ricerche e consulenze), Upb - U0029 denominata "Attività di supporto al ciclo della programmazione" per l'esercizio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, una volta concluse le giornate di audit stabilite dall'Istituto di certificazione, ammontanti complessivamente a 4 giornate/uomo per l'anno 2010.

4. Di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1667 del 22 giugno 2010

**Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Regolamento Ce N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Avvio dei rifiuti ad operazioni di smaltimento o recupero.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Indicazione in merito alle possibili destinazioni dei rifiuti provenienti da impianti di smaltimento con particolare riferimento a quelli avviati verso paesi esteri.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'articolo 183, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 152/2006, e ss.mm. e ii. definisce il produttore dei rifiuti come "la persona

la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”.

Da tale definizione emerge, di conseguenza, che non rientra nella definizione di “produttore” il gestore di impianti di smaltimento - quali ad esempio i Depositi preliminari (codificati come Operazione D15 nell’Allegato B, parte IV, del D.lgs n. 152/2006) - ove i rifiuti non sono sottoposti ad alcuna delle operazioni che mutano la composizione o la natura dei rifiuti stessi.

L’articolo 188 del succitato D.lgs prevede che “La responsabilità del detentore (inteso come “il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”) per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento .....

Va altresì dato conto del fatto che la normativa europea in materia di gestione dei rifiuti e la collegata disciplina nazionale di settore sono in costante evoluzione.

In particolare va evidenziato che la Direttiva 2008/98 CE, da recepirsi nell’ordinamento nazionale entro il 12 dicembre dell’anno in corso, all’art. 4, stabilisce un nuovo e diverso ordine di priorità nella gerarchia dei rifiuti che così si sostanzia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; ed e) smaltimento, prevedendo inoltre, al punto 2, comma 1, che, nell’applicare la gerarchia dei rifiuti, “gli stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo, prevedendo che a tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia”.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge come spetti al produttore dei rifiuti, nella sua accezione più ampia, decidere sotto la propria diretta responsabilità la destinazione dei rifiuti prodotti avviandoli alle “filiera” di smaltimento o di recupero (codificate come operazioni D o R) in funzione di una serie di variabili, privilegiando il principio di prossimità e favorendo i trattamenti volti al recupero di materia o, in subordine, di energia.

A titolo esemplificativo rientrano in tale casistica anche i fanghi prodotti da impianti di depurazione di reflui civili, delle industrie alimentari, ecc, che ove conformi alla regolamentazione statale e regionale di settore, possono essere conferiti in impianti di recupero a ciò legittimati.

Ulteriore approfondimento meritano invece i rifiuti che, destinati al conferimento in paesi esteri, transitino attraverso impianti - ubicati nel territorio regionale - autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento corrispondenti al mero Deposito preliminare (operazione D 15, Allegato b, parte IV del D. Lgs. n. 152/2006)

Per tali rifiuti la lettura delle varie opzioni contemplate tra le operazioni di smaltimento nel citato allegato B alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii. sembrerebbe impedire il transito dalla filiera di smaltimento (decisa dal produttore dei rifiuti), a quella del recupero, in quanto la successione delle operazioni e dei procedimenti indicati nell’allegato B, preclude destinazioni dei rifiuti difformi da quelle individuate dall’allegato medesimo.

Ne deriva che nella pratica sono frequenti i casi nei quali il produttore iniziale di rifiuti, non trovando opzioni diverse dallo smaltimento nel complesso dell’offerta gestionale sia a livello nazionale sia, in particolare, nell’ambito regionale

veneto, si trovi così costretto ad avviare a smaltimento definitivo rifiuti che, viceversa, potrebbero trovare opportunità di recupero in impianti di trattamento ubicati al di fuori del territorio nazionale.

A questo proposito è opportuno richiamare il Regolamento Ce n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e in particolare la premessa n. 20 che recita: “Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, [Ora completamente sostituita dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive] adottando, nel rispetto del trattato, misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni”; appare di tutta evidenza il richiamo al principio di natura comunitaria secondo il quale va sempre privilegiata l’operazione di recupero rispetto allo smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 11 del Regolamento Ce N. 1013/2006, “Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento” prevede al comma 1, che “In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono... omissis... sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato: a) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi ...omissis... della priorità al recupero ...”.

Si rammenta che per le esportazioni di rifiuti l’Autorità competente di destinazione rilascia un’apposita autorizzazione all’esportazione ed allo smaltimento o recupero e pertanto l’Autorità competente di spedizione farà presente all’Autorità di destinazione la prevista iniziale destinazione del rifiuto, in modo da fornire un quadro esaustivo delle informazioni a corredo della richiesta di esportazione.

È solo il caso di ricordare che l’autorizzazione all’esportazione ed allo smaltimento prevista dal Regolamento Cee n. 1013/2006 ha valenza sovra nazionale ed ha valore e cogenza in tutti gli Stati interessati dalla spedizione dei rifiuti in questione, superando ogni possibile limitazione inserita in atti o decreti o deliberazioni di organi nazionali.

Sulla base di quanto sopra argomentato, si ritiene pertanto che sia nel caso in cui i rifiuti siano stati conferiti nel territorio regionale presso impianti autorizzati all’effettuazione di operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione del rifiuto che nel caso in cui i medesimi rifiuti siano stati adottati presso meri stoccaggi provvisori, definiti quali Depositi preliminari (Operazione di smaltimento codificata D15), i rifiuti stessi potranno essere avviati, da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi, a successive operazioni di recupero contemplate nell’allegato C, alla Parte IV, del D.lgs n. 152/2006, presso impianti ubicati in paesi esteri ed esclusivamente nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il relatore conclude la propria relazione ponendo all’approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura regionale competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale;

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il Regolamento (Ce) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (parte IV);

delibera

1. il destino dei rifiuti prodotti presso impianti di smaltimento e recupero di rifiuti dev'essere individuato dal produttore dei rifiuti stessi, che è tenuto ad avviarli, sotto la propria diretta responsabilità, alle "filiere" di smaltimento o di recupero (codificate, rispettivamente, come operazioni D o R, negli Allegati B e C, parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006) in funzione di una serie di variabili, privilegiando il principio di prossimità e favorendo i trattamenti volti al recupero di materia o, in subordine, di energia.

2. in conformità a quanto stabilito dall'art. 178, comma 2, della Parte IV del D.lgs n. 152/2006, anche le partite di rifiuti che il produttore decide di destinare ad operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati ove non sono effettuate operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione dei rifiuti (quali ad esempio i Depositi preliminari - Operazione D15), potranno essere avviate, da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi, individuati ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. C e per gli effetti previsti dall'art. 188, a successive operazioni di recupero contemplate nell'allegato C, alla Parte IV, del D.lgs n. 152/2006, presso impianti ubicati in paesi esteri ed esclusivamente nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

3. di stabilire che le indicazioni contenute nel presente provvedimento si intendono immediatamente applicabili agli impianti regionali già autorizzati superando le eventuali diverse prescrizioni non in linea con il presente provvedimento; va da sé che, sotto il profilo formale, l'autorizzazione in essere sarà opportunamente adeguata d'ufficio alla prima occasione utile;

4. di inviare la presente deliberazione a tutte le Province del Veneto, all'Arpav, Direzione Generale, e al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1668 del 22 giugno 2010

**Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2010. Iniziative di promozione e animazione turistica. Contributo al Comune di Jesolo per l'evento di spettacolo "Miss Italia nel Mondo 2010". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Dgr n. 96 del 26 gennaio 2010.**

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Sostegno al Comune di Jesolo per la realizzazione di un

evento di spettacolo televisivo, di animazione e di promozione turistica del sistema balneare veneto.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di concedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, il contributo di € 230.000,00 al Comune di Jesolo, per la realizzazione dell'evento di spettacolo di animazione e di promozione turistica, Concorso Internazionale "Miss Italia nel Mondo", in attuazione dell'Azione 2.4 "Iniziative di promozione e comunicazione turistica anche in occasione di grandi eventi" del Piano Esecutivo Annuale di promozione Turistica 2010 - di cui alla deliberazione n. 96/2010.

2. Di prendere atto che il piano delle spese che il Comune di Jesolo dovrà sostenere per ospitare l'edizione del 2010 del Concorso sono riconducibili alle seguenti attività:

- acquisizione dei diritti di concessione dell'uso del marchio Miss Italia nel Mondo;
- ospitalità alberghiera per le partecipanti e lo staff tecnico-organizzativo e la stampa;
- allestimento del Palazzo dello sport che sarà sede dell'evento;
- affissione e promozione dell'evento nel territorio;
- servizio di hostess e di vigilanza;
- attività di ufficio stampa e coordinamento tra Comune di Jesolo, Regione e Rai;
- servizio di transfer per le miss.

3. Di stabilire che l'importo concesso di cui al precedente punto 1, verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - di rendicontazione delle spese sostenute accompagnata da dettagliata relazione sull'attività svolta, da prodursi entro 60 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative.

4. Di incaricare il Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti discendenti dalla presente deliberazione.

5. Di impegnare la somma di € 230.000,00 al capitolo di spesa 100186 del bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1669 del 22 giugno 2010

**Contributo al Club Alpino Italiano a sostegno delle attività del Centro polifunzionale Bruno Crepez al Passo Pordoi (BL) per l'anno 2010. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 122.**

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Concessione del contributo annuale al Club Alpino Italiano per il centro polifunzionale Passo Pordoi, ai sensi della Legge regionale in materia di Turismo.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) di concedere, per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'articolo 122 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, al Club Alpino Italiano - C.F. 80067550154 - il contributo di Euro 19.000,00 previsto per l'attività 2010 del Centro polifunzionale "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi (BL);

2) di prevedere che il sostegno finanziario di cui al punto 1) è relativo allo svolgimento di attività promozionali, di comunicazione e di didattica ambientale, alla dotazione di strumenti informatici, alla realizzazione di iniziative, di ricerca e congressuali e per le spese di funzionamento della struttura;

3) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a euro 19.000,00 nel capitolo 100191 "Contributo alle spese di gestione del Centro Polifunzionale "Bruno Crepaz" (articolo 122 Lr 4 novembre 2002, n. 33)", del bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di stabilire che l'erogazione del contributo avverrà in due rate:

- la prima rata, quale acconto, nella misura del 50%, pari a euro 9.500,00, all'approvazione del presente provvedimento;

- la rata residua alla verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta e dell'attività svolta nell'anno 2010, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 122 della Lr n. 33 del 2002, comprovate dalla seguente documentazione:

- a) relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta, corredata dalla copia dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali);

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Dpr n. 445 del 2000, dal Direttore del CAI, sede Centrale, attestante la conformità agli originali delle copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute nell'anno 2010 e che le stesse sono state pagate e non sono state oggetto di altri finanziamenti pubblici o privati, inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese sostenute costituisce un costo per il Club Alpino Italiano, in quanto non recuperabile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1670 del 22 giugno 2010

**Criteri per la modulazione periodi di chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale. Atto di indirizzo e coordinamento ai Comuni e alle Province. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 35 e 37.**

[Turismo]

Note per la trasparenza:

La Regione fornisce chiarimenti ai Comuni e alle Province sui periodi di chiusura temporanea degli alberghi e delle altre strutture ricettive ad apertura annuale.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le strutture ricettive ad apertura annuale possano procedere alla chiusura temporanea con modulazione temporale anche non continuativa, ripartendo il periodo massimo di chiusura temporanea previsto dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, secondo le specifiche esigenze organizzative e di lavoro dell'impresa turistica;

2. di stabilire che il periodo massimo di chiusura temporanea di cui al punto 1, deriva dalla cumulabilità dei sessanta giorni di chiusura per ferie e degli ulteriori novanta giorni di chiusura per altri motivi, per un totale complessivo di cento-cinquanta giorni di chiusura al pubblico della struttura ricettiva nell'arco dell'intero anno solare;

3. di stabilire che i responsabili delle strutture ricettive ad apertura annuale sono tenuti a dare comunicazione preventiva al Comune e alla Provincia nella quale è ubicata la struttura ricettiva, delle modalità, dei termini e della tempistica di chiusura della struttura medesima, attivando altresì le forme più idonee di informazione preventiva al pubblico e al turista;

4. di stabilire che i Comuni sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di chiusura temporanea di cui al presente provvedimento, salvo eventuale diversa regolamentazione per specifici motivi di interesse pubblico, sui periodi minimi di chiusura, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 33/2002;

5. di stabilire che le Province, nelle modalità di gestione del Sistema Informativo regionale del Settore Turismo - SIRT di cui alla deliberazione n. 2794/2008, ai fini del computo statistico dei giorni/letto disponibili, sono tenute a considerare l'eventuale modulazione dei giorni di chiusura di cui al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1671 del 22 giugno 2010

**Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura. Direttive gestionali e revoca della Dgr n.4018 del 30 dicembre 2008.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, precisa i criteri per l'affidamento a Veneto Agricoltura, da parte della Giunta, di attività di interesse regionale.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui risulta che le vigenti disposizioni regionali e i controlli in essere assicurano un controllo analogo come quello richiamato dalla normativa comunitaria

e che l'attività di Veneto Agricoltura è espletata in maniera prevalente a favore della Regione del Veneto;

2. di stabilire, in via cautelativa, che nel caso di attribuzione di eventuali finanziamenti ad hoc a Veneto Agricoltura per lo svolgimento per conto della Regione di attività, iniziative, progetti ulteriori rispetto a quelli istituzionali ex lege, le medesime attività, dovranno essere realizzate direttamente dall'Azienda regionale, senza avvalersi delle società partecipate;

3. di stabilire che, in via meramente cautelativa, il soddisfacimento del requisito dello svolgimento dell'attività da parte di Veneto Agricoltura in via prevalente per la Regione venga dichiarato dall'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo le modalità richiamate nelle premesse;

4. di stabilire che nei provvedimenti di affidamento di progetti di ricerca all'Azienda regionale Veneto Agricoltura venga espressamente richiamata la ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, punto f della Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE e che l'Azienda regionale garantisca un'adeguata informazione relativamente alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti, attraverso la messa a disposizione dei dati a tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri e modalità non discriminatori;

5. di revocare, per i motivi esposti nelle premesse, la Dgr n.4018 del 30 dicembre 2008;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterlo all'Amministratore unico di Veneto Agricoltura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1672 del 22 giugno 2010

**Adesione al progetto nazionale per la creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba).**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Adesione al progetto nazionale per la realizzazione di un Progetto sperimentale volto alla creazione e all'implementazione del Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (S.In.Ba).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di aderire al Progetto esecutivo per la realizzazione progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (S.In.Ba) di cui all'allegato A) parte integrante del presente provvedimento e in particolare:

- garantendo l'apporto di specifiche competenze amministrative, scientifiche e tecnico-informatiche, individuando i referenti per la parte scientifica, tecnico- informatica e amministrativa, con successivo atto del Dirigente regionale;
- affidando all'Osservatorio regionale Nuove Generazioni e

Famiglia - Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, tutte le attività necessarie per l'implementazione del Progetto sul territorio regionale, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo e, successivamente, dal Comitato di coordinamento e dai tavoli di lavoro in ciascuna fase del Progetto;

- garantendo l'implementazione delle tecnologie volte alla comunicazione fra i sistemi informativi regionali, mediante l'adeguamento del proprio sistema informativo, l'acquisizione e/o il riuso di sistemi informativi esistenti.

2. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione servizi sociali di sottoscrivere la Convenzione con la Regione Campania per la realizzazione del progetto secondo lo schema all'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;

3. di individuare quale beneficiario del contributo previsto dal Progetto Esecutivo a favore della Regione del Veneto per le attività di coordinamento, assistenza tecnica e di elaborazione dell'indagine pilota e del Sistema Informativo nazionale sulla cura e la protezione dei Bambini e delle loro famiglie (S.In. Ba), l'Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia - Azienda Ulss n.3 di Bassano del Grappa, che introietterà le risorse destinate con le modalità previste nella Convenzione.

Allegato B (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

## Allegato A

Progetto esecutivo per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia parte del Sistema Informativo Servizi Sociali (SISS)

## INDICE

Premessa

1. Obiettivi del progetto
2. Partecipanti
3. Fasi del progetto
4. Metodologia di lavoro e iter della partecipazione
5. Coordinamento del progetto e professionalità impiegate
6. Durata del progetto
7. Timing
8. Prospetto finanziario
9. Segreteria Tecnica e Referenti della Regione Campania

Premessa

In Italia, a fronte di una moltitudine di enti e organizzazioni che programmano ed erogano interventi/servizi sociali a favore dei bambini e delle famiglie, manca un'interazione concreta tra i differenti livelli e sistemi di welfare nazionali, regionali e locali, e pertanto la possibilità di accumulare, comparare e scambiare dati. Non esiste ancora né un modello organizzativo e né un sistema informativo capace di rendere operativo quanto richiesto nel Libro bianco sul futuro del modello sociale, che si esprimerebbe concretamente nel fascicolo

elettronico, finalizzato a raccogliere e trasmettere dati individuali in modo da garantire la massima continuità delle tutele attraverso i diversi servizi.

Per promuovere tale realizzazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (S.In.Ba). Tale lavoro concorre alla costituzione del Sistema informativo sui servizi sociali (SISS), già ipotizzato nella legge 328/00, ed è volto a supportare le politiche a tutela dei diritti dell'infanzia, come indicato dalla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989, ratificata con legge dello Stato nel 1991.

Il progetto sperimentale S.In.Ba segue in ordine temporale il progetto SINA, Sistema informativo non autosufficiente, e si inserisce all'interno di un percorso di definizione di un fabbisogno informativo minimo comune, condiviso e standardizzato, che permetta l'individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali. Pertanto, il fine ultimo è di riuscire a far comunicare i sistemi di welfare e appodare ad un sistema informativo unitario che renda operativo il concetto di integrazione tra i differenti livelli, attraverso la costruzione di una sussidiarietà reale.

### 1. Obiettivi del progetto

Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi riportati di seguito sono parte integrante del Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero e la Regione Campania.

#### Obiettivi strategici

Disporre di informazioni individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, relative alle prestazioni erogate ai minori di età e alle loro famiglie in difficoltà al fine di:

- individuare e qualificare la domanda sociale;
- monitorare il sistema di offerta dei servizi/prestazioni/interventi;
- valutare gli esiti e l'efficacia degli interventi;
- disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi.

#### Obiettivi operativi

- acquisire e integrare le informazioni provenienti da più fonti (Isee, sistemi informativi locali sui servizi sociali, sistema informativi sanitari);

- archiviare le informazioni in formato elettronico;
- elaborare e diffondere le informazioni (con aggiornamenti periodici).

Da quanto riportato emerge che la realizzazione di fascicoli elettronici individuali permetterebbe di individuare la domanda sociale, di monitorare i servizi, di valutare gli esiti e di poter programmare gli interventi in modo funzionale. Quindi, riuscire a costruire un Sistema informativo unitario e accessibile avrebbe una ricaduta diretta sull'intero sistema di welfare nazionale e sui sistemi regionali, creando un miglioramento anche all'accesso ai servizi da parte del cittadino, in quanto snellirebbe le pratiche di presa in carico. Al fine della definizione del Piano di lavoro, vengono pertanto considerati gli obiettivi operativi: acquisire, integrare, archiviare in formato elettronico, elaborare e diffondere le informazioni.

### 2. Partecipanti

Partecipano al progetto:

- la Regione Campania, ente predisposto al coordinamento del progetto nazionale;
  - le Regioni e le Province autonome quali Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto.
- Oltre alle Regioni e alla provincia autonoma di Trento fanno parte del Comitato di coordinamento, di cui al punto 5, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, ANCI, ISTAT, CISIS.

Il progetto inoltre, avendo come obiettivo trasversale l'integrazione tra i sistemi in un processo di costruzione reale della rete, sia a livello orizzontale che verticale, coinvolgerà altri partecipanti del sistema nazionale e locale di welfare:

- Tribunali dei minori (o per i minorenni)
- Privato sociale
- Università e enti di ricerca
- Ambiti territoriali

### 3. Fasi del progetto

Il progetto prevede sei fasi di realizzazione, così come di seguito descritte; ad ognuna corrispondono una serie di azioni specifiche.

Fase 1: Definizione di un progetto progredito di fattibilità con la definizione puntuale della tipologia degli interventi pertinenti e delle procedure da attivare

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
1.1	Elaborazione della proposta di Progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione del Ministero	Definizione del progetto esecutivo da presentare alle Regioni partner	èquipe scientifica della Regione Campania
1.2	Promozione del progetto e raccolta delle adesioni	Individuazione delle Regioni partner	èquipe tecnico-amministrativa della Regione Campania
1.3	Incontro per la presentazione del Progetto esecutivo	Definizione negoziata del progetto progredito di fattibilità comprendente le scelte operative, i referenti, le risorse, le modalità di erogazione	Comitato di coordinamento

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
1.4	Acquisizione atti e documenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stipula delle convenzioni con i Partecipanti e individuazione dei referenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regione Campania e le Regioni Partner</li> </ul>
1.5	Individuazione degli strumenti di ricognizione delle base dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale e regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento di ricognizione delle base dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale e regionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>èquipe scientifica della Regione Campania e referenti scientifici delle Regioni Partner</li> </ul>

Fase 2: Ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale e regionale con riferimento agli interventi promossi dai servizi sociali pubblici e del privato sociale in favore dei bambini e delle loro famiglie

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
2.1	Monitoraggio e analisi delle Banche dati esistenti nelle singole Regioni e dei sistemi informativi presenti, con riferimento agli interventi promossi dai servizi sociali pubblici e del privato sociale, lavoro svolto con l'aiuto e il confronto delle èquipe di ricerca locali o del referente scientifico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento di sintesi relativo ai differenti modelli informativi regionali e ai set informativi esistenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>èquipe di ricerca locali per il monitoraggio</li> <li>Regione Campania per la produzione del documento di sintesi</li> </ul>
2.2	Analisi congiunta dei risultati in un incontro pubblico tra le èquipe tecnico-scientifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazione del 1° report sui crediti e sui deficit informativi regionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comitato di coordinamento</li> <li>Regione Campania per la presentazione dei risultati della ricerca e la produzione del 1° report</li> </ul>

Fase 3: Indagine pilota su un insieme ragionato di Comuni, volta a rilevare in forma sperimentale gli interventi promossi per la cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
3.1	Incontro tra i partecipanti per la definizione dell'indagine pilota e individuazione dei contesti locali dove produrre la sperimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento che definisce le modalità di realizzazione dell'indagine pilota, gli attori, gli elementi di reporting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>referenti scientifici della Regione Campania e delle Regioni partner</li> </ul>
3.2	Realizzazione attività di indagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione dell'indagine pilota</li> <li>Documento inerente il report dell'indagine pilota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>èquipe di ricerca locali</li> </ul>
3.3	Incontro tra i partecipanti per l'analisi dei risultati e la definizione delle criticità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento che definisce i risultati dell'indagine pilota e le relative criticità riscontrate</li> <li>Documento che definisce le strategie per il superamento delle criticità riscontrate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>referenti scientifici e referenti tecnico-informatici della Regione Campania e delle Regioni partner</li> </ul>

Fase 4: Definizione concordata di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere in forma corrente per ogni intervento realizzato

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
4.1	Incontro tra i partecipanti (referenti scientifici) per la definizione di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere in forma corrente per ogni intervento realizzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento che definisce un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere in forma corrente per ogni intervento realizzato e da sperimentare nell'indagine pilota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comitato di coordinamento</li> <li>Referenti scientifici regionali</li> <li>Regione Campania per la produzione del documento di sintesi</li> </ul>

Fase 5: Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione di tecnologie volte alla comunicazione fra i sistemi informativi regionali e il sistema informativo centrale

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
5.1	Incontro tra i partecipanti (referenti tecnico-informatici) per la definizione delle caratteristiche tecniche dei dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento che definisce le caratteristiche tecniche dei dati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenti tecnico-informatici regionali</li> <li>èquipe scientifica della Regione Campania</li> </ul>
5.2	Realizzazione attività tecnologiche (Regione Campania)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di tecnologie volte alla comunicazione fra i sistemi informativi regionali</li> <li>Realizzazione del sistema informativo centrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenti tecnico-informatici della Regione Campania</li> </ul>
5.3	Realizzazione attività tecnologiche (tutti i Partecipanti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione/adequamento dei rispettivi sistemi informativi dei partecipanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenti tecnico-informatici regionali</li> <li>èquipe di implementazione dei processi informatici della regione Campania</li> </ul>

Fase 6: Messa a regime del sistema informativo con la creazione di infrastrutture da mettere a disposizione delle Regioni prive di sistema informativo in ambito sociale

	Azioni	Output	Partecipanti e Responsabile del processo
6.1	Rielaborazione del sistema informativo sulla base delle criticità emerse	• Realizzazione di sistema informativo da mettere a disposizione delle Regioni o Province autonome che ne sono prive	• èquipe informatica della Regione Campania e èquipe scientifica
6.2	Realizzazione attività tecnologiche (tutti i Partecipanti)	• Implementazione/adeguamento dei rispettivi sistemi informativi dei partecipanti	• èquipe informatica e referenti informatici delle Regioni partner
6.3	Presentazione del rapporto conclusivo	• Conoscenza del sistema S.In.Ba	• Comitato di coordinamento • Regione Campania e le Regioni partner

La Regione Campania produrrà un rapporto di lavoro a conclusione di ognuna delle fasi del progetto ed un rapporto finale.

Il progetto si integrerà con l'indagine sui minori fuori famiglia condotta dal Centro nazionale analisi e documentazione sull'infanzia e sull'adolescenza.

#### 4. Metodologia di lavoro e iter della partecipazione

In ogni lavoro di implementazione di un progetto, la partecipazione consapevole ai processi attivati concorre a rendere produttivo il lavoro. Pertanto, viene inserito all'interno del progetto esecutivo il modello di "governance partecipata" che si vuole promuovere. Tale modello di partecipazione sarà strutturato su alcune priorità:

1. la definizione partecipata delle scelte operative in considerazione dell'obiettivo del progetto e degli specifici bisogni di ciascun partecipante;
2. la garanzia di una comunicazione fluida, per quanto concerne le fasi del lavoro da attivare, gli attori da coinvolgere, le metodologie da utilizzare, la costituzione dei gruppi di lavoro, etc.;
3. la responsabilità di funzione, attraverso l'individuazione, per ciascuna Regione partecipante al progetto, di referenti amministrativi, referenti scientifici e referenti tecnico-informatici;
4. la definizione concordata del set minimo del fascicolo elettronico individuale;
5. la scelta negoziata del sistema informativo da implementare e mettere a regime per la realizzazione del S.In.Ba.
6. la realizzazione di strumenti informativi consultabili on line attraverso un'area dedicata al progetto S.In.Ba e inserita sul sito di Campania sociale digitale, dei report specifici alla chiusura delle fasi di lavoro, etc.

Per la realizzazione del percorso di lavoro sono previsti almeno 6 incontri pubblici, atti a produrre concretamente l'iter della partecipazione:

##### 1° incontro

- Presentazione e discussione del Progetto esecutivo con i partner istituzionali;
- Acquisizione delle informazioni per la ricognizione delle banche dati e dei sistemi informativi esistenti nei differenti contesti regionali e definizione delle variabili necessarie a svolgere l'analisi di sfondo;

##### 2° Incontro

- Analisi congiunta dei risultati del monitoraggio delle Banche dati e dei Sistemi informativi;

##### 3° Incontro

- Definizione del set minimo di informazioni individuali;

- Definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e successiva costruzione del fascicolo elettronico;

##### 4° Incontro

- Predisposizione dell'indagine pilota e individuazione dei contesti locali dove produrre la sperimentazione;

##### 5° incontro

- Discussione delle informazioni emerse dalla ricerca sui comuni o ambiti territoriali;

##### 6° Incontro

- Presentazione del rapporto conclusivo.

#### 5. Coordinamento del progetto e professionalità impiegate

Il coordinamento del progetto è affidato al Comitato di coordinamento di cui all'art. 2 comma 2 del Protocollo d'Intesa.

Il Comitato si dota di una cabina di regia composta dal Ministero e dalla Regione Campania e, di volta in volta, integrata da esperti e/o altri componenti dello stesso Comitato, al fine della definizione degli indirizzi e delle attività da sottoporre al Comitato.

Ogni Regione/Provincia Autonoma partecipante al progetto dovrà garantire l'apporto di specifiche competenze amministrative, scientifiche e tecnico-informatiche, individuando propri referenti.

La Regione Campania per lo svolgimento della sua attività di coordinamento del progetto ha individuato quattro èquipe di lavoro:

1. èquipe tecnico-amministrativa;
2. èquipe scientifica;
3. èquipe di ricerca;
4. èquipe di implementazione dei processi informatici.

##### 1. èquipe tecnico-amministrativa

Funzione: ha il compito di seguire tutti i processi attivati sul piano amministrativo, tecnico e finanziario. Si occuperà di organizzare tutti gli incontri, di monitorare l'avvio e il completamento delle fasi di lavoro sia per la Regione Campania sia per le altre Regioni partecipanti al progetto. Manterrà i rapporti con i dirigenti regionali e l'èquipe scientifica e di ricerca.

Professionalità: dirigenti e funzionari regionali del Settore "Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali" della Regione Campania.

##### 2. èquipe scientifica

Funzione: ha il compito di redigere il progetto esecutivo in accordo con il coordinatore dei Servizi sociali regionali, il dirigente dell'area Programmazione Minori e Responsabilità familiari e i referenti delle altre Regioni partecipanti; coordina il lavoro dell'èquipe di ricerca locale e dell'èquipe di imple-



## 8. Prospetto finanziario

Voci di spesa	Importo	Categorie di costi
Attività di coordinamento, di assistenza tecnica e di elaborazione dell'indagine pilota e del sistema informativo S.In.Ba (Regione Campania)	€ 166.250,00	Spese per personale dipendente (rimborso missioni, gettoni di presenza, ecc.), acquisizione di servizi, consulenze
Attività di implementazione del progetto e costruzione/adeguamento/acquisizione/riuso dei rispettivi sistemi informativi (tutti i Partecipanti)	€ 498.750,00	Spese per personale dipendente (rimborso missioni, gettoni di presenza, ecc.), acquisizione di servizi, consulenze
Totale	€ 665.000,00	

## 9. Segreteria Tecnica e Referenti della Regione Campania

	Nominativo	Telefono	Fax	E-mail
Segreteria Tecnica				
Referenti amministrativi				
Referenti scientifici				
Referenti tecnico-informatici				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1673 del 22 giugno 2010

**Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010.**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Aggiornamento annuale quota socio sanitaria per l'assistenza residenziale e semiresidenziale delle persone non autosufficienti.

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale con la Legge regionale n. 11 del 12 febbraio 2010 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2010", art. 48, ha previsto di incrementare per l'anno 2010 il fondo Reg.le Non Autosufficienza-Risorse provenienti dal Fondo Sanitario regionale (art.3 Lr n.1/08) di cui al cap. 101176, del valore di € 11.500.000,00 per finanziare dell'aumento del 2,5 per cento, rispetto all'anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei servizi residenziali per anziani disabili (articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della Legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina" cap. 101383.

Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate all'assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili. In attesa dei criteri di ripartizione del fondo stesso, con il presente provvedimento, si provvede a determinare per l'anno 2010 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende Ulss devono riconoscere per le impegnative emesse in favore delle persone non autosufficienti, anziani e disabili, accolte nei Centri di Servizio residenziali e

semiresidenziali, nonché per le persone accolte nelle strutture di cui alla Dgr n. 2537 del 4 agosto 2000.

Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla Lr 11/2010 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2010", il relatore propone, per l'anno 2010, di incrementare del 2,5%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario, riconosciuta per l'anno 2009 con la Dgr n. 216 del 3 febbraio 2009 e successivamente integrata con Dgr n. 384 del 17 febbraio 2009.

Per effetto di tale incremento, per l'anno 2010, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario sono così determinate:

Quota di rilievo sanitario per anziani non autosufficienti	Anno 2010
I Livello	€ 49,00
II Livello	€ 56,00
Quota di rilievo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla Dgr N 2537 del 4 agosto 2000	€ 97,29
Quota di rilievo sanitario per i Centri Diurni	€ 27,99

Il relatore propone altresì di riconoscere per l'anno 2010 l'incremento del 2,5% anche per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 59 della Legge regionale 2/2007 ("Modifica all'articolo 27, comma 7, della Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), con cui si è provveduto alla articolazione delle quote stesse su tre livelli con la Dgr n. 4589 del 28 dicembre 2007.

Quota di rilievo sanitario per persone con disabilità	2010
I livello	€ 56,00
II livello	€ 49,00
III livello	€ 34,98

Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione di cui alle Dgr n. 2827 del 22 settembre 2009 e la Dgr n. 216 del 5 gennaio 2010, e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende le prestazioni degli operatori di assistenza, degli infermieri, dei coordinatori, degli operatori di area sociale (psicologo, educatore e assistente sociale) e gli ausili.

Le Aziende Ulss sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2010.

Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio regionale in sede di discussione della Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2006 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende Ulss sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla Dgr n. 2313 del 21 luglio 2000.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'Art. 3 bis, comma 5 del DLgs. n. 502 del 1992;
- Vista la Dgr n. 2313 del 21 luglio 2000;
- Vista la Dgr n. 2537 del 4 agosto 2000;
- Vista la Dgr n. 457 del 27 febbraio 2007;
- Vista la Dgr n. 4589 del 28 dicembre 2007;
- Vista la Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, art. n. 3;
- Vista la Dgr n. 216 del 3 febbraio 2009;
- Vista la Dgr n. 384 del 17 febbraio 2009;
- Vista la Dgr n. 2827 del 22 settembre 2009;
- Vista la Dgr n. 216 del 5 gennaio 2010;
- Vista la Legge regionale n.11 del 12 febbraio 2010;

delibera

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di stabilire che il valore della quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone non autosufficienti e disabili nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, è adeguato per l'anno 2010 come espresso nella parte motiva del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla Lr n. 11 del 12 febbraio 2010;

3. Di autorizzare le Aziende Ulss a riconoscere, dal 1° gennaio 2010, agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti al fondo regionale per la non auto-

sufficienza, il valore della quota di rilievo sanitario così come determinato nella parte motiva;

4. Di incaricare le Aziende Ulss a provvedere alla liquidazione competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla Dgr n. 2313 del 21 luglio 2000;

5. Di trasmettere il presente atto alle Aziende Ulss e di pubblicare il presente provvedimento sul Bur.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1674 del 22 giugno 2010

**Protezione Civile. Integrazione dell'elenco dei territori colpiti dagli eventi eccezionali del 10-14 agosto 2009 e approvato dalla Dgr n. 637, in data 09/03/2010, pubblicata sul Bur n. 29 in data 06/04/2010.**

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Inserimento del Comune di Villaverla (VI) nell'elenco dei Comuni danneggiati dagli eventi del 10-14 agosto 2009

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di integrare la delimitazione geografica definitiva dei territori colpiti dagli eccezionali eventi del 10-14 agosto 2009 con l'inserimento del Comune di Villaverla (VI) come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento che sostituisce l'allegato A approvato con la precedente Delibera di Giunta regionale n. 632/2010;

2. di confermare quanto altro disposto con il citato precedente provvedimento di Giunta n. 632/201.

#### Allegato A

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi eccezionali verificatisi: dal 10 al 14 agosto 2009, il 29 agosto ed i giorni 2 e 3 settembre 2009, dal 13 al 17 settembre 2009 ai sensi della lett. b) art. 106 della Lr 11/2001

Integrazione dell'elenco definitivo dei territori colpiti dal 10 al 14 agosto 2009 approvato con Dgr n. 637/2010

Eventi dei giorni dal 10 al 14 agosto 2009 Decreto n. 211 del 7 ottobre 2009 del Presidente della Regione del Veneto di "dichiarazione Stato di Crisi"

Comuni individuati:

Cadoneghe (PD)

Gazzo (PD)

Saletto (PD)

Fiesso d'Artico (VE)

Altavilla Vicentina (VI)

Breganze (VI)

Carrè (VI)

Fara Vicentino (VI)  
Foza (VI)  
Lugo di Vicenza (VI)  
Malo (VI)  
Valli del Pasubio (VI)  
Villaverla (VI)  
Zugliano (VI)

Eventi del 29 agosto e dei giorni 2 e 3 settembre 2009 Decreto n. 212 del 7 ottobre 2009 del Presidente della Regione del Veneto di "dichiarazione Stato di Crisi"

Comuni individuati:  
Merlara (PD)  
Badia Polesine (RO)  
Castelmassa (RO)  
Castelnovo Bariano (RO)  
Orsago (TV)  
Castagnaro (VR)  
Terrazzo (VR)  
Villa Bartolomea (VR)  
Bassano del Grappa (VI)  
Cassola (VI)  
Mossano (VI)  
Schiavon (VI)  
Valli del Pasubio (VI)

Eventi dei giorni dal 13 al 17 settembre 2009 Decreto n. 213 del 7 ottobre 2009 del Presidente della Regione del Veneto di "dichiarazione Stato di Crisi"

Comuni individuati:  
Cibiana di Cadore (BL)  
Perarolo di Cadore (BL)  
Agnà (PD)  
Anguillara Veneta (PD)  
Arzergrande (PD)  
Borgoricco (PD)  
Cadoneghe (PD)  
Campodarsego (PD)  
Candiana (PD)  
Legnaro (PD)  
Noventa Padovana (PD)  
Ospedaletto Euganeo (PD)  
Piove di Sacco (PD)  
Polverara (PD)  
Ponte San Nicolò (PD)  
Pontelongo (PD)  
Saletto (PD)  
Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)  
Saonara (PD)  
Vigodarzere (PD)  
Vigonza (PD)  
Adria (RO)  
Frassinelle Polesine (RO)  
Pettorazza Grimani (RO)  
Rosolina (RO)  
Fonte (TV)  
San Zenone degli Ezzelini (TV)  
Villorba (TV)  
Campolongo Maggiore (VE)  
Camponogara (VE)  
Cavarzere (VE)

Chioggia (VE)  
Dolo (VE)  
Fossò (VE)  
Pianiga (VE)  
San Donà di Piave (VE)  
San Michele al Tagliamento (VE)  
Santa Maria di Sala (VE)  
Strà (VE)  
Vigonovo (VE)  
Arcole (VR)  
Valeggio sul Mincio (VR)  
Veronella (VR)  
Altavilla Vicentina (VI)  
Chiampo (VI)  
Lusiana (VI)  
Mussolente (VI)  
Posina (VI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1675 del 22 giugno 2010

**Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2010. (artt. 10 Lr 1/2005).**  
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I corsi sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per l'organizzazione del Collegio regionale delle guide.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di istituire, ai sensi della Lr 1/05, art. 10, c. 2, i corsi di aggiornamento per le guide alpine relativi all'anno 2010;

2) di fissare in euro 2.688,00, Iva inclusa, la quota di partecipazione ai nuovi corsi di aggiornamento proposti per l'anno 2010, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio regionale Veneto Guide Alpine;

3) di affidare al Collegio regionale Veneto delle Guide Alpine, che opererà in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli art. 10 della Lr 1/2005; le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta comunicate dal Consiglio direttivo, il quale a conclusione dei corsi riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti;

4) di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di procedere all'esecuzione del presente atto nonché ad autorizzare eventuali modifiche progettuali non comportanti variazioni di spesa;

5) di dare atto che nessun onere è a carico della Regione per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione, che sarà notificata al Collegio regionale Veneto delle Guide Alpine.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1692 del 29 giugno 2010

**Comune di Grancona (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 10. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, della Variante Parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale del Comune di Grancona (VI), conseguente all'espressione della Valutazione Tecnica regionale

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Grancona (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 239 in data 24.01.1989 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1325 in data 27.03.2006, acquisita agli atti della Regione in data 28.03.2006 al n. 199829/47.010 di protocollo.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 137 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con deliberazione di n. 8 del 7.03.2006.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 25 del 27.01.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale del Comune di Grancona (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 25 del 27.01.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Nta - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola 13.1 - Allegato n.1, scala 1:5.000;

- Tavola 13.1.W - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.E - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.S - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Fascicolo- Schede “B” degli edifici e dei nuclei rurali da n. 001 a n. 054;
- Fascicolo- Schede “B” degli edifici e dei nuclei rurali da n. 055 a n. 106;
- Fascicolo- Schede “B” degli edifici e dei nuclei rurali da n. 107 a n. 160;
- Fascicolo- Schede “B” degli edifici e dei nuclei rurali da n. 161 a n. 212.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 25 del 27.01.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 27.01.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 37303/57.09, in data 22.01.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 27.01.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 25 del 27.01.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale del Comune di Grancona (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 25 in data 27.01.2010

Premesse:

- Il Comune di Grancona (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 239 in data 24.01.1989 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1325 in data 27.03.2006, acquisita agli atti della Regione in data 28.03.2006 al n. 199829/47.010 di protocollo.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 137 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 7.03.2006.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 16139 del 24.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Con nota del 5.06.2007 prot. 316872/57.09 la struttura Regionale ha richiesto al Comune delle integrazioni consistenti nella relazione di valutazione di incidenza ambientale per le aree SIC o Zps, nel parere di compatibilità idraulica, nella copia dell'avviso di deposito, della certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione in Comune e Provincia.

- Il Comune, con nota del 12.12.2008 prot. 4111/08., acquisita agli atti della Regione in data 22.12.2008 al n. 682194 di protocollo ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dalla Direzione Urbanistica Regionale.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000 - Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale - Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S)", risulta individuato il Sic "IT3220037 - Colli Berici".

- il Genio Civile di Vicenza con nota n. 652367 del 9.12.2008 ha preso atto della asseverazione sulla compatibilità idraulica, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ed ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni ai sensi della vigente normativa di settore e per gli aspetti di competenza.

- La modifica non è soggetta ad Accordo di Pianificazione coordinata di cui alla Lr n. 35/2002.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della Lr 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati inviati, allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa;
- Nta- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola 13.1 -Allegato n.1, scala 1:5.000;
- Tavola 13.1.W - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.E - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.S - Allegato n.2, scala 1:3.000;

- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 001 a n. 054;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 055 a n. 106;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 107 a n. 160;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 161 a n. 212.

#### Descrizione della variante

La variante consiste nell'aggiornamento delle previsioni relative ai nuclei edilizi normati tramite schede, ai sensi della Lr 24/85 e della Lr 61/85, ed è relativa ad una generale verifica dello stato dei nuclei suddetti e della individuazione degli interventi atti a mantenere la permanenza ed il rinnovamento. Sono stati individuati n. 212 nuclei edilizi, divisi a loro volta in corpi di fabbrica, dove per ognuno di quest'ultimi sono stati indicate tutte le caratteristiche edilizie, il valore, la destinazione d'uso, la qualità dell'intervento, gli elementi di contrasto, gli interventi proposti sul volume esistente e le prescrizioni.

#### Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che, ancorché numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencati e descritti nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. In merito alla valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituito con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, in data 11.05.2009 verbale n. URB/2009/49 ha comunicato che la dichiarazione redatta dal tecnico estensore della variante, trasmessa in data 02.04.2009 prot. 182812/57.09, è conforme a quanto previsto dalla DgrV n. 3173 del 10.10.2006.

3. Il servizio Geologia della Regione Veneto ha analizzato la variante ed in data 03.12.2009 ha espresso il seguente parere:

"Dall'esame della proposta di variante adottata con D.C.C. 08 del 28.02.2005 al Piano Regolatore del Comune di Grancana, della relazione geologica allegata al Prg redatta nel 2004 e dalla relazione geologica allegata al P.A.T., adottato in data 21.04.2009, sono state tratte le seguenti osservazioni:

- Parte delle schede di annessi rustici presentate ricade in terreni "pessimi" e "scadenti" come indicati nella carta delle penalità ai fini edificatori del Prg del 2004 e in zone "non idonee" e "idonee a condizione" come indicate nella tavola della compatibilità geologica del P.A.T.;
- In generale per i terreni "pessimi" e le zone "non idonee" è vietata la nuova edificazione ed esistono dei limiti sulla demolizione, sulla ricostruzione e sugli ampliamenti;
- In generale per i terreni "scadenti" e le zone "idonee a condizione", prima di ogni intervento si devono effettuare delle analisi preventive e di dettaglio in base al D.M. 11.3.1988 e D.M. 14.01.2008.

Pertanto, si raccomanda l'Amministrazione di verificare le singole situazioni e di rispettare le norme previste dal Prg e dal P.A.T."

Il parere espresso dal Servizio Geologia, si intende automaticamente recepito con il presente, sarà cura del Comune apportare le dovute integrazioni sia alla cartografia che alla normativa specifica

Criteri per le Zto A-Centro storico nuclei rurali ed edifici di cui all'art. 10 ex Lr 24/85 e art. 28 Lr 61/85

La tutela dei Centri Storici, dei nuclei rurali e degli edifici aventi caratteristiche di cui all'art. 10 della Lr 24/85, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il D.M. n. 1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale,

rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. a consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S., i nuclei rurali e l'edificazione storica posta in zona agricola, sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

Il Prg approvato con Dgr 239 del 24.01.1989, conteneva dei fascicoli relativi alla "Rilevazione dei Beni architettonici ed ambientali, n. 204 schede". Nelle schede relative a detti nuclei erano individuati: la classe, la serie, la quantità, il tipo di intervento, le modalità di intervento, il cambio di destinazione d'uso ed eventuali indicazioni particolari. L'articolo normativo di riferimento era l'art. 15 delle Nta "Nuclei rurali in condizioni di degrado, Beni Ambientali".

Tutti i nuclei individuati erano ricompresi in Zto E, salvo i numeri 53, 123, 145, 146, che risultavano compresi in Zto B, ed i numeri 178 e 204 che risultavano compresi in Zto S.

Con la variante al Prg, approvata con Dgr n. 1607 del 20.03.1992, sono state apportate delle modifiche ad alcuni dei fabbricati insistenti nelle schede di seguito riportate:

Fascicolo 1: 1, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 19, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74 e 75.

Fascicolo 2: 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 90B, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 103, 105, 106, 117, 121, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 138, 140 e 142.

Fascicolo 3: 146, 148, 149, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 169, 173, 174, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203 e 204.

Anche in questa variante, pressoché tutti i nuclei erano ancora ricompresi in Zto E, salvo il n. 146, che risultava essere ancora posto in Zto B, ed i nuclei n. 178 e n. 204 che risultavano ancora collocati in Zto S. La variante parziale non trattava invece i nuclei n. 53, n.123 e n.145.

Con successiva variante, approvata con Dgr n. 2451 del 1.08.2006, sono state apportate ulteriori modifiche alla schedatura degli edifici, relativamente ai nuclei nn. 2, 3, 4, 7, 18, 25, 26, 27, 31, 37, 49, 64, 68, 70, 76, 78, 81, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 111, 115, 119B, 125, 141, 159, 178, 179, 184, 185, 188, 194, 195, 202, 203, 204.

Con Dgr n. 257 del 12.02.2008, si è provveduto a rettificare la precedente Dgr n. 2451 del 1.08.2006.

Relativamente alle modifiche proposte e che interessano i nuclei posti in origine in "Zto E" Agricola, richiamato quanto previsto dalla Lr 24/85 e dalle circolari esplicative in merito (essendo la variante adottata in regime di vigenza di tale Lr), si sottolinea che le destinazioni d'uso ammesse, devono essere quelle previste per le aree agricole e con esse direttamente correlate, in particolare: "le nuove destinazioni dovranno in ogni caso salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia rurale, essere coerenti con le più generali scelte del piano e, preferibilmente, essere adatte a promuovere una migliore qualità di vita nella zona agricola."

Inoltre, sempre con riferimento all'art. 10 della Lr 24/85, l'individuazione degli edifici e dei nuclei è finalizzata a promuovere concretamente la tutela e il recupero del patrimonio edilizio caratterizzato da valori culturali tipici della tradizione costruttiva contadina. Per ultimo, l'articolo pone delle limitazioni alle possibilità di intervento sui fabbricati rurali con caratteristiche di bene culturale tipico, per i quali sono ammesse solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento e l'adeguamento degli impianti e dei servizi. Interventi di recupero diversi nonché il mutamento della destinazione d'uso possono comunque essere consentiti al fine di un recupero funzionale ed economico degli edifici e quindi per un loro duraturo mantenimento.

Con riferimento alle zone agricole in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006 e dalla Lr 4/2008), della Lr 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. D), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 del 8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg sono pertanto

da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere.

Si rileva che alcuni degli edifici tutelati sono ricompresi in zone diverse da quella agricola (Zto CI, Zto BS ecc.) ad essi pertanto non andrà applicata la normativa di cui all'art. 10 della Lr 24/85, ma bensì quella di cui all'art. 28 della Lr 61/85. Si rilevano degli errori sia nelle tavole che nei fascicoli, laddove si cita l'art. 24 della Lr 61/85 anziché il 28. L'art. 24 non ha alcuna attinenza con la variante in esame.

Si rileva che la maggior parte degli edifici inseriti ex novo nei nuclei con la variante in esame non presenta alcun valore architettonico ambientale o culturale, in quanto si tratta di edifici di recente costruzione o di superfetazioni. Inoltre si rileva che l'individuazione e la schedatura di detti manufatti non è stata accompagnata da una verifica circa la loro legittimità.

Pur rilevando che già nel Prg vigente l'individuazione dei nuclei non è accompagnata dalla definizione di un'ambito di pertinenza, non risultano comunque condivisibili gli inserimenti di edifici di recente costruzione e/o di manufatti non coerenti con il contesto all'interno dei nuclei storici sia perché si tratta in genere di edifici privi di particolare valore storico documentale, sia in quanto risultano anche estranei alla struttura morfologica dell'insediamento storico.

Inoltre ribadito che molti degli edifici presenti nei nuclei come individuati dal Comune, non hanno le caratteristiche di cui all'art. 10 della Lr 24/85, potevano essere ricondotti per eventuali cambi di destinazione d'uso in residenziali, applicando quanto prevede l'art. 4 della Lr 24/85 "Edifici non più non più funzionali alla conduzione del fondo".

Ulteriore problematica si rileva in merito alla tutela ed alla riqualificazione dei fabbricati di effettivo valore storico, in quanto sarebbe stato opportuno che la variante individuasse delle sagome per gli ampliamenti e le sostituzioni edilizie, possibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, al fine di chiudere un disegno edilizio ora in parte incompiuto o da risistemare.

Comunque si rileva che, al fine della tutela del bene, è stato esclusivamente individuato il tipo di intervento ammesso sui fabbricati, ma non è stato posto alcun vincolo sui terreni direttamente prospicienti, vincolo atto a tutelare e a non compromettere con nuove edificazioni l'edificato storico di pregio.

Inoltre non è stato indicato l'ambito del nucleo storico e nemmeno è stato individuato il sedime entro il quale possono essere ricollocati gli edifici oggetto di sostituzione edilizia.

Pertanto si propone con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, che:

- Il Comune individui il perimetro entro il quale sono individuati e collocati gli edifici aventi caratteristiche storico artistiche ecc.... Qualora il Comune non controdeduca, detto perimetro andrà inserito ad una distanza di ml. 20,00 dai fabbricati individuati nel nucleo, con esclusione di quelli definiti in contrasto con l'ambiente.

- Il Comune provveda ad individuare, per i fabbricati inseriti nei nuclei con la presente variante, nell'apposita scheda del nucleo, l'ambito ed il sedime, sia a livello planimetrico che altimetrico, entro il quale andrà prevista la sostituzione edilizia, sia nel caso di conferma dell'attuale collocazione che in caso di ricollocazione o accorpamento, tenendo in debita considerazione l'obiettivo di consentire una riqualificazione e ricomposizione volumetrica adeguata al contesto ed alla tutela e valorizzazione dei beni tutelati. Qualora il Comune

non controdeduca, per i fabbricati inseriti nei nuclei con la presente variante e per i quali è prevista la sostituzione edilizia, è vietato qualsiasi intervento se non la demolizione senza ricostruzione.

Considerato che il Comune ha adottato il PAT, previsto dalla Lr 11/2004, e che potrà entro breve dotarsi del P.I., si invita il Comune che in sede di P.I. venga eseguito un controllo, verifica, rivisitazione di tutte le schede, al fine di eliminare quelle che interessano fabbricati che non presentano caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali, ed a gravare di inedificabilità quelle aree che se edificate comprometterebbero l'edificato storico di effettivo valore, ancorché si tratti di architettura povera.

Si rileva che tra gli interventi ammessi sui fabbricati tutelati, non compare come intervento a se stante l'ampliamento, tuttavia in molti casi l'ampliamento risulta consentito in quanto indicato nelle prescrizioni particolari della scheda, ma mai puntualmente individuato nella cartografia.

Relativamente a questo aspetto l'impostazione delle schede non risulta condivisibile in quanto trattandosi di beni di valore storico, architettonico, e ambientale non sono stati definiti i principali parametri edificatori (volumetria, superficie, coperta altezza, numero dei piani) ed inoltre non è stata predisposta specifica indicazione plano-volumetrica del nuovo fabbricato allo scopo di consentire una riqualificazione e ricomposizione volumetrica adeguata al contesto.

Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a predisporre un apposito schema di intervento per le nuove previsioni di ampliamento e/o nuovi edifici, tenendo in debito conto che gli ampliamenti ed i nuovi edifici devono avere lo scopo primario della riqualificazione del nucleo rurale, nonché della rivitalizzazione e non a snaturare o nascondere l'edificato esistente con elementi estranei alla storicità dei nuclei.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le previsioni di ampliamenti di nuova istituzione, si intendono stralciate.

Per le previsioni di ampliamento ora vigenti, si rinvia a quanto sopra esposto al riguardo del PAT e successivo P.I.

Con riferimento alle previsioni puntuali di nuove edificazioni collocate in zona agricola (vedi scheda 28, 130, 205 ecc...) non si condividono in quanto non rispondenti ai disposti e requisiti di cui alla Lr 24/85 e Lr 61/85, e di quanto prevede anche il Ptrc, in particolare all'art 40, perché non volte alla salvaguardia dei territori destinati all'agricoltura da compromissioni non necessarie connesse ad una crescita edilizia guidata, e inoltre in contrasto con il razionale uso del territorio, compromettendo l'ambiente e il paesaggio circostanti.

Tutte le previsioni, appena esposte, incluse nella presente variante, essendo le stesse in contrasto di legge, sono stralciate.

Si rileva che in alcuni casi non vi è corrispondenza tra la qualità storico ambientale dei fabbricati come riportata nelle cartografie di piano (Tav. 13.1 e Tav. 13.1-W, S, E) e le schede dei singoli fabbricati, pertanto si prescrive che in caso di contrasto siano prevalenti le indicazioni puntuali riportate nella singola scheda. Le Norme Tecniche andranno adeguate in tal senso.

Per le modifiche che si condividono si prescrive quanto segue:

4. Non sono ammissibili interventi su edifici, tettoie e quant'altro che non siano legittimi o legittimati. Pertanto i fabbricati individuati e schedati con la presente variante in esame che non

abbiano i requisiti appena citati, devono intendersi comunque stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa, nazionale e regionale in materia di abusi edilizi.

5. Andrà precisato e prescritto che per gli eventuali edifici vincolati ex L. 1089/39, con decreto di vincolo, rispetto al grado di intervento assegnato prevale quanto previsto dal decreto di vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4, 11 dell'ex legge 1089/39 e degli articoli 26 e 27 del R.D. 363/13 (trasfusi prima nel D.Lgs. 490/99 e poi nel D.Lgs. 42/04), dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

6. Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei nuclei, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. La progettazione delle zone di nuova formazione, e/o di completamento, limitrofe ai nuclei, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario.

7. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posta particolare rilievo alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

8. Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.

9. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica rispetto alle tipologie degli edifici e dei nuclei.

Inoltre, relativamente alle modifiche ed integrazioni per ogni singolo nucleo edilizio, richiamato comunque quanto sopra esposto valido per tutte le schede, si esprime quanto segue:

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
1	Non si condivide l'inserimento nel nucleo storico, dei due fabbricati di recente costruzione individuati con i n. 5 e n. 6 per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
2	Si condivide.
3	Si condivide.
4	Relativamente al corpo n. 3 che è una struttura di recente realizzazione rinviando al Comune la verifica della legittimità dello stesso, non si condivide l'intervento di ristrutturazione parziale proposto con la variante; viste le caratteristiche del manufatto si prescrive che l'intervento sia di ristrutturazione edilizia totale.
5	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati di recente costruzione individuati con i numeri 8, 9 e 10 per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Inoltre relativamente ai manufatti n. 4 e 6 non si condivide l'intervento di sostituzione proposto con la variante per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Qualora il Comune non controdeduca, varrà quanto precedentemente esposto nel presente parere al riguardo degli interventi di sostituzione edilizia.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
6	Si rileva che per il fabbricato n. 6 non è stato indicato il tipo di intervento ammesso; si prescrive che sia mantenuta la vigente previsione e che pertanto sul fabbricato siano consentiti interventi di ristrutturazione parziale. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
7	Si rileva che per i fabbricati n. 6, 7 e 8 non è stato indicato il tipo di intervento ammesso. Visto che trattasi di manufatti privi di caratteristiche storiche e tipologiche meritevoli di tutela e che gli stessi sono stati individuati come "Edifici in contrasto con l'ambiente" dalla variante in esame, si prescrive che sui fabbricati siano consentiti interventi di "Demolizione senza ricostruzione". Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune, valutato quanto precedentemente esposto, potrà individuare un sedime entro il quale collocare i manufatti per i quali non ha previsto alcun intervento, tenendo conto della valenza architettonica dei fabbricati di pregio. Nel caso in cui non controdeduca, varrà quanto sopra esposto.
8	Si rileva che per il fabbricato n. 3 non è stato indicato il tipo di intervento ammesso. Visto che trattasi di manufatto di recente costruzione, privo di caratteristiche storiche e tipologiche meritevoli di tutela, si propone che sul fabbricato siano consentiti interventi di sola "sostituzione edilizia". Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Qualora il Comune non controdeduca, varrà quanto precedentemente esposto nel presente parere al riguardo degli interventi di sostituzione edilizia.
9	Si condivide.
10	Si rileva che il corpo 3 è stato individuato come edificio di valore storico e su di esso sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione. La scelta operata dalla variante non sembra coerente con gli obiettivi di tutela dei fabbricati aventi valore storico-ambientale, pertanto si prescrive che per il corpo 3 sia ammessa la ristrutturazione edilizia parziale. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
11	Si rileva che per i corpi di fabbrica n. 2 e 3 non sono stati indicati i tipi di intervento ammesso. Visto che trattasi di manufatti di recente costruzione privi di caratteristiche storiche e tipologiche meritevoli di tutela, si prescrive che sui fabbricati siano consentiti interventi di "sostituzione edilizia". Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Qualora il Comune non controdeduca, varrà quanto precedentemente esposto nel presente parere al riguardo degli interventi di sostituzione edilizia.
12	Si condivide.
13	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati di recente costruzione individuati con n. 22 e n. 23 per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
14	Si condivide.
15	Si condivide.
16	Non si condivide l'inserimento nel nucleo storico, dei fabbricati individuati con i n. 5, 9 e 10 per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
17	Non si condivide l'intervento previsto sui fabbricati individuati con n. 6 e 8, classificati come edifici in contrasto con l'ambiente, per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune, valutato quanto precedentemente esposto, potrà individuare un sedime entro il quale collocare i manufatti, tenendo conto della valenza architettonica dei fabbricati di pregio. Nel caso in cui non controdeduca, varrà quanto esposto nelle premesse, demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
18	Si condivide. Si rinvia comunque a quanto esposto per l'osservazione n. 33

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
19	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i corpi di fabbrica 10, 11, 13 in quanto trattasi di manufatti precari in contrasto con l'ambiente. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune, valutato quanto precedentemente esposto, potrà individuare un sedime entro il quale collocare i manufatti per i quali non ha previsto alcun intervento, tenendo conto della valenza architettonica dei fabbricati di pregio. Nel caso in cui non controdeduca, varrà quanto sopra esposto. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
20	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato di recente costruzione individuato con n. 7 per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
21	Si condivide.
22	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo di fabbrica n. 5 in quanto trattasi di manufatto precario in contrasto con l'ambiente. Si prescrive che per lo stesso sia prevista la demolizione senza ricostruzione.
23	Si condivide parzialmente l'intervento di ampliamento previsto per il corpo n. 9 limitando l'innalzamento del fabbricato solo per quanto necessario ad adeguare le altezze interne ai minimi previsti dalla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria.
24	Non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia totale previsto per il corpo di fabbrica n. 5 in quanto trattasi di manufatto precario in contrasto con l'ambiente. Si prescrive che per lo stesso sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
25	Si condivide.
26	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo di fabbrica n. 4 in quanto trattasi di manufatto interrato. Inoltre non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i corpi di fabbrica 6 e 8 in quanto trattasi di manufatti precari in contrasto con l'ambiente. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune, valutato quanto precedentemente esposto, potrà individuare un sedime entro il quale collocare i manufatti, tenendo conto della valenza architettonica dei fabbricati di pregio. Nel caso in cui non controdeduca, varrà quanto sopra esposto, si prescrive che per gli stessi sia prevista la demolizione senza ricostruzione.
27	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati di recente costruzione individuati con n. 7, 8 e 20 per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Inoltre non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo di fabbrica n. 19 in quanto trattasi di manufatto precario in contrasto con l'ambiente. Si prescrive che per lo stesso sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
28	Si condividono le sole schede relative ai fabbricati e manufatti presenti nel nucleo. Al riguardo della nuova edificazione prevista nella sola cartografia in scala 1.3.000, non condividendola, si rinvia a quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni del presente parere.
29	Si condividono le schede relative ai fabbricati e manufatti presenti nel nucleo. Si rinvia comunque a quanto espresso nelle considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere in particolare al riguardo dei veri edifici di carattere storico artistico, culturale ecc...
30	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 4, 5, 6, e 7 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente e di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
31	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo di fabbrica 7 in quanto trattasi di manufatto in contrasto con l'ambiente. Si prescrive che per lo stesso sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Non si condivide l'intervento di ampliamento previsto per il corpo di fabbrica 6 in quanto trattandosi di bene di valore storico, architettonico, e ambientale non è stata predisposta specifica indicazione plano-volumetrica del nuovo fabbricato atta a dimostrare le finalità di riqualificazione e ricomposizione volumetrica del complesso edilizio nonché la coerenza dell'intervento con il contesto ambientale. Analogamente non si condivide la serie di operazioni che dovrebbero portare alla riqualificazione, mediante interventi sia di demolizione che di sostituzione edilizia, del complesso costituito dai corpi n. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 in quanto non sostenuta da adeguati indirizzi progettuali. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
32	Si condivide parzialmente l'intervento di sopraelevazione previsto per il corpo di fabbrica 2 prescrivendo che il previsto innalzamento non dovrà formare un unico fronte con il fabbricato confinante, allo scopo di salvaguardare l'assetto edilizio, le tipologie storiche dei fabbricati e l'individualità delle unità edilizie che lo compongono, pertanto, i due fabbricati dovranno essere tra di loro sfalsati di un minimo di ml. 0.50/0.60. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
33	Non si condivide l'inserimento del fabbricato individuato con n. 7 classificato come edificio di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e le aree ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
34	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
35	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 4, 5, 6, 7 e 8 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
36	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo di fabbrica 7 in quanto trattasi di fabbricato di valore ambientale; si prescrive che per lo stesso sia prevista la ristrutturazione totale. Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
37	Si condivide.
38	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 5, 6 e 7 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
39	Si rileva che per il corpo di fabbrica n. 13 non è stato indicato il tipo di intervento ammesso. Visto che trattasi di manufatto di recente costruzione e con caratteristiche in contrasto con il contesto, si prescrive, verificata la legittimità del manufatto, la classificazione similmente a quanto previsto per il limitrofo corpo n. 1, che sul fabbricato sia consentito l'intervento di "ristrutturazione edilizia parziale". Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
40	Si condivide.
41	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
42	Non si condivide l'inserimento del fabbricato individuato con n. 3, classificato come edificio di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e le aree ed il fabbricato mantengono la vigente classificazione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
43	Si condivide.
44	Si condivide.
45	Per il manufatto n. 5, non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia. Viene riclassificato come demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
46	Non si condivide l'inserimento del manufatto individuato con n. 6, classificato come edificio di recente costruzione, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e le aree ed il fabbricato mantengono la vigente classificazione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
47	Si condivide.
48	Si condivide.
49	Si condivide.
50	Si condivide.
51	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 6, 7, 11 e 12 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
52	Non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia totale previsto per il corpo 9 in quanto trattasi di manufatto di modestissime dimensioni ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica prescrivendo per il corpo n. 5 che lo stralcio della previsione che consente l'allineamento alla copertura adiacente.
53	Si condividono le schede relative ai corpi di fabbrica prescrivendo per i corpi n. 9 e 10 lo stralcio della previsione che consente l'innalzamento dei stessi a ml. 6,50.
54	Si condivide.
55	Si condivide, fermo restando in capo all'Amministrazione Comunale la verifica della legittimità dei fabbricati inseriti nel nucleo.
56	Si condivide.
57	Si condivide.
58	Non si condivide l'inserimento del fabbricato individuato con n. 7, classificato come edificio di recente costruzione, che risulta posto oltre la strada comunale e pertanto non organicamente collegato al nucleo storico originario, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e le aree ed il fabbricato mantengono la vigente classificazione. Si condividono le restanti schede prescrivendo che i manufatti n. 1 e 2 costituiscano unità minima di intervento.
59	Si evidenzia che per i fabbricati n. 1, 2, 3, 4, 5, non è stata indicata la destinazione d'uso in essere né quella di progetto. Si condividono le schede prescrivendo che i fabbricati n. 1, 2, 3, 4 e 5 sia confermata la destinazione d'uso di progetto prevista dalla schedatura vigente. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
60	Si condivide.
61	Si condivide.
62	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
63	Si condivide con la prescrizione che il previsto innalzamento non dovrà formare un unico fronte tra i corpi di fabbrica n. 1 e 2, allo scopo di salvaguardare l'assetto edilizio, le tipologie storiche dei fabbricati e l'individualità delle unità edilizie che lo compongono, pertanto, i due fabbricati dovranno essere tra di loro sfalsati di un minimo di ml. 0.50/0.60.
64	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i fabbricati n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 in quanto trattasi di manufatti precari in contrasto con il contesto edificato. Verificato che tutti i fabbricati costituiscono un'unità minima di intervento proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni, verificata la legittimità degli edifici, provveda a predisporre un apposito schema di intervento unitario per tutti i manufatti oggetto di sostituzione edilizia, tenendo in debito conto che gli interventi devono avere lo scopo primario della riqualificazione del nucleo rurale, nonché della rivitalizzazione e non quello di snaturare l'edificio esistente con elementi estranei alla storicità dei nuclei. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le modifiche si intendono stralciate e per i fabbricati sarà prevista la sola demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
65	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati n. 5, 6 e 7, in quanto trattasi di manufatti precari in contrasto con il contesto edificato. Gli stessi sono pertanto stralciati. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
66	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i fabbricati n. 12, 13, 14, 15 e 17 in quanto trattasi di manufatti precari in contrasto con il contesto edificato. Verificato che tutti i fabbricati costituiscono un'unità minima di intervento proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni, verificata la legittimità degli edifici, provveda a predisporre un apposito schema di intervento unitario per tutti i manufatti oggetto di sostituzione edilizia, tenendo in debito conto che gli interventi devono avere lo scopo primario della riqualificazione del nucleo rurale, nonché della rivitalizzazione e non quello di snaturare l'edificio esistente con elementi estranei alla storicità dei nuclei. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le modifiche si intendono stralciate e per i fabbricati sarà prevista la sola demolizione senza ricostruzione. Si condividono le restanti schede con la prescrizione che il previsto innalzamento del corpo n. 4 non dovrà formare un unico fronte con il fabbricato n. 3; pertanto, allo scopo di salvaguardare l'assetto edilizio, le tipologie storiche dei fabbricati e l'individualità delle unità edilizie che lo compongono, i due fabbricati dovranno essere tra di loro sfalsati di un minimo di ml. 0.50/0.60.
67	Si condivide.
68	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei manufatti 9 e 10, per le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere in quanto manufatti precari, di nulla valenza storica ecc... Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con numero 5, 6, 7 e 8 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Inoltre non risulta neppure condivisibile l'intervento di ristrutturazione parziale previsto per i fabbricati n. 5 e 6 in quanto privi di qualsiasi caratteristica tipologica e storica tipica dell'edilizia rurale che anzi costituiscono elementi detrattori del limitrofo contesto edificato. Tuttavia considerata la particolare vicinanza al nucleo storico originario e la necessità di valorizzarlo anche mediante una riqualificazione degli edifici in esame si formulano proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni, verificata la legittimità degli edifici, provveda a predisporre un apposito schema di intervento unitario per i fabbricati n. 4, 5, 6 e 7, che dovranno costituire anche unità minima di intervento, tenendo in debito conto che gli interventi devono avere lo scopo primario della riqualificazione del nucleo rurale, nonché della rivitalizzazione e non quello di snaturare l'edificio esistente con elementi estranei alla storicità dei nuclei. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le schede relative ai fabbricati 5, 6, 7 e 8 si intendono stralciate e le aree ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione. Si condividono le restanti schede.
69	Si condivide.
70	Si condivide.
71	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
72	Il nucleo, non avendo alcuna caratteristica di bene architettonico, storico e/o ambientale, viene stralciato.
73	Si condivide.
74	Rilevata la miscellanea dei manufatti presenti che non rivestono caratteristiche storiche artistiche ecc..., richiamato quanto sopra esposto nelle considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere, si stralciano tutti i manufatti con i n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17. per gli stessi si rinvia a quanto esposto con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, per gli stessi sarà prevista la sola demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
75	Si condivide, rinviando comunque a quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni del presente parere.
76	Non si condivide l'inserimento dei fabbricati individuati con n. 15, 16, 17, 18 e 19 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Non si condivide la previsione relativa all'allineamento dei corpi 1 e 3 con l'altezza edificio n. 2 in quanto l'intervento non risulta coerente con la finalità di salvaguardare l'assetto edilizio, le tipologie storiche dei fabbricati e l'individualità delle unità edilizie che lo compongono. Le prescrizioni contenute nelle schede 1 e 3 sono pertanto stralciate. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
77	Si condivide.
78	Si condivide.
79	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 5, 6 e 7 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
80	Si condivide.
81	Si condivide.
82	Si condivide. Si richiama comunque quanto esposto nel presente parere al riguardo delle sostituzioni edilizie, per le quali andava indicato il sedime di ricollocazione.
83	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 3 e 4 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
84	Si condivide.
85	Si condivide.
86	Si condivide.
87	Si condivide.
88	Si condivide.
89	Si condivide.
90	Si condivide.
91	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 4 e 5 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
92	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i fabbricati n. 6, 7, 8 e 16 in quanto trattasi di manufatti di modeste dimensioni ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detti manufatti sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
93	Si condivide.
94	Si condivide.
95	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che originariamente non erano compresi nel nucleo, in quanto si tratta di costruzioni recenti e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Inoltre non si condivide neppure l'inclusione dei corpi n. 7, 8, 9 e 10, sebbene alcuni fossero già schedati dal Prg vigente, in quanto si tratta comunque di edifici recenti privi di particolare valore storico tipologico e che hanno perso anche il collegamento funzionale con i restanti fabbricati del nucleo, essendo oggi classificati in Zona F2.3/1. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
96	Si condivide.
97	Si condivide.
98	Si condivide.
99	Si condivide.
100	Si condivide.
101	Si condivide.
102	Non si condivide l'intervento di demolizione senza ricostruzione previsto per i corpi n. 6, 8 e 9 in quanto trattasi di manufatti definiti di valore ambientale. Si prescrive che per detti manufatti sia prevista la ristrutturazione parziale. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
103	Si condivide.
104	Si condivide.
105	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n. 6 di recente costruzione e privo di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo prescrivendo comunque la demolizione della tettoia di collegamento tra i corpi 2 e 4, che sebbene non indicata nella scheda di variante risulta tutt'ora esistente secondo la documentazione fotografica ad essa allegata, come peraltro previsto nel Prg vigente (corpo individuato con lettera e).
106	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 31, 32, 33 e 34 classificati come edifici in contrasto con l'ambiente per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale espresse nel presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e le aree ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
107	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 10 e 11 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
108	Si condivide.
109	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 1 e 5 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
110	Si condivide.
111	Si condivide.
112	Si condivide.
113	Si condivide.
114	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i corpi 7, 8 e 9 in quanto trattasi di manufatti di modestissime dimensioni ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detti manufatti sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
115	Si condivide.
116	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n. 3 di recente costruzione e privo di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
117	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo n. 3 in quanto trattasi di manufatto precario di recente costruzione ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
118	Si condivide.
119	Considerato che l'ex nucleo 119A di valore ambientale è andato completamente in rovina e/o è stato demolito, che nel nucleo sono stati inclusi i fabbricati 4, 5 e 6 di recente costruzione ed in contrasto con l'ambiente si rileva che pertanto il nucleo risulta costituito solamente da fabbricati privi di valore storico-ambientale privi quindi delle caratteristiche di cui all'art. 10 della Lr 24/85. Non si condivide l'individuazione del nucleo e la schedatura dei fabbricati schedati. Tutte le schede sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni.
120	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 8 e 9 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
121	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 8, 9, 16 e 17 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Non si condivide l'intervento di demolizione senza ricostruzione previsto per il corpo n. 6 in quanto trattasi di porzione di edificio residenziale facente parte del nucleo originario. Si prescrive che per detto corpo, in analogia a quanto previsto per l'adiacente corpo 5, sia prevista la ristrutturazione edilizia totale. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
122	Si condivide.
123	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 4 e 5 di recente costruzione e privi di particolare valore meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo, prescrivendo comunque che sia corretta la planimetria in scala 1:1.000, verificato che quella inserita nel "Fascicolo Schede B" non riguarda il nucleo in esame.
124	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
125	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n. 9 classificato come edificio in contrasto con l'ambiente e pertanto privo di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
126	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 7, 8, 9 e 10 né gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale e di sostituzione edilizia previsti per gli stessi in quanto trattasi di manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
127	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati che non facevano parte del nucleo edilizio storico, pertanto i corpi individuati con n. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia previsti per gli stessi in quanto trattasi di manufatti precari, in contrasto con l'ambiente, pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
128	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 né gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale e di sostituzione edilizia previsti per alcuni di essi in quanto trattasi di manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
129	Si condivide.
130	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 8, 9 e 10 in quanto trattasi di manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Al riguardo della nuova edificazione prevista negli elaborati di variante, non condividendola, si rinvia a quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni del presente parere. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
131	Si condivide.
132	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n. 3 classificato come edificio di recente costruzione ed inoltre privo di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
133	Si condivide.
134	Si condivide.
135	Si condivide.
136	Si condivide.
137	Si condivide.
138	Si condivide.
139	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
140	Si condivide.
141	Si condivide.
142	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 11, 12, 13 e 14 in quanto trattasi di fabbricato di recente costruzione e di alcuni manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
143	Si condivide.
144	Si condivide.
145	Si rileva che il nucleo 145, non risulta indicato né nelle tavole di Variante, in scala 1:5.000 e 1:3.000, né nel fascicolo "Schede B". Trattandosi di una variante che ha lo scopo della totale rivisitazione delle schede esistenti, si può ritenere che fosse intenzione dell'Amministrazione stralciare il nucleo in esame da quelli normati tramite schede ai sensi della Lr 24/85 e della Lr n. 61/85. Tuttavia il Comune esprimendo il proprio parere sull'osservazione 101, che peraltro nulla eccepisce riguardo il nucleo 145 trattando unicamente il nucleo 146, ha ripristinato le schede del nucleo seppure in modo parziale, atteso che nel Documento "Controdeduzioni parere tecnico - compendio grafico delle modifiche proposte" risulta ripristinata la scheda del solo corpo n. 3. Ciò esposto, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si ripristina il nucleo ed i fabbricati che lo compongono secondo la schedatura ora vigente. Considerato che è stato trattato esclusivamente il fabbricato 3, e non i n. 1 e 2, per questi ultimi il tipo di intervento potrà essere quello previsto dal Prg vigente. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la modifica proposta si intenderà automaticamente inserita.
146	Anche per questo nucleo, si rileva quanto esposto per il precedente 145. Il Comune esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione 101, alla quale si rinvia, ha ripristinato il nucleo e riviste tutte le schede dei fabbricati che compongono il nucleo. Per la valutazione delle schede, si rinvia all'osservazione 101.
147	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 6, 7, 8 e 10 in quanto trattasi di fabbricato di recente costruzione e di alcuni manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
148	Si condivide.
149	Si condivide.
150	Si condivide.
151	Non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia parziale previsto per i corpi 13 e 14 in quanto trattasi di manufatti realizzati con materiali di recupero, privi di alcun connotato storico ed in contrasto con il contesto edificato ed ambientale. Si prescrive che per detti manufatti sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
152	Si condivide.
153	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
154	Non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia parziale previsto per il corpo 2 in quanto trattasi di manufatto realizzato con materiali di recupero, privo di alcun connotato storico ed in contrasto con il contesto edificato ed ambientale. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Inoltre, non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per i corpi 3 e 4 in quanto trattasi di manufatti definiti di valore ambientale, pertanto non appare condivisibile con gli obiettivi di tutela del patrimonio edilizio storico consentite interventi che potrebbero comportare la loro completa demolizione. Si prescrive che per detti manufatti sia prevista la ristrutturazione totale.
155	Si condivide.
156	Si condivide.
157	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo n. 14 in quanto trattasi di manufatto precario ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
158	Si condivide.
159	Si condivide.
160	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 in quanto trattasi di manufatti precari, in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
161	Si condivide.
162	Si condivide.
163	Si condivide.
164	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n.6 in quanto trattasi di manufatto precario, in contrasto con l'ambiente e pertanto privo di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il manufatto mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
165	Si condivide.
166	Si condivide.
167	Si condivide.
168	Si condivide.
169	Si condivide.
170	Si rileva che non è stata predisposta alcuna scheda per il corpo di fabbrica n. 5. Visto che trattasi di manufatto classificato come "edificio di valore ambientale" si prescrive il mantenimento della schedatura vigente relativa al detto fabbricato. Si condividono le schede relative ai restanti corpi di fabbrica.
171	Si condivide.
172	Si condivide.
173	Si condivide.
174	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n.8 in quanto trattasi di manufatto classificato "edificio di recente costruzione" privo di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni esposte nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il manufatto mantengono le vigenti classificazione. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
175	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 7, 8 e 9 in quanto trattasi di fabbricato di recente costruzione e di alcuni manufatti in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
176	Si condivide.
177	Si condivide.
178	Si condivide.
179	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo n. 6 in quanto trattasi di un manufatto precario che, per tipologia, materiali e forma, risulta in contrasto con l'edificio storico ancorchè si tratti di edilizia rurale minore. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
180	Si condivide.
181	Si condivide.
182	Si condivide.
183	Si condivide.
184	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo 5 in quanto trattasi di edificio classificato di valore storico, pertanto non appare condivisibile con gli obiettivi di tutela del patrimonio edilizio storico consentire interventi che potrebbero comportare la sua completa demolizione. Si prescrive che per detto edificio sia prevista la ristrutturazione edilizia parziale. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
185	Non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia totale previsto per il corpo 5 in quanto trattandosi di edificio classificato di valore storico non appare condivisibile con gli obiettivi di tutela del patrimonio edilizio storico consentire interventi che potrebbero comportare la sua completa trasformazione. Si prescrive che per detto edificio sia prevista la ristrutturazione edilizia parziale. Infine, non si condivide l'intervento di ristrutturazione edilizia parziale previsto per il corpo 13, di ristrutturazione edilizia totale previsto per i corpi 14, 15, 16 in quanto trattandosi in generale di manufatti di recente costruzione ed in contrasto con l'ambiente non appare coerente con gli obiettivi di tutela e di riqualificazione del patrimonio edilizio storico consolidare il mantenimento di detti corpi che costituiscono elementi fortemente detrattori delle qualità storiche-architettoniche del complesso edilizio storico esistente. Si prescrive che sui fabbricati siano consentiti interventi di "Demolizione senza ricostruzione". Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune, valutato quanto precedentemente esposto, potrà individuare un sedime entro il quale collocare i manufatti, tenendo conto della valenza architettonica dei fabbricati di pregio, esistenti nel complesso edilizio. Nel caso in cui non controdeduca, varrà quanto sopra esposto Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
186	Si condivide.
187	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo n. 20 in quanto trattasi di manufatto precario ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione.
188	Si condivide.
189	Si condivide.
190	Si condivide.
191	Si condivide.
192	Si condivide.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
193	Non si condivide l'inserimento nel nucleo del fabbricato individuato con n. 8 in quanto trattasi di fabbricato di recente costruzione e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. La scheda relativa a detto fabbricato è stralciata e l'area ed il fabbricato mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
194	Si condivide.
195	Si condivide.
196	Si condivide.
197	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 in quanto trattasi di fabbricato di recente costruzione e di alcuni manufatti in contrasto con l'ambiente e pertanto privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
198	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 4, 5 e 6 in quanto trattasi di fabbricati di recente costruzione e privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
199	Non si condivide l'inserimento nel nucleo dei fabbricati individuati con n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in quanto trattasi di fabbricati di recente costruzione ed in contrasto con l'ambiente, privi di particolare valore storico-edilizio meritevole di tutela, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di carattere generale del presente parere. Le schede relative a detti fabbricati sono stralciate e l'area ed i fabbricati mantengono le vigenti classificazioni. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
200	Si condivide.
201	Si condivide.
202	Si condivide.
203	Si condivide.
204	Si condivide.
205	Non si condivide la nuova individuazione del nucleo in quanto lo stesso risulta integralmente composto da fabbricati di recente costruzione, completamente privi di valore storico-architettonico e che pertanto non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 10 della Lr 24/85. Richiamando quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, non si condivide di conseguenza neppure l'individuazione puntuale di nuova edificazione, sia in quanto non motivata da nessuna esigenza di tutela e di riqualificazione sia in quanto l'individuazione di interventi puntuali di nuova edificazione in zona agricola è in contrasto con la L. R. 24/85 e con la Lr n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto per tutti i fabbricati, ferma restando la classificazione dell'area come agricola, va stralciata la schedatura proposta.
206	Si condivide.
207	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo 14 in quanto trattasi di manufatto precario ed in contrasto con il contesto edificato. Si prescrive che per detto manufatto sia prevista la demolizione senza ricostruzione. Non si condivide neppure l'intervento di sostituzione previsto per i corpi n. 9, 10, 13 e 15 per quanto esposto nel presente parere circa la mancata individuazione del sedime ove avverrà la ricomposizione. proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.

Nucleo edilizio	Considerazioni e valutazioni
208	Si condivide la classificazione dell'edificio. Verificato che gli edifici sono collocati in Zto C1, richiamato quanto esposto nelle premesse delle presenti valutazioni si propone con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, che il Comune individui il perimetro entro il quale sono collocati gli edifici aventi caratteristiche storico artistiche ecc... Qualora il Comune non controdeduca, detto perimetro andrà inserito ad una distanza di ml. 20,00 dai fabbricati individuati nel nucleo, con esclusione di quelli definiti in contrasto con l'ambiente.
209	Non si condivide l'intervento di sostituzione edilizia previsto per il corpo n. 3 in quanto trattasi di manufatto in contrasto con il contesto edificato. Richiamato quanto esposto nelle premesse delle presenti valutazioni si propone con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, che il Comune provveda ad individuare, nell'apposita scheda del nucleo, l'ambito ed il sedime, sia a livello planimetrico che altimetrico, entro il quale andrà prevista la sostituzione edilizia, tenendo in debito considerazione l'obiettivo di consentire una riqualificazione e ricomposizione volumetrica adeguata al contesto ed alla tutela e valorizzazione dei beni tutelati. Qualora il Comune non controdeduca per il fabbricato è vietato qualsiasi intervento se non la demolizione senza ricostruzione. Si condividono le schede relative ai restanti fabbricati presenti nel nucleo.
210	Effettivamente si tratta di un edificio che ha una certa valenza storico culturale, ancorché di architettura povera. Si trova collocato in Zto D, comunque posto a distanza inferiore di quella minima prevista dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria dal fabbricato artigianale prospiciente. Non essendo dato sapere se all'epoca della costruzione dell'edificio confinante fosse stata prevista la sua demolizione, e se gli indici stereometrici dell'area vengano rispettati con l'inclusione di detto edificio, si rinvia al Comune con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, al fine che siano fornite dettagliate informazioni sullo stesso. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, l'edificio manterrà la classificazione proposta, e qualora non siano rispettati gli indici stereometrici dell'area, dovrà essere vietato qualsiasi ampliamento o nuova edificazione.
211	Non si condivide la nuova individuazione del nucleo in quanto lo stesso risulta integralmente composto da fabbricati di recente costruzione, completamente privi di valore storico-architettonico e che pertanto non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 10 della Lr 24/85. Pertanto per tutti i fabbricati, ferma restando la classificazione dell'area come agricola, va stralciata la schedatura proposta. Pertanto per tutti i fabbricati, ferma restando la classificazione dell'area come agricola, va stralciata la schedatura proposta.
212	Non si condivide la nuova individuazione del nucleo in quanto lo stesso risulta integralmente composto da fabbricati di recente costruzione, completamente privi di valore storico-architettonico e che pertanto non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 10 della Lr 24/85. Pertanto per tutti i fabbricati, ferma restando la classificazione dell'area come agricola, va stralciata la schedatura proposta. Pertanto per tutti i fabbricati, ferma restando la classificazione dell'area come agricola, va stralciata la schedatura proposta.

### Zone agricole

Con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art.43 e seguenti, e dall'art.48, comma 7ter (come aggiunto dalla Lr n.18/2006 e dalla Lr 4/2008), della Lr 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art.50, lett. D), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta

normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere.

### A. Norme tecniche

I punti dalla lettera D alla lettera D8 dell'art. 3.12 "Zona Territoriale omogenea E" vengono integralmente sostituiti.

La modifica è nel complesso condivisibile con le prescrizioni di seguito indicate.

- "Disciplina degli interventi edilizia sugli edifici di interesse architettonico ed ambientale" Sostituire al 1° comma la parte "ricadenti in zona agricola e agli interventi puntuali" con " di interesse architettonico e ambientale".
- "Lettura della scheda B" - Destinazioni d'uso: stralciare la frase "Per tutti i fabbricati, fatta salva eventuale diversa indicazione puntuale, è comunque consentita la destinazione d'uso residenziale.....rispetto alla destinazione d'uso." in quanto consentirebbe cambi d'uso indipendentemente da quelli specificatamente indicati nelle schede.
- "Lettura della scheda B" - Interventi sul volume esistente: inserire al secondo periodo dopo le parole: "Per i volumi confermati," quanto segue "fatta salva la verifica della loro legittimità," ecc. ....
- "Lettura della scheda B" - Interventi sul volume esistente, andrà stralciare il terzo periodo.
- "Ristrutturazione edilizia parziale - Elementi strutturali": al terzo periodo, stralciare da: "con conseguente traslazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture, entro un limite massimo complessivo di 0,60 ml."
- "Ristrutturazione edilizia parziale - Prospetto ed aperture esterne": stralciare il periodo: "è ammessa altresì la chiusura di logge e verande."
- "Ristrutturazione edilizia totale" primo comma, oltre che alla verifica della legittimità dei manufatti, non si potrà ammettere la demolizione e ricostruzione di edifici di valore effettivamente storico artistico e ambientale.
- "Ristrutturazione edilizia totale - Elementi strutturali": al primo comma, andrà stralciato integralmente il quarto e l'ultimo periodo.
- "Ampliamento mediante nuova edificazione laterale di volumi esistenti - Elementi strutturali" andrà stralciato il secondo periodo.
- "Ristrutturazione per la realizzazione di autorimesse o volumi accessori", Primo comma, terzo periodo, andrà stralciata la seguente parte: "e, diversamente, vi sono assoggettate le altre pertinenze legittimamente esistenti prive di tipo di intervento."
- "Nuova edificazione". Andrà stralciata integralmente la previsione, in quanto in contrasto di legge.

### Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 137 osservazioni (anche se sono più numerose in quanto alcune sono multiple) il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 7.03.2006, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Regione
2	Si concorda relativamente alla correzione della scheda 007. Non si concorda relativamente alla modifica dell'intervento previsto per il corpo 011 in quanto manca l'individuazione del sedime di intervento secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.
3	Si concorda con le prescrizioni indicate in premessa relativamente alla preventiva verifica sulla legittimità dei manufatti.
4	Si rinvia a quanto esposto all'osservazione 82.
5	Ferma restando la legittimità dei manufatti. Non si concorda. Ribadito quanto espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, al fine che venga predisposta apposito schema e sedime della ricollocazione, si applica l'art. 46 della Lr 61/85 proposte di modifica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, verrà applicato quanto ora prevede la specifica scheda.
9	Per il manufatto 4, Si concorda parzialmente la modifica dell'intervento da demolizione a ristrutturazione parziale. Non si concorda per il corpo 5 in quanto trattasi di manufatto precario realizzato con materiali eterogenei e che non solo non presenta alcuna qualità meritevole di tutela ma costituisce altresì elemento deturpante per il contesto storico in cui è collocato. Per detto corpo si conferma l'intervento di demolizione senza ricostruzione.
11	Non si concorda. Ribadito quanto espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, al fine che venga predisposta apposito schema e sedime della ricollocazione, si applica l'art. 46 della Lr 61/85 proposte di modifica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, verrà applicato quanto ora prevedono le specifiche schede.
12	Nucleo edilizio 30, Non si concorda per le motivazioni espresse nelle valutazioni e considerazioni del presente parere, relative alla specifica modifica.
12	Nucleo edilizio 26, Si concorda limitatamente al corpo 5. Non si concorda relativamente ai corpi 6 e 8 per le motivazioni espresse nel presente parere per la specifica modifica. Non si concorda in quanto edifici in contrasto con le finalità di salvaguardia della variante.
12	Nucleo edilizio 34, Si concorda, rinviando comunque a quanto esposto nel presente parere per la specifica modifica.
12	Si concorda con le controdeduzioni comunali relative a tutti gli altri punti dell'osservazione.
13	Non Si concorda per le considerazioni e valutazioni di carattere generale espresse nel presente parere.
14	Si concorda comunque fino al massimo del corpo adiacente più basso.
15	Si concorda relativamente ai corpi 2, 3. Non si concorda relativamente ai corpi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 in quanto con la richiesta viene completamente modificata la conformazione del nucleo in assenza di adeguate indicazioni plano volumetriche atte a verificare la coerenza degli interventi di demolizione e recupero delle volumetrie con gli obiettivi di tutela e riqualificazione dell'edificato storico esistente. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni, verificata la legittimità degli edifici, provveda a predisporre un apposito schema di intervento per tutti i manufatti oggetto di sostituzione edilizia, individuando altresì le unità minime di intervento. Nel caso in cui il Comune non contro deduca, l'osservazione si intenderà rigettata.
16	Non si concorda in quanto manca l'individuazione del sedime di intervento secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
17	Non si concorda in quanto manca l'individuazione del sedime di intervento secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
18	Non si concorda in quanto trattasi di manufatto precario realizzato con materiali eterogenei e che non solo non presenta alcuna qualità meritevole di tutela ma costituisce altresì elemento deturpante per il contesto storico in cui è collocato.

N.	Regione
19	Non si concorda in quanto trattasi di tettoie precarie realizzate con materiali eterogenei e che non solo non presentano alcuna qualità meritevole di tutela ma costituisce altresì elemento deturpante per il contesto storico in cui sono collocate.
20	Non si concorda secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.
26	Richiamato quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere, Non si concorda con la previsione di ampliamento senza la predisposizione di specifica scheda per l'intervento. proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della Lr 61/85.
27	Non si concorda in quanto trattasi di manufatto in contrasto con il contesto ed il cui mantenimento risulta in contrasto con le finalità di salvaguardia della variante.
28	Si concorda per quanto riguarda il corpo n. 4 mentre non si concorda per i corpi 8, 9 e 10 per le motivazioni espresse nel presente parere relativamente alla specifica modifica.
29	Si concorda parzialmente relativamente ai corpi 2 e 6, mentre non si concorda per il corpo n. 4, in quanto trattasi di manufatto precario privo di alcun valore ed in contrasto con l'edificato storico, per il quale si riconferma quindi l'intervento di demolizione senza ricostruzione.
31	Rilevato quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere, Non si concorda l'ampliamento di un manufatto che nulla ha di storico.
32	Non si concorda per le motivazioni espresse nel presente al riguardo della specifica modifica.
33	Nucleo 18. Rilevato quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere, Non si concorda l'ampliamento di un manufatto che nulla ha di storico.
33	Si concorda con le controdeduzioni comunali relative a tutti gli altri punti dell'osservazione.
34	Si concorda, rinviando comunque a quanto espresso nel presente parere per il fabbricato in esame.
35	Non si concorda in quanto entrambi i corpi 4 e 5 sono elementi in contrasto con l'edificato storico oggetto di tutela.
37	Non si concorda per le motivazioni espresse nel presente parere relativamente alla specifica modifica.
38	Non si concorda, per le motivazioni espresse nel presente parere per la specifica modifica relativa ai fabbricati in esame.
39	Si concorda relativamente ai corpi 6 e 8. Non si concorda relativamente al corpo 10 in quanto elemento in contrasto con l'edificato storico oggetto di tutela e secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.
41	Si concorda, rinviando a quanto esposto nel presente parere relativamente al nucleo 68.
42	Si concorda rinviando a quanto esposto nel presente parere relativamente al nucleo 212.
44	Si concorda rinviando a quanto esposto nel presente parere relativamente al nucleo 17.
46	Si concorda ad esclusione delle modifica relativa al corpo 5 la cui inclusione nel nucleo storico e la conseguente schedatura non sono state condivise per le motivazioni espresse nel presente parere.
47	Si concorda parzialmente prescrivendo che il previsto innalzamento del corpo 2 non dovrà comportare la costituzione un unico fronte tra i corpi di fabbrica n. 1 e 3. Pertanto, allo scopo di salvaguardare l'assetto edilizio, le tipologie storiche dei fabbricati e l'individualità delle unità edilizie che lo compongono, il fabbricato n. 2 dovrà mantenere uno sfalsamento di minimo di ml. 0.50/0.60 dai fabbricati adiacenti.
49	Si concorda relativamente ai corpi 1 e 2. Non si concorda relativamente al corpo 4 in quanto non risulta oggetto di alcuna disciplina nella variante n. 5/2002 e relativamente al corpo 6 per quanto esposto nel presente parere per la specifica modifica.
50	Non si concorda in quanto non sono stati definiti i parametri edilizi per l'ampliamento ed inoltre in quanto l'intervento non risulta coerente con le caratteristiche storiche tipologiche dell'edificato storico.

N.	Regione
53	Ribadito quanto espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, al fine che venga predisposta apposito schema e sedime della ricollocazione, si applica l'art. 46 della Lr 61/85 proposte di modifica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, verrà applicato quanto ora prevede la specifica scheda.
55	Non si concorda in quanto trattasi di manufatti diroccati, privi di utilizzazione ed in contrasto con il contesto storico da tutelare.
57	Non si concorda per le motivazioni esposte nel presente parere per la specifica modifica.
59	Non si concorda per le considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere per lo specifico nucleo.
60	Previa verifica della legittimità, Si concorda.
61	Non si concorda in quanto trattasi di tettoia realizzata con materiali di recupero e pertanto di edificio in contrasto con il contesto.
65	Non si concorda in quanto edificio in contrasto con le finalità di salvaguardia della variante. Si rinvia anche a quanto esposto nel presente parere al riguardo del nucleo 68.
66	Si concorda parzialmente limitatamente al corpo 24, mentre non si concorda relativamente ai corpi 32, 33 e 34 per le motivazioni esposte nel presente parere al riguardo della specifica modifica.
69	Non si concorda per le motivazioni espresse nel presente parere per la specifica modifica relativa ai fabbricati in esame.
72	Si concorda limitatamente alle modifiche alla scheda del corpo 3 ed alla conferma della scheda 5 mentre Non si concorda relativamente al corpo 7 in quanto trattasi di manufatto precario in contrasto con l'ambiente non meritevole né di tutela né di ricomposizione con il contesto.
74	Ferma restando la legittimità dei manufatti, ribadito quanto espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, al fine che venga predisposta apposito schema e sedime della ricollocazione, si applica l'art. 46 della Lr 61/85 proposte di modifica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, verrà applicato quanto ora prevede la specifica scheda.
75	Non si concorda in quanto con la richiesta viene completamente modificata la conformazione del nucleo in assenza di adeguate indicazioni plano volumetriche atte a verificare la coerenza degli interventi di demolizione e recupero delle volumetrie con gli obiettivi di tutela e riqualificazione dell'edificato storico esistente. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune in sede di controdeduzioni, verificata la legittimità degli edifici, provveda a predisporre un apposito schema di intervento per tutti i manufatti oggetto di sostituzione edilizia, individuando altresì le unità minime di intervento. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, l'osservazione si intenderà rigettata.
76	Non si concorda in quanto l'ampliamento del fabbricato, non è volto né a risolvere particolari carenze sotto il profilo igienico sanitario né ad un'eventuale riqualificazione del nucleo edilizio.
77	Non si concorda in quanto trattasi di fabbricato in contrasto con il contesto edificato storico.
78	Non si concorda in quanto l'ampliamento del fabbricato, ancora in corso di costruzione, non è volto né a risolvere particolari carenze sotto il profilo igienico sanitario né ad un'eventuale riqualificazione del nucleo edilizio.
79	Non si concorda relativamente al corpo 13 in quanto trattasi di manufatto in contrasto con il contesto. Si concorda relativamente al corpo 4.
80	Non si concorda in quanto edifici in contrasto con le finalità di salvaguardia del patrimonio storico e perché in contrasto di legge.
82	Si concorda per il corpo 26, per il 27 si concorda subordinatamente al collegamento della copertura con il corpo 26. Non si concorda in quanto proposta incoerente con quanto prevede l'art. 10 della Lr 24/85, non manufatto storico ma di recente costruzione, pertanto previsione in contrasto di legge.
83	Si concorda parzialmente limitatamente alla modifica dell'intervento del fabbricato n. 2 ma non a quello per i corpi n. 4, 6 e 7 in quanto trattasi di manufatti precari e tettoie in contrasto con l'ambiente.

N.	Regione
85	Non si concorda in quanto trattasi di manufatto precario in contrasto con l'ambiente. Si rinvia a quanto esposto per lo specifico nucleo n.74.
86	Non si concorda in quanto il manufatto non ha le caratteristiche previste dall'art. 10 della Lr 24/85. Comunque si richiama quanto prevede la normativa regionale in materia per i portatori di handicap.
87	Si concorda parzialmente relativamente al corpo 6 mentre non si concorda per il corpo 7 che risulta essere un manufatto precario con caratteristiche in contrasto con il contesto e per il quale si riconferma quindi la scheda adottata.
88	Si concorda parzialmente limitatamente alla previsione del cambio di destinazione d'uso del fabbricato 1. Non si concorda relativamente all'innalzamento del corpo 1 ed all'ampliamento del corpo 5 in quanto interventi volti a snaturare la configurazione plano altimetrica storica della cortina edilizia.
89	Si concorda relativamente al corpo 3. Non si concorda per il corpo 4 in quanto trattasi di tettoia realizzata con materiali di recupero e pertanto di edificio in contrasto con il contesto.
90	Non si concorda in quanto trattasi di manufatto precario con caratteristiche in contrasto con il contesto e per il quale si riconferma quindi la scheda adottata.
93	Si concorda relativamente ai corpi 2, 6 e 7. Non si concorda relativamente al corpo 4, 5 in quanto trattasi di manufatti precari con caratteristiche in contrasto con il contesto e per i quali si riconfermano quindi le schede adottate.
96	Non si concorda tenuto conto che gli interventi edilizi realizzati hanno già comportato una grave compromissione dell'edificato storico, non si condiziona l'intervento di ulteriore ampliamento che non risulta finalizzato né a tutelare né a riqualificare l'edificio esistente.
99	Ferma restando la verifica da parte del Comune della legittimità dei manufatti, Si concorda.
100	Si prende atto.
101	Nucleo storico 146. Verificato che l'osservazione è relativa unicamente al nucleo 146, Si concorda sia alla conferma del Nucleo, che all'introduzione delle schede relative ai corpi di fabbrica presenti nel nucleo. Nucleo storico 145. Il Comune esprimendo il proprio parere sulla presente osservazione, ha ripristinato la sola scheda n. 3 del nucleo, Ciò esposto, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si ripristina il nucleo 145, ed i fabbricati che lo compongono secondo la schedatura vigente. Considerato che è trattato esclusivamente il fabbricato 3, e non i n. 1 e 2, per questi ultimi il tipo di intervento potrà essere solo quello di restauro e risanamento. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la modifica proposta si intenderà automaticamente inserita.
104	Rilevato che i Consiglieri Comunali possono esprimere i loro pareri nella sede deputata allo scopo, e non tramite osservazioni. Si rileva comunque che quanto richiesto trova riscontro nelle considerazioni e valutazioni del presente parere che hanno portato allo stralcio dei nuclei 205, 211 e 212.
106	Ferma restando la legittimità del corpo 11, Si concorda.
107	Non si concorda per le motivazioni esposte nel presente parere per la specifica modifica che ha portato a stralciare la scheda del corpo 8 dal nucleo storico.
108	Si concorda. Si rileva comunque che, ai fini di una effettiva pulizia urbanistica, per evidenziare gli effettivi edifici storici, poteva essere presa in considerazione un accorpamento dei diversi manufatti ancorché gli stesi siano legittimi o legittimati.
109	Si concorda prescrivendo che il corpo 8 costituisca unità minima d'intervento con l'adiacente corpo 6.
110	Non si concorda in quanto gli ampliamenti dei fabbricati non sono dovuti né a risolvere particolari carenze sotto il profilo igienico sanitario né sono volte ad un'eventuale riqualificazione del nucleo edilizio, atteso che per i corpi 2 e 3, che costituiscono elementi in contrasto con l'ambiente e di degrado, è già stato previsto il loro mantenimento da assoggettare a ristrutturazione edilizia totale.

N.	Regione
111	Si concorda. Rilevato che i Consiglieri Comunali possono esprimere i loro pareri nella sede deputata allo scopo, e non tramite osservazioni. Richiamato nello specifico quanto esposto nel presente parere al riguardo della perimetrazione dei nuclei e della effettiva consistenza dei fabbricati in essi presenti, si rileva che quanto richiesto trova riscontro nelle considerazioni e valutazioni del presente parere che hanno portato allo stralcio delle previsioni di nuove edificazioni.
111	Si concorda relativamente al corpo 5 del nucleo 184, mentre relativamente agli altri corpi si rinvia a quanto esposto nel presente parere per i nuclei 184 e 185.
111	Si concorda.
112	Si concorda per le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere al riguardo delle previsioni di nuove edificazioni e per lo specifico nucleo.
113	Non si concorda nella modifica della zonizzazione, in quanto argomento non trattato con la presente variante. Nel caso vi sia un errore o dimenticanza con la variante 7, il Comune dovrà apportare le necessarie correzioni.
117	Si concorda relativamente al corpo 6 mentre non si concorda per il corpo 9 per le motivazioni espresse nel presente parere per la specifica modifica.
118	Non si concorda per le motivazioni espresse nel presente parere che hanno portato a stralciare le schede dei corpi oggetto di osservazione dal nucleo storico.
119	Non si concorda in quanto l'innalzamento dei manufatti porterebbero allo snaturamento del fabbricato storico. Si rinvia a quanto espresso per l'osservazione 106.
120	Si rinvia a quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni del presente parere al riguardo delle sostituzioni edilizie.
122	Ribadito che gli interventi in zona agricola sono normati dalla ex Lr 24/85, ora Lr 11/2004. Richiamato quanto esposto nel presente parere al riguardo dei fabbricati di vera valenza storico artistica ed ambientale. Ribadito che eventuali previsioni puntuali, andavano previste nelle apposite schede di intervento, allo scopo si richiama quanto esposto nel presente parere al riguardo dei sedimi di intervento, Non si concorda.
123	Si concorda parzialmente rinviando a quanto esposto nel presente parere in merito alle schede del nucleo 185.
125	Si concorda per il corpo 4. Non si concorda relativamente alla modifica dell'intervento previsto per il corpo 5 in quanto manca un sedime per la ricollocazione, secondo le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.
127	Si prende atto.
129	Si rinvia a quanto esposto per lo specifico nucleo che è stato stralcio non presentando alcuna caratteristica storico artistica ecc...
132	Non si concorda per le motivazioni espresse per la specifica modifica che hanno portato allo stralcio della stessa.
133	Si concorda parzialmente limitatamente alla previsione del cambio di destinazione d'uso del fabbricato 1. Non si concorda invece relativamente alla sopraelevazione del medesimo fabbricato in quanto intervento volto a snaturare la configurazione altimetrica storica della cortina edilizia.
137	Si concorda rinviando comunque a quanto esposto nel presente parere relativamente alla specifica modifica.

#### Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risultano pervenute osservazioni direttamente in Regione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale di Grancona (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con

proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Nta - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola 13.1 - Allegato n.1, scala 1:5.000;
- Tavola 13.1.W - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.E - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Tavola 13.1.S - Allegato n.2, scala 1:3.000;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 001 a n. 054;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 055 a n. 106;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 107 a n. 160;
- Fascicolo- Schede "B" degli edifici e dei nuclei rurali da n. 161 a n. 212.

Vanno visti n. 9 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1693 del 29 giugno 2010

**Comune di Villaga (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale "Classificazione annessi rustici". Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, della Variante Parziale "Classificazione annessi rustici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), conseguente alle controdeduzioni del Comune e all'espressione della Valutazione Tecnica regionale

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Villaga (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3113 in data 29.09.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 30.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1374 in data 04.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 15.03.2005 prot. 187453/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni sia nei termini che fuori dai termini, e nemmeno in Provincia. Il Comune ha preso atto che non sono pervenute osservazioni con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.02.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

La variante parziale "Classificazione annessi rustici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.04.2004, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 22.07.2009, Arg. n. 277, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della

Giunta regionale n. 2804 del 22.09.2009, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29.01.2010, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della VTR n. 277 del 22.07.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2804 del 22.09.2009, e con nota prot. 591 del 3.02.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 09.02.2010, prot. 73645, ha inviato le controdeduzioni alle Proposte di modifica introdotte.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 80 del 14.04.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni

delibera

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la Variante Parziale "Classificazione annessi rustici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 80 del 14.04.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione di Controdeduzione.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 80 del 14.04.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.04.2010.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante parziale "Classificazione annessi rustici" ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985. n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 192272/57.09, del 9.04.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.04.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 80 del 14.04.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale "Classificazione annessi rustici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 80 in data 14.04.2010

Premesse:

- Il Comune di Villaga (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3113 in data 29.09.2000, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 30.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1374 in data 04.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 15.03.2005 prot. 187453/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni sia nei termini che fuori dai termini, e nemmeno in Provincia. Il Comune ha preso atto che non sono pervenute osservazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 31334 del 29.07.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- il Comune con nota n. 7078 del 28.11.2005, ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica competente per territorio e al Genio Civile di Vicenza. Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 826362/46.12 del 6.12.2005, ha preso atto della dichiarazione asseverata esprimendo - nel contempo - parere favorevole alla variante urbanistica. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla-osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Si rileva che sul territorio del Comune di Villaga è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della

flora e della fauna selvatiche.” e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee”; più precisamente il SIC in argomento riguarda il sito denominato IT 3220037 “Colli Berici”. A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

- La variante, trattando solo il tema degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, ex art. 4 Lr 24/85, non è soggetta alla procedura di cui all’art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, riguardante l’obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con la Provincia.

- La Direzione Urbanistica Regionale, con nota del 7.04.2005 prot. 255447/57.09, ha richiesto integrazione della documentazione prodotta, relativa alla valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Compatibilità idraulica.

- Con ulteriore nota del 24.11.2005 prot. 799944/47.01, considerato che il Comune non aveva ancora provveduto ad integrare la documentazione richiesta, era stata restituita la pratica.

- Il Comune ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta con nota n. 7764 in data 29.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 30.12.2005 prot. 879280/47.010.

- La variante parziale “Classificazione annessi rustici” al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2004, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell’art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 22.07.2009 Arg. n. 277 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2804 del 22.09.2009 con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della Lr 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della Vtr n. 277 del 22.07.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2804 del 22.09.2009, e con nota prot. 591 del 3.02.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 09.02.2010 prot. 73645, ha inviato le controdeduzioni alle Proposte di modifica introdotte.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l’art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della Lr 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010 di controdeduzioni della Variante relativa alla “Classificazione degli annessi rustici”, sono i seguenti:

- Relazione di Controdeduzione.
- Relazione agronomica prot. 394 del 23.01.2010.
- Relazione agronomica prot. 423 del 25.01.2010.
- Relazione agronomica prot. 424 del 25.01.2010.

Proposte di modifica

La variante parziale “Classificazione annessi rustici” al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI),

esaminata dalla Vtr nella seduta del 22.07.2009 Arg. n. 277 e approvata con Dgr n. 2804 del 22.09.2009, prevedeva l’applicazione dell’art. 46 della Lr 27.6.1985 n. 61 sull’intera variante.

Valutazioni e proposte:

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.2010, ha controdedotto in parte a quanto espresso dal Comitato Vtr con parere n. 277 del 22.07.2009, contenuto nella delibera della Giunta regionale n. 2804 del 22.09.2009 ed ha provveduto a controdedurre alle Proposte di Modifica, di cui all’art. 46 della Lr 61/1985, a sole tre schede rispetto alle 123 originariamente proposte, allegando gli elaborati sopracitati.

Si ricorda, che la disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prescrive che:

- non sia assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l’ex art. 4 della Lr 24/1985 consentiva al Prg soltanto di disciplinare le destinazioni d’uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre l’edificazione era disciplinata dagli artt. 3, e seguenti;
- non sia assentibile l’ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla Lr 24/85, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall’art. 7, 3° comma della più volte citata Legge.

L’eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, e comunque di tutti gli edifici oggetto della modifica in argomento, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. Pertanto non potranno essere trattati edifici che non siano legittimi o legittimati.

L’utilizzo degli edifici a seguito del cambio di destinazione d’uso deve essere conforme alle norme funzionali alle quali gli stessi vengono destinati, in particolare devono essere muniti delle opere igienico-sanitarie di adduzione e/o smaltimento delle acque in conformità alle disposizioni di legge.

Ogni intervento dovrà comunque essere rivolto al rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici, nonché al mantenimento e valorizzazione degli elementi ambientali e paesaggistici caratteristici del sito in esame e del suo intorno significativo.

n.	Controdeduzioni Comune art. 46 Lr 61/85	Considerazioni e valutazioni
7	Da un più attento riesame di quanto descritto nell’elaborato di variante del 2004, si è riscontrato un mero errore di scrittura delle reali dimensioni dell’annesso rustico, tale da generare ora una maggiore superficie coperta. Si allega planimetria con dimostrazione della superficie coperta che varia da mq. 297 a mq. 313 (volume da mc. 1361 a mc. 1450). L’annesso rustico in parola è dismesso e non più funzionale al fondo rustico che risulta oggi ancor più esiguo; la titolare non è conduttrice a titolo principale ed il prodotto è lavorato da terzi. Il tutto come meglio esplicitato nella Relazione Agronomica prot. 394 del 23.01.2010.	Dalla relazione agronomica pre-disposta, risulta che i terreni dell’azienda sono pari a mq. 28.426. Si condivide quanto controdedotto, ribadendo quanto esposto nel precedente parere della Vtr n. 277/2009, riportato (sottolineato) precedentemente la presenta tabella, al fatto che non è possibile l’ampliamento dell’annesso, né la sua demolizione e ricostruzione.

<p>9</p>	<p>Si propone una scheda riportante le corrette dimensioni del fabbricato evidenziando nel contempo la parte del fabbricato oggetto di variante. Si tratta di una serie di annessi rustici costruiti nel 1966 addossati al corpo principale residenziale. Gli annessi rustici sono tipo logicamente incongrui e strutturalmente modesti, nel particolare il fabbricato nell'estremità Sud è in situazioni precarie. I dati piani volumetrici indicati originariamente nella scheda di variante non corrispondono pienamente allo stato di fatto, probabilmente sono dati indicativi non supportati da esatte misurazioni. Nella scheda originaria inoltre, non è stata rappresentata la parte di annessi esistenti nell'estremità Sud del complesso edilizio. La proposta di riordino edilizio consente di utilizzare in parte la cubatura degli annessi rustici ottenendo un edificio razionale e tipo logicamente adeguato alla zona agricola. Si evidenzia che la superficie residenziale richiesta è inferiore alla superficie di annessi rustici esistenti, in quanto vi è la possibilità di sfruttare l'ampliamento in sopraelevazione. Si allega Relazione Agronomica prot. n. 424 del 25.01.2010.</p>	<p>Dalla relazione agronomica predisposta, risulta che i terreni dell'azienda sono pari a mq. 11.312. Si condivide parzialmente quanto controdedito, prescrivendo lo stralcio dell'ampliamento richiesto, ribadendo quanto esposto nel precedente parere della Vtr n. 277/2009, riportato (sottolineato) precedentemente la presenta tabella, al fatto che non è possibile l'ampliamento dell'annesso, né la sua demolizione e ricostruzione.</p>
<p>11</p>	<p>Si propone una scheda riportante le corrette dimensioni del fabbricato oggetto di variante e le sue dimensioni future. Attualmente l'annesso rustico è tipo logicamente in contrasto con la zona agricola, la scheda ne prevede la traslazione a ml. 5.00 dal confine di altra proprietà per salvaguardare i diritti del confinante. Il fabbricato si inserisce in un agglomerato urbano, se ne propone l'ampliamento (circa 11 mq. di superficie) da svilupparsi prevalentemente in altezza. L'ampliamento è necessario per poter addivenire ad un fabbricato residenziale che si integri tipo logicamente con le costruzioni della zona agricola. Si allega Relazione Agronomica prot. n. 423 del 25.01.2010.</p>	<p>Dalla relazione agronomica predisposta, risulta che i terreni dell'azienda sono pari a mq. 86.702. Considerata l'estensione notevole dell'azienda, vista la documentazione fotografica agli atti, visto che viene previsto un ampliamento dell'esistente, non consentito dalla legge, ribadito nel precedente parere, visto che non è stata dimostrata la legittimità del manufatto esistente, viste le valutazioni e considerazioni di carattere generale espresse nel parere della Vtr 277/2009, NON SI CONDIVIDE quanto controdedito.</p>

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale "Classificazione annessi rustici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaga (VI), adottata con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2004, e controdedita con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

- Relazione di Controdedizione.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 29 giugno 2010

**Stagione venatoria 2010-2011. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 Lr n. 50/1993).**  
*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:

Viene approvato l'annuale calendario venatorio regionale che regolerà l'esercizio della caccia nel Veneto per la stagione 2010-2011, sentite le Province ed il parere tecnico-scientifico dell'Ispra.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Infs (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora Ispra), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
- b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2010/2011 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della Lr n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha quindi provveduto a trasmettere all'Ispra il progetto di calendario venatorio 2010/2011 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 20472/T-A11 del 10.06.2010, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l'Ispra ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'Ispra ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su alcune tematiche, come di seguito riportato.

1) Anticipazione del prelievo

Nel merito del suggerimento di limitare l'orario di caccia sino alle ore 13.00, si ritiene che l'applicazione del suggerimento medesimo comporti un incremento della pressione venatoria nell'arco della giornata, e ciò in un periodo (appunto la pre-apertura) nel quale i prelievi venatori sono concentrati su un numero limitato di specie. Si ritiene pertanto che l'esercizio venatorio nelle giornate ammesse alla pre-apertura debba essere consentito nell'arco dell'intera giornata venatoria.

Per quanto riguarda invece la limitazione territoriale alla specie merlo si conferma che, in territorio veneto, la specie è ovunque presente, dalla zona montana alla zona lagunare e valliva; la specie risulta pertanto prelevabile in "pre-apertura" anche in pianura (come da compendio tecnico-scientifico che accompagna il Piano faunistico-venatorio regionale 1996-2001).

Da ultimo si evidenzia che le due giornate di pre-apertura alla sola specie Tortora (*Streptopelia turtur*) si giustificano anche sotto i profili di un contenimento dei danni in un momento particolarmente critico per talune produzioni agricole.

## 2) Periodi di Caccia

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nel suddetto arco temporale) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

## 3) Forme di caccia

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla caccia vagante con l'ausilio del cane, che non dovrebbe protrarsi oltre la fine del mese di dicembre, si dà atto che il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano (per il quale si rende necessario l'utilizzo del cane) è consentito sino al 30 dicembre 2010 con deroga al 31 gennaio 2011 limitata alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agro-turistico-venatorie.

Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo prelievo viene realizzato prevalentemente da apostamento.

## 4) Specie oggetto di caccia

Per quanto concerne la pernice rossa (*Alectoris rufa*) si ritiene che le riserve formulate da parte dell'Ispra (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal richiamato compendio tecnico-scientifico che accompagna detto Piano (pagina 67): "Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende agro-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione".

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio

in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Per quanto riguarda le specie lepre bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*), si dà atto che le medesime sono oggetto di prelievo:

- sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di abbattimento approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (art. 16, comma 4 della Lr 50/93);
- sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Per quanto concerne la specie stanziale starna (*Perdix perdix*), nel prendere atto che è in corso di definizione un Piano d'azione nazionale specifico per detta specie, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio regionale 2010-2011 trasmesso all'Ispra introduce (su richiesta delle Amministrazioni provinciali) significative limitazioni all'attività venatoria avente per oggetto le specie stanziali: vengono infatti introdotte le cosiddette giornate fisse (due o tre, a fronte delle cinque consentite in caso di libera scelta) o l'obbligo di predisporre piani di prelievo (Provincia di Rovigo). Di tali limitazioni beneficerà anche la specie stanziale starna.

Si dà comunque atto che, alla luce del parere Ispra che verrà reso noto alle Province venete per il tramite della notifica del presente provvedimento, la competente Struttura regionale istruirà eventuali richieste di ulteriori limitazioni (o di divieto venatorio) a carico della specie stanziali e della specie Starna in particolare, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto non solo di un eventuale provvedimento integrativo al calendario venatorio oggetto del presente provvedimento, bensì anche del redigendo Piano d'azione nazionale.

Per quanto concerne la specie combattente (*Philomachus pugnax*), si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie combattente del tutto trascurabile.

Identiche considerazioni valgono per la specie moretta (*Aythya fuligula*), la cui somiglianza con la specie protetta moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) non riveste alcun risvolto pratico in termini conservazionistici proprio perché nelle aree umide (aree che ricadono in Rete Natura 2000) la specie moretta (*Aythya fuligula*) non è cacciabile ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Coerente peraltro con le indicazioni dell'Ispra è la diminuzione, rispetto alla passata stagione venatoria 2009-2010, dei carnieri relativi alle suddette due specie.

## 5) Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre).

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie segnalate dall'Ispra quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

## 6) Carnieri

Nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'Ispra, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio ripropone l'attestazione del carniere massimo stagionale riferito alla migratoria della stagione venatoria 2009/2010, pur in presenza di riscontri diretti (censimenti) che attestano un progressivo incremento delle presenze di anatidi nel sistema vallivo-lagunare veneto.

## 7) Addestramento cani

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art.18, comma 2 della Lr n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFNS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si evidenzia, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto l'applicabilità al territorio veneto delle prospettazioni oggi proposte dall'Ispra.

## 8) Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'Ispra attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Aewa  
Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con Lr n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Si evidenzia inoltre che le statistiche sui dati di abbattimento vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della Lr n. 50/93). Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo

Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92);

- Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati. Nel merito delle osservazioni formulate dall'Ispra si osserva quanto segue:
  - a) non è dato sapere a quali recenti studi l'Ispra faccia riferimento;
  - b) nessuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi) è stata mai formulata dalle Amministrazioni provinciali e dalle Riserve Alpine venete;
  - c) rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati);
- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000 Si dà atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/Cee (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/Cee. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con Lr n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni emanate con il presente Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione del calendario venatorio regionale medesimo di cui al progetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B.

Nel merito del calendario medesimo si evidenziano le novità più significative rispetto alla passata stagione:

1. vengono introdotte, su istanza delle Amministrazioni provinciali, limitazioni alla caccia alla selvaggina stanziale, limitazioni che prevedono prevalentemente la riduzione delle giornate assentite;
2. vengono riportate nel calendario medesimo le norme limitative per la caccia nelle ZPS, imposte dal Decreto ministeriale "Pecoraro Scanio" del 17 ottobre 2007, senza rinvio a successivo Decreto presidenziale al fine di conseguire una semplificazione a beneficio dell'utenza venatoria;
3. vengono ristabilite limitazioni ai carnieri giornalieri e stagionali relativi ad alcune specie di selvaggina migratoria acquatica (codone, canapiglia, moretta e combattente), in linea con le indicazioni dell'Ispra;

Si dà atto altresì, in relazione all'istanza formalmente trasmessa dalla Provincia di Verona per l'inserimento del cinghiale tra le specie cacciabili, che viene preannunciato un ulteriore provvedimento di Giunta regionale concernente la gestione anche a fini venatori della specie cinghiale.

Da ultimo si rende opportuno dare atto, a seguito di richieste di interpretazione delle norme concernenti l'istituzione e il funzionamento delle zone per l'addestramento cani (art. 9, comma 2 lettera e) della Lr 50/93), che non sus-

sistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Province, di zone per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Allegato A);

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 16 della Lr 50/93;

Visto l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni,

#### delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare ed emanare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2010/2011 così come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la competente Struttura regionale istruirà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (*Perdix perdix*) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e, per loro tramite, dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento;

4. di dare atto che la Giunta regionale provvederà ad emanare specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*);

5. di dare atto che non sussistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Province, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera e) della Lr 50/93, di zone per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture

6. di provvedere alla trasmissione del calendario venatorio 2010-2011 di cui al presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alle Amministrazioni provinciali nonché alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

#### Allegato A

Prot. n. 20472/T-A 11 del 10.6.2010

Alla Regione Veneto  
Unità di Progetto Caccia e Pesca  
Via Torino 110  
30172 Mestre Ve  
Fax: 04112795504  
e-mail: caceiapesca@regione.veneto.it

Oggetto: Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Silvano Toso (Tel. 051/65.12.232 - Fax: 051/79.66.28 - e-mail: silvano.toso@isprambiente.it

Facendo seguito alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione con nota n. 3112897/48.27/D.760.01.2 del 04.6.2010 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Premessa - Tra gli argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria ed in particolare la regolamentazione della fruizione della risorsa fauna selvatica. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche a attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale (da ultimo la Sentenza n. 30/'09).

In questa contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di un approfondimento ulteriore da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione già prospettata.

Anticipazione del prelievo - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornitiche migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione

che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Inoltre, occorre tener presente la fenologia della riproduzione, ed in particolare i periodi sensibili indicati dalla Commissione Europea per consentire una corretta applicazione dell'art. 7, comma 4 della direttiva 79/409/CEE (si veda a riguardo il documento Key Concept ([http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key\\_concepts\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm))).

In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (dal 4 settembre 2010) a carico della tortora (*Streptopelia turtur*) possa essere consentito in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale ed all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell' art. 18 della legge n. 157/92.

Lo stato di conservazione e la tendenza demografica recente delle popolazioni nidificanti di merlo (*Turdus merula*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e cornacchia nera (*Corvus corone corone*) nel Veneto sono tali da ritenere accettabile l'anticipazione del prelievo nelle date previste, consentendo tuttavia l'attività venatoria solo sino alle ore 13,00. Per il merlo, la previsione di un limite di carniere 5 capi giornalieri per cacciatore, appare una misura accettabile; per questa specie, tuttavia, si è dell'avviso che la pre-apertura possa essere autorizzata solamente in corrispondenza della fascia collinare e montana della Regione, dal momento che in pianura la popolazione nidificante risulta meno abbondante e più vulnerabile.

Periodi di caccia - Nel caso delle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi) lo status delle popolazioni presenti sul territorio regionale suggerisce l'opportunità di posticipare la data di apertura della stagione venatoria sino ad almeno l'inizio di ottobre. Ciò anche al fine di favorire il completamento dei cicli riproduttivi e/o lo sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate.

Forme di caccia - La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia alla volpe (*Vulpes vulpes*) in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere i fatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e

fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguito, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

- b) interferenza con le attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle specie stanziali ripopolate.

Specie oggetto di caccia - Si ribadisce che la pernice rossa (*Alectoris rufa*) non fa parte della fauna autoctona veneta, essendo questa Galliforme originario delle regioni nord-occidentali d'Italia e di alcune aree della Toscana. L'inserimento della pernice rossa tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie, dove è consentito solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato al D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Considerato lo stato di conservazione delle popolazioni di lepre bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*) presenti sull'arco alpino, ivi incluse quelle venete, ed il generale calo numerico dei contingenti, si è del parere che queste specie non possano essere gestite correttamente attraverso le forme di caccia programmata, così come previste dalla normativa nazionale per la generalità delle specie. In questi casi occorre subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di censimenti (monitoraggio, nel caso della lepre bianca) volti a pianificare il numero dei capi prelevabili localmente nelle singole unità di gestione, in modo da non compromettere ulteriormente la conservazione delle relative popolazioni.

Nelle more della definizione del Piano d'azione nazionale per la Starna, al fine di sviluppare una strategia nazionale che consenta, da un lato l'urgente conservazione delle popolazioni di Starna in grado di autoriprodursi (ormai estremamente rarefatte e localizzate) e, dall'altro, la possibilità di esercitare il prelievo venatorio solo in presenza di densità e consistenze di popolazione in grado di consentire la programmazione della sostenibilità del prelievo stesso, questo Istituto è del parere che:

1. la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 Km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di

- reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione;
2. nell'arco di un periodo massimo di due mesi (preferibilmente 1° ottobre-30 novembre) la caccia alla specie potrebbe essere ammessa:
    - a) nelle aree ove i piani faunistico-venatori accerteranno in futuro l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte ed un costante monitoraggio dimostri la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non dovrebbe superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
    - b) nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC o AFV (comprese le "riserve di caccia" del Friuli Venezia Giulia) e approvati dalla Provincia, condizionati dalla esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso;
  3. nelle AATV su esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2.

Nel caso del combattente (*Philomachus pugnax*), i dati dei censimenti effettuati sia in Italia, sia in altri Paesi europei e africani evidenziano un evidente calo della popolazione paleartica. L'allarmante situazione di questa specie suggerisce di intervenire con tempestività, prevedendo non solo interventi di tutela ambientale (come previsto dalla stessa direttiva n. 409/79/CEE), ma anche un maggiore livello di protezione in ambito comunitario. In attesa che vengano presi adeguati provvedimenti a livello internazionale, si ritiene che il combattente dovrebbe essere escluso all'elenco delle specie cacciabili nelle diverse regioni italiane.

La moretta (*Aythya fuligula*) è un'anatra tuffatrice il cui areale di nidificazione si estende nella parte nord-occidentale dell'Eurasia, mentre è presente nei paesi mediterranei sostanzialmente come specie migratrice e/o svernante. La popolazione complessiva è considerata stabile (Delany e Scott, 2006) e lo stato globale di conservazione sicuro, ma in Europa il trend recente (Bird Life International, 2004) mostra una discreta flessione e la specie è considerata "declining". La popolazione italiana nidificante è stimata attualmente in sole 50-60 coppie (Brichetti e Fracasso, 2003). I dati di distribuzione, consistenza e trend dei contingenti svernanti in Italia, aggiornati al 2000, sono reperibili in Baccetti et al., 2002. Il confronto con i dati più recenti raccolti ed elaborati da questo Istituto, aggiornati al 2003, mostrano un trend di contrazione del numero degli individui svernanti nel nostro Paese (media degli individui contati nel quinquennio 1996-2000 del 27% inferiore a quella registrata nel periodo 1991-1995 ed ulteriore contrazione del 13% nel triennio 2001-2003); la diminuzione della media di esemplari segue un andamento parallelo alla diminuzione del numero massimo di individui censiti annualmente (6184 nel 2002). Questa tendenza è probabilmente spiegabile anche con il fatto che l'Italia rappresenta una parte estrema e marginale dell'area di svernamento. Va peraltro notato che, viste le caratteristiche della migrazione di questa specie e la localizzazione delle aree di svernamento, il numero degli individui svernanti coincide sostanzialmente con quello dei migratori che frequen-

tano il nostro Paese. La situazione dello svernamento della moretta nel Veneto è caratterizzata da piccoli nuclei (ognuno costituito da poche decine di soggetti) in alcune zone umide costiere (spesso facenti parte di ZPS) e da una popolazione più importante presente nel complesso di zone umide costituito dal Lago di Garda (parte veneta e lombarda) e dal Lago del Frassino (n. medio: 669 ind. nel periodo 1991-95, 1638 ind. nel periodo 1996-2000 e 1468 ind. nel periodo 2001-2003). La ragione principale del vigente divieto di abbattimento della moretta nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) è data dalla difficoltà di distinzione durante l'attività venatoria degli individui appartenenti a questa specie (in particolare le femmine) con soggetti appartenenti alla congenere moretta tabaccata *Aythya nyroca*; ciò può determinare l'abbattimento involontario di quest'ultima specie, considerata in declino e vulnerabile a livello sia europeo sia nazionale (Bird Life International, 2004; Melega, 2007). D'altra parte il problema del rischio di confusione con specie simili ("look-alike" species) è ricordato come elemento da tenere in attenta considerazione dalla Commissione Europea per regolamentare la caccia (si veda "Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds", 2004, paragrafi 2.6.3 - 2.6.13 ed in particolare il paragrafo 2.6.10). Evidentemente questo fattore di rischio non si determina solo nelle ZPS e ZSC, ma si estende a tutte le zone umide che durante la stagione venatoria possono essere frequentate da entrambe le specie, situazione che si presenta anche nel bacino del Lago di Garda. Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati e tenendo conto delle modalità con cui viene esercitato il prelievo degli Anatidi secondo quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, questo Istituto ritiene che un regime di protezione della moretta in Veneto risulti auspicabile.

Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre - Considerata la necessità di pervenire a forme più razionali di gestione dell'avifauna migratrice, si conferma la necessità che codesta Amministrazione regionale promuova studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori. In assenza di elementi di conoscenza specifici relativi all'entità ed alla fenologia del prelievo esercitato nella regione Veneto, in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, questo Istituto permane nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Carnieri - Nel caso della maggior parte delle specie ornamentiche migratrici si ritiene che i limiti di carnieri prefissati per l'annata 2009/2010 siano ancora troppo elevati. Per stabilire un numero di capi abbattibili più rispondente al contesto faunistico regionale, sarebbe opportuno fare riferimento alla verifica dei carnieri realizzati negli ultimi anni e ai dati relativi alla consistenza locale delle diverse popolazioni. Una particolare attenzione andrebbe rivolta al caso dei taxa presenti sul territorio regionale con popolazioni numericamente ridotte e/o caratterizzate da andamenti demografici sfavorevoli. Nel caso degli uccelli acquatici, l'indicazione di limiti di carnieri più restrittivi appare una misura necessaria per assicurare la conservazione delle popolazioni oggetto di prelievo, così come per recepire le indicazioni contenute nell'accordo AEW

sottoscritto dall'Italia (si veda in proposito quanto riportato in seguito). Per le specie stanziali (oltre a quanto già evidenziato per le specie presenti in ambiente alpino) a livello dei singoli ATC, alle serie pregresse dei carnieri dovrebbero essere affiancate ulteriori valutazioni, sulla base di accertamenti relativi all'abbondanza delle popolazioni nella fase pre-riproduttiva e al loro successo riproduttivo.

**Addestramento cani** - L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani (Lepre e Fasianidi). Si ricorda che la stagione riproduttiva della Lepre si conclude agli inizi di ottobre e la fase di dipendenza degli ultimi nati termina alla fine dello stesso mese. Nel caso dei Fasianidi, l'incidenza delle covate tardive risulta spesso elevata, per cui anche in questo caso un'attività di addestramento cani precoce avverrebbe su soggetti ancora in parte dipendenti dai genitori (decisamente vulnerabili). D'altra parte, anche rispetto alle attività di ripopolamento del Fasianidi, attuate soprattutto nel periodo estivo con esemplari giovani, le attività di addestramento cani dovrebbero essere evitate nel corso della delicata fase di ambientamento. Si ritiene, pertanto, che una soluzione di compromesso meno criticabile sotto il profilo tecnico sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento cani.

**Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale** - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, hanno assunto considerevole rilevanza, al punto da richiedere un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto il superamento dell'uso del piombo nelle cartucce, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. **Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perchè i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente

ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sana sostanzialmente disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.

**Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per lo svolgimento della stessa attività di caccia.

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente responsabile  
Dott. Silvano Toso

## Allegato B

### Calendario per l'esercizio venatorio - Stagione 2010-2011

#### 1. Preapertura

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (*Streptopelia turtur*).

Nelle giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

#### 2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
- 1) Starna (*Perdix perdix*)
  - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
  - 3) Allodola (*Alauda arvensis*)
  - 4) Beccaccia (*Scolopax rusticula*)
  - 5) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
- b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 dicembre 2010:
- 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:
- 1) Merlo (*Turdus merula*);
- d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:
- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
  - 2) Gazza (*Pica pica*)
  - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
  - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
  - 2) Folaga (*Fulica atra*)
  - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
  - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
  - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
  - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
  - 7) Cesena (*Turdus pilaris*)
  - 8) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
  - 9) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
  - 10) Canapiglia (*Anas strepera*)
  - 11) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
  - 12) Fischione (*Anas penelope*)
  - 13) Codone (*Anas acuta*)
  - 14) Marzaiola (*Anas querquedula*)
  - 15) Moretta (*Aythya fuligula*)
  - 16) Combattente (*Philomachus pugnax*)
  - 17) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
  - 18) Colombaccio (*Columba palumbus*)
  - 19) Frullino (*Lymnocyrtus minimus*)
  - 20) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
  - 21) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- f) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 29 novembre 2010:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
  - 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- g) Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
- h) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4. :
- 1) Daino (*Dama Dama*)
  - 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
  - 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
  - 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
  - 5) Muffone (*Ovis musimon*)
  - 6) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
  - 7) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
  - 8) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
  - 9) Coturnice (*Alectoris graeca*)
3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello pro-

vinciale

Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:

Provincia	A.T.C.	Disposizioni a livello provinciale
Padova	ATC 3	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
	ATC 1, ATC 2, ATC 4, ATC 5	Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì, sabato e domenica dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
Rovigo	Tutti gli ATC	La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L'orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 limitatamente alla specie lepre.
Treviso	Tutti gli ATC	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, e domenica
Venezia	ATC 1, ATC 2	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica

#### 4. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.

#### 5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

#### 6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Agosto 2010	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
	dal 16 al 30	5.30 ora legale	21.00
Settembre 2010	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
	dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15
Ottobre 2010	dal 2 al 14	6.15 ora legale	18.45
	dal 16 al 30	6.30 ora legale	18.15
	31 ottobre	5.45 ora solare	17.00
Novembre 2010	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45
	dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30
Dicembre 2010	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
	dal 16 al 30	6.45 ora solare	16.30
Gennaio 2011	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00

## 7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e ai successivi punti 8, 9 e 10 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

## 8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.

## 9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- fagiano (*Phasianus colchicus*): 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- starna (*Perdix perdix*): 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- lepre comune (*Lepus europaeus*): 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2011.

## 10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

## 11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della Lr 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

## 12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla Lr 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con Dgr n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

- a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al punto 2., con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/Cee), disciplinato in Veneto ai sensi della Lr 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Morretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Anas ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati:

Macroarea	Provincia	Giornate settimanali
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica

---

Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica

### 13. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della Lr 50/93;
  - b) l'utilizzo del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inde-rogababili già precisati per la stagione venatoria 2009/2010 con Dgr n. 3874 del 15.12.2009;
  - c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
  - d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del Pfvr.
-











## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

### ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:

- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

### VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

#### **PADOVA**

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2  
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728  
e-mail: [info@libreriacortinapd.it](mailto:info@libreriacortinapd.it)

#### **ROVIGO**

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2  
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08  
e-mail: [libreria.pavanello@libero.it](mailto:libreria.pavanello@libero.it)

#### **CONEGLIANO (TV)**

Libreria Canova, via Cavour, 6/B  
tel.-fax 0438 22 680  
e-mail: [libreria.con@canovaedizioni.it](mailto:libreria.con@canovaedizioni.it)

#### **VENEZIA**

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901  
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809  
e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

#### **VERONA**

Libreria Giuridica, via della Costa, 5  
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464  
e-mail: [l.giuridica@tele2.it](mailto:l.giuridica@tele2.it)

#### **VICENZA**

Libreria Traverso, corso Palladio, 172  
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093  
e-mail: [traversolibri@libero.it](mailto:traversolibri@libero.it)

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

### CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

<b>BELLUNO</b>	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
<b>PADOVA</b>	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
<b>ROVIGO</b>	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
<b>TREVISO</b>	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
<b>VENEZIA</b>	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
<b>VERONA</b>	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
<b>VICENZA</b>	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438



<http://bur.regione.veneto.it>



## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### INSERZIONI

#### INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

##### Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito <http://bur.regione.veneto.it>, alla voce Area Inserzionisti.

Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

*"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....*  
*Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....*  
*Termine di presentazione delle domande: .....*  
*Calendario delle prove: .....*  
*Prima prova scritta: .....*  
*Seconda prova scritta: .....*  
*Prova orale: .....*

*Per informazioni rivolgersi a: ....."*

#### INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

##### Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica [inserzioni.bur@regione.veneto.it](mailto:inserzioni.bur@regione.veneto.it), almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

<b>Direzione - Redazione</b>			
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905			
Sito internet: <a href="http://bur.regione.veneto.it">http://bur.regione.veneto.it</a> e-mail: <a href="mailto:uff.bur@regione.veneto.it">uff.bur@regione.veneto.it</a>			
<b>Dirigente</b>	Franco Denti	<b>Composizione</b>	Albonella Crivellari, Maria Levorato,
<b>Responsabile di redazione</b>	Toscana Pagan		Rosanna Rubini
<b>Collaboratori di redazione</b>	Valentina Giannetti, Antonella Migliarese,	<b>Ricerca fotografica</b>	Maria Clara Martignon
	Barbara Molin	<b>Referente Internet</b>	Elisabetta Scaramuzza
<b>Abbonamenti</b>	Antonio Turrin		
<b>Direttore Responsabile</b>		Dott. Antonio Menetto	

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)  
 su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici